

Deutsche Asset Management S.A.

Deutsche Concept

Prospetto

Una società d'investimento a capitale variabile (SICAV)
costituita secondo il diritto lussemburghese

5.12.2017

Depositato presso la CONSOB
in data 16 gennaio 2018



Il presente prospetto di Deutsche Concept,
Società d'Investimento a Capitale Variabile,
è traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Deutsche Concept SICAV
Un Procuratore

Indice

A. Prospetto – Sezione generale	2
Informazioni generali	2
Profili degli investitori	15
Società d'investimento	16
Società di Gestione	27
Banca depositaria	28
B. Prospetto – Sezione specifica	35
Deutsche Concept Kaldemorgen	35
Deutsche Concept Global Risk Premia	38

Inquadramento giuridico:

Fondo ombrello SICAV ai sensi della Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo.

Informazioni generali

La società d'investimento descritta nel presente Prospetto ("Società d'investimento") è una società d'investimento aperta a capitale variabile ("Société d'Investissement à Capital Variable" o "SICAV") costituita nel Lussemburgo ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese sugli organismi d'investimento collettivo del 17 dicembre 2010 ("Legge del 2010"), che adempie alle disposizioni contenute nella direttiva 2014/91/CE (che modifica la direttiva 2009/65/CE ("direttiva UCITS")), nel Regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari, nonché alle disposizioni contenute nel regolamento del Granducato di Lussemburgo dell'8 febbraio 2008 relative a determinate definizioni della Legge del 20 dicembre 2002, e successive modifiche, riguardante gli organismi d'investimento collettivo.¹ ("Regolamento del Granducato dell'8 febbraio 2008"), attraverso cui è stata attuata la direttiva 2007/16/CE² ("direttiva 2007/16/CE") nell'ordinamento giuridico lussemburghese. In merito alle disposizioni contenute nella direttiva 2007/16/CE e nel regolamento giuridico del

Granducato dell'8 febbraio 2008, le linee guida del "Committee of European Securities Regulators" (CESR, Comitato degli enti regolatori di titoli europei) contenute nel documento sulle "Linee guida CESR riguardanti i valori patrimoniali oggetto d'investimento da parte degli UCITS" e successive modifiche, forniscono una serie di spiegazioni aggiuntive da tenere in considerazione con riferimento agli strumenti finanziari che si qualificano per gli UCITS ai sensi della direttiva UCITS modificata.³

La Società d'investimento può offrire, a propria discrezione, uno o più comparti (struttura ad ombrello). L'insieme dei comparti costituisce l'umbrella fund. Nel rapporto verso terzi, i valori patrimoniali di un comparto rispondono soltanto per le passività e gli obblighi di pagamento che riguardano questo specifico comparto. In ogni momento possono essere emessi nuovi comparti, oppure uno o più comparti esistenti possono essere liquidati o fusi. Una o più classi di azioni possono essere offerte all'investitore all'interno del comparto (costruzione con classi di azioni molteplici). L'insieme delle classi di azioni costituisce il comparto. In ogni momento possono essere emesse nuove classi di azioni,

oppure una o più classi di azioni esistenti possono essere liquidate o fuse. Le classi di azioni possono essere consolidate in categorie di azioni.

Le seguenti condizioni si applicano a tutti i comparti che fanno capo a Deutsche Concept. Le corrispondenti normative riguardanti i singoli comparti sono riportate nella relativa sezione specifica del prospetto.

¹ Sostituita dalla Legge del 2010.

² Direttiva 2007/16/CE della Commissione del 19 marzo 2007 per l'attuazione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in titoli (UCITS) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni.

³ Cfr. circolare CSSF 08/339 nella versione attualmente applicabile: linee guida del CESR relative ai valori patrimoniali idonei all'investimento da parte degli UCITS – marzo 2007, rif.: CESR/07-044; linee guida del CESR relative ai valori patrimoniali idonee all'investimento da parte degli UCITS – Classificazione degli indici di hedge fund come indici finanziari – luglio 2007, rif.: CESR/07-434.

A. Prospetto – Sezione generale

1. Informazioni generali

Le seguenti condizioni si applicano a tutti i comparti che fanno capo a Deutsche Concept, SICAV (la "Società d'investimento"). Le direttive specifiche riguardanti i singoli comparti sono riportate nella sezione specifica del presente prospetto.

Note

Le azioni del comparto vengono vendute sulla base legale del presente prospetto, da leggere congiuntamente all'atto costitutivo della Società d'investimento.

Non è permesso fornire informazioni o rilasciare dichiarazioni diverse da quelle contenute nel prospetto. La Società d'investimento non risponde di informazioni o dichiarazioni diverse dal presente prospetto.

Il presente prospetto, il "KIID" ("Documento contenente informazioni chiave per gli investitori") e le relazioni semestrali e annuali sono disponibili gratuitamente presso la Società d'investimento, la Società di Gestione e gli uffici di pagamento. La Società di Gestione comunicherà ai detentori di azioni eventuali altre informazioni rilevanti nelle modalità ritenute più idonee.

Note generali sui rischi

L'investimento in azioni della Società d'investimento comporta dei rischi. I rischi possono comprendere o essere connessi a, ad esempio, rischi dei mercati azionari e obbligazionari, rischi di tassi d'interesse, rischi di credito, rischi d'insolvenza degli emittenti, rischi di liquidità o rischi di controparte, nonché rischi dei tassi di cambio, di volatilità o politici. Ognuno di questi rischi può presentarsi anche con altri rischi. Di seguito si riporta una breve descrizione di alcuni di questi fattori di rischio. I potenziali investitori dovrebbero aver maturato una certa esperienza d'investimento negli strumenti finanziari previsti dalla politica d'investimento. Gli investitori dovrebbero inoltre essere a conoscenza dei rischi connessi a investimenti in azioni e decidere il proprio investimento solo dopo essersi ampiamente consultati con i propri consulenti legali, fiscali e finanziari, con la propria società di revisione o con altri esperti circa (a) l'opportunità di effettuare investimenti nelle azioni in considerazione della propria situazione personale finanziaria e fiscale nonché di altre circostanze, (b) le informazioni contenute nel presente prospetto e (c) la politica d'investimento del comparto interessato.

Si deve infatti considerare che gli investimenti effettuati da un comparto comportano alcuni rischi, oltre all'eventualità di un aumento delle quotazioni. Le azioni della Società d'investimento sono titoli il cui valore viene definito sulla base delle oscillazioni di corso dei valori patrimoniali detenuti dal relativo

comparto. Di conseguenza, il valore delle azioni può aumentare o diminuire rispetto al prezzo d'acquisto.

Non è pertanto possibile garantire il raggiungimento degli obiettivi d'investimento.

Rischio di mercato

L'andamento dei corsi o del valore di mercato dei prodotti finanziari dipende in particolare dall'andamento dei mercati dei capitali, che a loro volta vengono influenzati dalla situazione generale dell'economia mondiale e dalle condizioni generali economiche e politiche nei rispettivi paesi. L'andamento generale dei corsi, in particolare di una borsa, può essere influenzato anche da fattori irrazionali come il sentiment, le opinioni e i rumors.

Rischio paese o di trasferimento

Il rischio paese si verifica quando un debitore estero non possa assolvere le sue prestazioni per tempo o del tutto, nonostante sia solvibile, a causa dell'impossibilità o dell'indisponibilità a eseguire il trasferimento dal paese in cui risiede. Per cui, a titolo esemplificativo, possono venire a mancare i pagamenti a cui il comparto relativo ha diritto oppure essere effettuati in una valuta che non è più convertibile in seguito a restrizioni valutarie.

Rischio di liquidazione

Soprattutto in caso d'investimento in titoli non quotati esiste il rischio che l'iter mediante un sistema di trasferimento non venga portato a termine in seguito a un pagamento ritardato o non conforme agli accordi oppure che la consegna non venga portata a termine secondo i piani.

Rischio giuridico e rischio fiscale

Gli aspetti giuridici e fiscali dei comparti possono variare in modo impreveduto e incontrollabile. La modifica alle basi imponibili del comparto stabilite erroneamente per gli esercizi precedenti, in caso di una correzione fiscale sostanzialmente svantaggiosa per l'investitore, può comportare per quest'ultimo l'assoggettamento all'onere fiscale risultante dalla correzione applicata agli esercizi precedenti, benché questi non abbia eventualmente investito nel comparto in questo periodo. Viceversa, per l'investitore può verificarsi il caso in cui non possa più beneficiare di una correzione sostanzialmente vantaggiosa relativamente all'anno d'esercizio attuale o agli anni d'esercizio precedenti, durante i quali partecipava al comparto, a causa del rimborso o della vendita delle azioni anticipati rispetto alla correzione.

Inoltre una correzione dei dati fiscali può comportare un'effettiva tassazione dei proventi soggetti ad imposizione fiscale o vantaggi fiscali durante un periodo diverso rispetto a quello pertinente l'imposizione fiscale, con ripercussioni negative sul singolo investitore.

Rischio valutario

Qualora i valori patrimoniali di un comparto vengano investiti in valute diverse rispetto a quella del rispettivo comparto, quest'ultimo riceve proventi, rimborsi e ricavi da tali investimenti in tali altre valute. Se la suddetta valuta si deprezza rispetto alla valuta del comparto, si riduce il valore del patrimonio del comparto stesso.

I comparti che offrono classi di azioni in valuta diversa dalla valuta di base possono essere esposti alle fluttuazioni valutarie, positive o negative, dovute ai ritardi legati all'elaborazione e alla prenotazione degli ordini.

Rischio di custodia

Il rischio di custodia è il rischio derivante dalla possibilità che, in caso di insolvenza, violazioni all'obbligo di due diligence o comportamento indebito della banca depositaria o di qualsiasi banca sub-depositaria, gli investimenti in custodia vengano rimossi totalmente o in parte dall'accesso della Società d'investimento alla loro perdita.

Rischio di concentrazione

Ulteriori rischi possono sorgere dalla concentrazione degli investimenti in valori patrimoniali o mercati specifici. Il patrimonio della Società d'investimento potrebbe cominciare a dipendere notevolmente dalla performance di tali titoli o mercati.

Rischio di variazione dei tassi d'interesse

Gli investitori devono essere consapevoli che l'investimento in azioni può riservare rischi connessi ai tassi d'interesse. Questi rischi si potranno presentare nell'eventualità in cui si verifichino oscillazioni dei tassi d'interesse relativi alla valuta dei valori mobiliari o del rispettivo comparto.

Rischi di natura legale e politica

Per la Società d'investimento possono essere effettuati investimenti in giurisdizioni nelle quali non si applica il diritto lussemburghese oppure, in caso di controversie, il foro competente non sia in Lussemburgo. I diritti e i doveri che ne derivano per la Società d'investimento possono variare da quelli che si applicherebbero in Lussemburgo, a svantaggio della Società d'investimento o degli investitori.

La Società d'investimento potrebbe non essere a conoscenza di eventuali sviluppi politici o legali, incluse modifiche al contesto legislativo in tali giurisdizioni (o venire a conoscenza solo in un momento successivo). Tali sviluppi possono inoltre comportare limitazioni relativamente all'ammissibilità di valori patrimoniali acquistabili o già acquistati. Questa situazione può verificarsi anche in caso di modifica del contesto legislativo del Lussemburgo relativo alla Società d'investimento e/o alla gestione della Società d'investimento.

Rischio operativo

La Società d'investimento può essere esposta a un rischio di perdita che può derivare, ad esempio, da processi interni inadeguati e da errori umani o di sistema presso la Società d'investimento, la Società di Gestione o presso terzi esterni. Questi rischi possono pregiudicare la performance del comparto e pertanto influire negativamente sul valore patrimoniale netto per azione e sul capitale investito dall'investitore.

Rischio d'inflazione

L'inflazione comporta un rischio di svalutazione per tutti i valori patrimoniali.

Rischio correlato alle persone chiave

Un certo comparto il cui esito d'investimento si riveli molto positivo in un determinato periodo dovrà questo successo anche alle capacità delle persone che agiscono nell'interesse del comparto e pertanto alla correttezza delle decisioni assunte dalla Gestione. Le persone addette alla gestione del fondo possono però cambiare e i nuovi organi decisionali potrebbero agire con minor successo.

Variazione della politica d'investimento

In seguito ad una variazione alla politica d'investimento entro gli ambiti d'investimento consentiti a ogni patrimonio di comparto, potrà variare anche la sostanza del rischio connesso con il comparto.

Modifiche a questo prospetto; liquidazione o fusione

La Società d'investimento si riserva il diritto di modificare il presente prospetto del comparto. Inoltre, ai sensi delle disposizioni contemplate dal proprio atto costitutivo e dal prospetto, la Società d'investimento ha facoltà di liquidare totalmente un comparto o di fonderlo con altri valori patrimoniali del fondo. Gli investitori corrono pertanto il rischio di non concludere il periodo di possesso programmato.

Rischio di credito

Il rischio di credito insito nelle obbligazioni o nei titoli di credito è riferito agli emittenti e viene valutato in base al rating di solvibilità correlato all'emittente. Le obbligazioni o i titoli di credito emessi da emittenti con un rating più basso vengono solitamente considerati valori mobiliari con un rischio di credito più elevato e con una maggiore probabilità di insolvenza da parte dell'emittente rispetto ai titoli di emittenti con un rating migliore. Nel caso in cui un emittente di obbligazioni o titoli di credito abbia difficoltà finanziarie o economiche, queste potranno ripercuotersi sul valore delle obbligazioni o dei titoli di credito (che può persino azzerarsi) e sui pagamenti effettuati per tali obbligazioni o titoli di credito (che possono persino azzerarsi). Alcune obbligazioni e titoli di credito, inoltre, sono strumenti subordinati nella struttura finanziaria dell'emittente. Ne consegue che, in caso di difficoltà finanziarie, le perdite possano essere significative e le probabilità che l'emittente

rispetti tali obbligazioni siano minori in confronto ad altri titoli di credito, il che porta a una maggiore volatilità del prezzo di tali strumenti.

Rischio d'insolvenza dell'emittente

Oltre che dalle tendenze generali dei mercati dei capitali, il corso di un investimento dipende anche dallo specifico andamento del rispettivo emittente. Pertanto, anche un'accurata selezione dei valori mobiliari non può ad esempio escludere la possibilità di perdite dovute al dissesto finanziario degli emittenti.

Rischi correlati a operazioni su derivati

L'acquisto e la vendita di opzioni e la conclusione di contratti futures o swap (inclusi i total return swap) comportano i seguenti rischi:

- Le variazioni di corso dello strumento sottostante possono ridurre il valore di un diritto di opzione o di un contratto futures fino ad azzerarlo. Il patrimonio di un comparto può subire perdite anche in seguito a variazioni del valore di un attivo sottostante uno swap o un total return swap.
- L'eventuale necessaria conclusione di una contro-operazione (liquidazione della posizione) comporta spese che possono causare la diminuzione del valore del patrimonio del comparto.
- L'effetto leva di opzioni, swap, contratti futures e di altri derivati può avere sul valore del patrimonio del comparto effetti maggiori dell'acquisto diretto dei valori sottostanti.
- L'acquisto di opzioni comporta il rischio che l'opzione non venga esercitata, perché i prezzi dei valori sottostanti non si muovono in linea con le previsioni, pertanto il premio di opzione pagato dal patrimonio del comparto si estingue. In occasione della vendita di opzioni, sussiste il rischio che il comparto sia costretto all'acquisto dei valori patrimoniali a un prezzo superiore a quello attuale di mercato o a consegnare i medesimi a un prezzo inferiore a quello attuale di mercato. In questo caso, il patrimonio del comparto subisce una perdita pari alla differenza di prezzo, al netto del premio di opzione riscosso.
- Anche nel caso dei contratti futures sussiste il rischio che alla loro scadenza il patrimonio del comparto subisca perdite in seguito a un andamento imprevisto del prezzo di mercato.

Rischio correlato all'acquisto di azioni di fondi d'investimento

In caso di acquisto di azioni di fondi target, si noti che i gestori dei singoli fondi agiscono in modo indipendente l'uno dall'altro, pertanto più fondi target possono perseguire strategie d'investimento identiche o contrapposte. In tal modo i rischi esistenti si possono accumulare e le eventuali opportunità possono controbilanciarsi.

Rischi relativi a investimenti in contingent convertible

I contingent convertible ("CoCo") sono una forma di garanzia ibrida di capitale che, dalla prospettiva dell'emittente, soddisfano in parte determinati requisiti di capitale e riserve di capitale. In base ai termini e alle condizioni che li disciplinano, i CoCo vengono convertiti in titoli azionari o subiscono una svalutazione del capitale al verificarsi di determinati "eventi scatenanti" (trigger) collegati alle soglie di capitale di vigilanza. L'evento di conversione può essere determinato anche dall'autorità di vigilanza, senza possibilità di controllo dell'emittente, qualora essa dubiti della capacità dell'emittente o di una società consociata di preservare la propria solvibilità.

Una volta verificatosi l'evento scatenante, il valore del capitale dipende principalmente dalla struttura del CoCo, in base alla quale le perdite nominali del CoCo possono essere assorbite in toto o in parte utilizzando una di tre metodologie diverse: conversione del capitale, svalutazione temporanea o svalutazione permanente. In caso di svalutazione temporanea, la svalutazione è interamente discrezionale e soggetta a determinate limitazioni normative. Le eventuali distribuzioni del capitale rimanente dovuto dopo l'evento scatenante si baseranno sul capitale ridotto. Chi investe in CoCo può subire perdite prima degli investitori in azioni o dei detentori di obbligazioni dello stesso emittente.

I termini contrattuali dei CoCo possono essere complessi e variare da emittente a emittente e da obbligazione a obbligazione, una volta soddisfatti i requisiti minimi previsti dalla direttiva UE sui requisiti patrimoniali IV/dal regolamento UE sui requisiti di capitale (CRD IV/CRR).

L'investimento nei CoCo comporta rischi aggiuntivi come:

- a) Rischio di flessione al di sotto del livello di trigger (rischio del livello di trigger)

Le probabilità e il rischio di conversione o svalutazione sono determinati dalla differenza tra il livello di trigger e il coefficiente di capitale dell'emittente del CoCo richiesta in quel momento a fini normativi.

Secondo quanto indicato nel prospetto di emissione del CoCo, il trigger meccanico si verifica al raggiungimento del 5,125% o più del coefficiente di capitalizzazione. Specialmente in caso di trigger elevato, gli investitori possono perdere il capitale investito nei CoCo, ad esempio se si verifica una svalutazione del valore nominale o una conversione in capitale azionario (azioni).

A livello di comparto, ciò significa che è difficile stimare in anticipo il rischio effettivo di flessione al di sotto del livello di trigger perché, ad esempio, il coefficiente di capitale dell'emittente potrebbe essere pubblicato a cadenza trimestrale

e quindi il gap effettivo tra il livello di trigger e il coefficiente di capitale diverrebbe noto solo al momento della pubblicazione.

- b) Rischio di sospensione del pagamento della cedola (rischio di cancellazione della cedola)

L'emittente o l'autorità di vigilanza può sospendere in qualunque momento il pagamento del calcolo corrente degli interessi. Alla ripresa dei pagamenti del calcolo corrente degli interessi, gli eventuali importi non versati non vengono compensati. Per l'investitore in CoCo, sussiste il rischio di pagamento parziale del calcolo corrente degli interessi previsto al momento dell'acquisto.

- c) Rischio di modifica della cedola (rischio di cancellazione/di azzeramento della cedola)

Se il CoCo non viene rimborsato anticipatamente dall'emittente alla data specificata, l'emittente può ridefinire i termini e le condizioni di emissione. Se l'emittente non rimborsa anticipatamente il CoCo, l'importo del calcolo corrente degli interessi può essere modificato alla data di rimborso.

- d) Rischio di requisiti prudenziali (rischio di conversione e svalutazione)

La direttiva CRD IV definisce diversi requisiti minimi in relazione al capitale azionario delle banche. La quantità delle riserve di capitale richieste varia di paese in paese, in base alle disposizioni di legge vigenti in materia e applicabili all'emittente.

A livello di comparto, ciò comporta che in base ai diversi requisiti nazionali la conversione dovuta al trigger discrezionale o la sospensione dei pagamenti del calcolo corrente degli interessi possano essere determinate in base alla normativa applicabile all'emittente. L'investitore o investitori in CoCo risultano così esposti a un altro fattore di incertezza, che dipende dalle condizioni del paese e dalla totale discrezione dell'autorità di vigilanza competente.

Inoltre, non è possibile stimare in anticipo e in modo conclusivo l'opinione dell'autorità di vigilanza competente né i criteri da questa applicati per formulare il suo parere nel singolo caso.

- e) Rischio di rimborso anticipato e rischio di non autorizzazione del rimborso anticipato da parte dell'autorità di vigilanza competente (rischio di proroga del rimborso anticipato)

I CoCo sono titoli di debito di lungo termine a tempo indeterminato, rimborsabili in anticipo dall'emittente a date predefinite indicate nel prospetto di emissione. La decisione di procedere a un rimborso anticipato viene presa dall'emittente a propria discrezione, ma richiede l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente. L'autorità di vigilanza decide in base alle leggi vigenti in materia.

L'investitore può rivendere i CoCo solo su un mercato secondario che, a sua volta, è associato a un mercato corrispondente e a rischi di liquidità.

- f) Rischio azionario e rischi di subordinazione (rischio di inversione della struttura del capitale)

Nel caso in cui i CoCo vengano convertiti in azioni, gli investitori diventano detentori di azioni quando si concretizza il trigger. In caso di insolvenza, le rivendicazioni dei detentori di azioni potrebbero avere priorità subordinata e dipendere dai fondi rimanenti disponibili. Pertanto, la conversione di CoCo può comportare una perdita completa del capitale.

- g) Rischio di concentrazione del settore

Il rischio di concentrazione del settore può derivare dalla distribuzione non omogenea delle esposizioni verso il settore finanziario a causa della struttura specifica dei CoCo. Conformemente alle disposizioni di legge, i CoCo devono rientrare nella struttura di capitale degli istituti finanziari.

- h) Rischio di liquidità

I CoCo sostengono il rischio di liquidità in condizioni di stress del mercato grazie a una base di investitori specializzati e a un volume di mercato generale inferiore rispetto alle obbligazioni plain vanilla.

- i) Rischio di valutazione del rendimento

Poiché i CoCo possono essere rimborsati anticipatamente, la data di calcolo utilizzata nei calcoli di rendimento non è certa. A ogni data di rimborso anticipato si verifica il rischio che la scadenza dell'obbligazione venga procrastinata e il calcolo di rendimento venga spostato a nuova data, comportando un cambiamento di rendimento.

- j) Rischio sconosciuto

Dato il carattere innovativo dei CoCo e la continua evoluzione del contesto normativo per gli istituti finanziari, potrebbero verificarsi rischi non prevedibili allo stato attuale.

Per ulteriori dettagli consultare le linee guida ESMA (ESMA/2014/944) del 31 luglio 2014 "Potential Risks Associated with Investing in Contingent Convertible Instruments" (Potenziali rischi associati all'investimento in strumenti convertibili contingenti).

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità insorge qualora un determinato valore mobiliare risulti difficilmente vendibile. In genere si dovrebbero pertanto acquistare per un comparto esclusivamente valori mobiliari rivendibili in ogni momento. Tuttavia, può accadere che in determinati periodi o in determinati segmenti di borsa subentrino

difficoltà nel vendere singoli valori mobiliari al momento desiderato. Sussiste inoltre il rischio che valori mobiliari quotati in un segmento di mercato molto limitato registrino una notevole instabilità dei prezzi.

Valori patrimoniali nei Mercati Emergenti

Un investimento in valori patrimoniali dei Mercati Emergenti comporta solitamente rischi maggiori (inclusi, potenzialmente, notevoli rischi legali, economici e politici) rispetto ad un investimento in valori patrimoniali di mercati dei paesi industrializzati.

Per Mercati Emergenti si intendono per antonomasia quei mercati che vivono una vera e propria "rivoluzione" e che, di conseguenza, sono più esposti ai rischi legati ai rapidi cambiamenti politici e alle recessioni economiche. Negli ultimi anni i mercati di molti Paesi Emergenti hanno subito importanti cambiamenti politici, economici e sociali. In molti casi le considerazioni politiche hanno prodotto notevoli tensioni economiche e sociali, che in questi paesi si sono trasformate in qualche caso in instabilità sia politica che economica. L'instabilità politica ed economica può agire sulla fiducia degli investitori, la quale, a sua volta, può avere un effetto negativo sui tassi di cambio, sui prezzi dei valori mobiliari o su altri valori patrimoniali dei Mercati Emergenti.

I tassi di cambio e i prezzi dei valori mobiliari o altri valori patrimoniali nei Mercati Emergenti spesso sono caratterizzati da un'elevata volatilità. Le modifiche che subiscono questi prezzi sono dovute fra l'altro ai tassi d'interesse, ad un rapporto domanda e offerta in trasformazione, a forze che agiscono sul mercato dall'esterno (con particolare riferimento a importanti partner commerciali), ai programmi commerciali, fiscali e di politica monetaria, alla politica portata avanti dai governi, così come agli eventi economici e politici internazionali.

Nei mercati emergenti lo sviluppo dei mercati dei titoli si trova ancora in gran parte allo stadio iniziale, il che può provocare rischi e pratiche (come ad esempio una più elevata volatilità) solitamente non presenti sui mercati dei valori mobiliari più sviluppati, che possono influenzare negativamente il valore dei titoli quotati nelle borse di questi paesi. Inoltre i mercati dei Paesi Emergenti sono spesso caratterizzati da illiquidità presente sotto forma di un basso turnover dei valori mobiliari quotati.

È importante tenere presente che in tempi di stagnazione economica i tassi di cambio, i titoli e altri valori patrimoniali dei Mercati Emergenti vengono interessati dalle vendite con maggiore probabilità rispetto ad altre forme di investimento che presentano un rischio inferiore, sulla scia di "una fuga verso la qualità", e che il loro valore può diminuire di conseguenza.

Investimenti in Russia

Se previsto nella rispettiva sezione specifica del prospetto di un determinato comparto, i comparti possono investire, nell'ambito della rispettiva politica d'investimento, in titoli negoziati sulla Moscow Exchange (MICEX-RTS). La suddetta borsa è un mercato riconosciuto e regolamentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, della Legge del 2010. Informazioni aggiuntive sono elencate nella relativa sezione specifica del prospetto.

Rischio di deposito e rischio di registrazione in Russia

Benché l'impegno sui mercati azionari russi sia ben coperto mediante l'utilizzo di GDR e ADR, i singoli comparti potranno investire in valori mobiliari, conformemente alla propria politica d'investimento, che potrebbero richiedere l'impiego di servizi di custodia e/o di deposito locali. Attualmente la prova della proprietà legale su azioni in Russia viene approntata sotto forma di contabilizzazione dell'operazione.

L'importanza del Registro dei detentori di azioni per la procedura di deposito e di registrazione è decisiva. I funzionari addetti alla registrazione non sottostanno a effettivi controlli pubblici, pertanto esiste la possibilità che il comparto perda la propria registrazione per dolo, negligenza o pura disattenzione. Inoltre, nella prassi non si è provveduto né si sta provvedendo a ottemperare strettamente alla normativa vigente in Russia, in base alla quale le società con più di 1.000 detentori di azioni devono disporre di funzionari addetti alla registrazione propri e indipendenti che adempiano ai criteri legalmente prescritti. A causa della suddetta mancanza di indipendenza, potenzialmente l'amministrazione di una società può influire sensibilmente sulla composizione dei detentori di azioni della stessa società d'investimento di capitali.

Alterazioni o distruzioni del registro potrebbero danneggiare in modo sostanziale la quota in possesso del comparto di azioni corrispondenti della Società d'investimento o, in alcuni casi, addirittura annullare la medesima quota di possesso. Né il comparto, né il gestore del fondo, né la banca depositaria, né la Società di Gestione, né il Consiglio di Amministrazione della Società d'investimento (Consiglio di Amministrazione), né uno degli uffici di distribuzione hanno la possibilità di rilasciare assicurazioni o garanzie o di fornire garanzie per le azioni o i servizi del funzionario addetto alla registrazione. Questo rischio è a carico del comparto.

Attualmente la legislazione russa non contempla misure disciplinanti il concetto di "acquirente in buona fede", presente invece di consueto nella legislazione occidentale. Di conseguenza, in conformità alla legge russa, l'acquirente di titoli (ad eccezione di strumenti di liquidità e di strumenti al portatore), accetta tali titoli con riserva di possibili limitazioni al diritto di proprietà, che potrebbero sussistere per quanto riguarda il loro venditore o il loro precedente proprietario. La Russian Federal Commission for Securities

and Capital Markets sta lavorando ad una bozza di legge disciplinante il concetto di "acquirente in buona fede". Non esiste però alcuna garanzia che tale legge potrà essere applicata retroattivamente agli acquisti di azioni effettuati in precedenza dal comparto. Dunque, al momento attuale è possibile che la proprietà delle azioni di un comparto possa essere contestata da un precedente proprietario da cui sono state acquistate le azioni: un'eventualità che danneggerebbe il valore del patrimonio del comparto in questione.

Rischio delle controparti

Per la Società d'investimento possono presentarsi rischi in conseguenza di un vincolo contrattuale assunto con un'altra parte (una "controparte"). In questo caso vi è il rischio che la controparte non sia più in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Questi rischi possono pregiudicare la performance del comparto e pertanto influire negativamente sul valore delle azioni e sul capitale investito dall'investitore.

La stipulazione di contratti OTC ("over-the-counter") può esporre il comparto a rischi collegati alla solvibilità delle controparti e alla loro capacità di rispettare le condizioni dei suddetti contratti. Allo stesso modo, il rispettivo comparto può ad esempio attivare contratti futures, opzioni e swap o impiegare altre tecniche derivate come, ad esempio, i total return swap, con cui il comparto si espone al rischio che le controparti non ottemperino agli obblighi derivanti da un determinato contratto.

In caso di bancarotta o insolvenza di una controparte, il comparto potrebbe registrare ritardi nella liquidazione della posizione con perdite significative, tra cui la perdita di valore dei propri investimenti nel periodo in cui il comparto si adopera per far valere i propri diritti, l'impossibilità di realizzare utili sui propri investimenti nello stesso periodo e commissioni e spese applicate nell'esercizio dei propri diritti. Esiste anche la possibilità che i contratti e le tecniche derivate applicate vengano entrambi estinti per, ad esempio, bancarotta, sopraggiunta illegalità o per modifiche apportate alle normative fiscali o contabili rispetto a quelle esistenti al momento della stipula del contratto.

I comparti possono partecipare a transazioni su mercati "over-the-counter" e interdealer. Chi partecipa ai suddetti mercati non è in genere sottoposto a valutazioni del credito e a vigilanza prudenziale come nel caso di membri di mercati "basati sulle borse". Qualora un comparto investa in swap, in strumenti derivati o sintetici o in altre transazioni "over-the-counter" nei suddetti mercati, si assumerà il rischio di credito delle controparti e il rischio del mancato regolamento dell'operazione. I suddetti rischi possono essere sostanzialmente diversi rispetto a quelli legati alle transazioni effettuate sulle borse, generalmente supportate dalle garanzie degli istituti di compensazione, da valutazioni giornaliere di

mercato, dal regolamento delle transazioni, dalla custodia separata e dai requisiti minimi di capitale applicabili agli intermediari. Le transazioni eseguite direttamente tra due controparti in genere non beneficiano delle suddette protezioni.

Questo espone il comparto al rischio che la controparte non sia in grado di liquidare una transazione, in conformità ai termini e alle condizioni stabilite, per una disputa sui termini del contratto (secondo criteri più o meno di buona fede) o per un problema di credito o di liquidità, con conseguente perdita da parte del comparto stesso. Il suddetto "rischio di controparte" è accentuato nel caso di contratti con scadenze lunghe, periodo in cui possono sopraggiungere eventi che comportano l'inadempimento della controparte, o nel caso in cui il fondo abbia concentrato le proprie operazioni su un'unica o su un numero ridotto di controparti.

Inoltre, in caso di insolvenza, nel momento in cui vengono eseguite transazioni sostitutive, il comparto potrebbe essere soggetto a oscillazioni negative dei mercati. Non esistono limitazioni secondo cui un comparto non debba eseguire transazioni con una controparte in particolare o concentrare parte o tutte le proprie operazioni su un'unica controparte. La capacità dei comparti di effettuare operazioni con un'unica o con diverse controparti, la mancanza di qualsiasi valutazione indipendente e significativa delle capacità finanziarie delle suddette controparti e l'assenza di un mercato regolamentato che faciliti la liquidazione delle operazioni possono aumentare le possibilità di perdita dei comparti.

Rischi legati alle operazioni di prestito titoli e ai contratti di pronti contro termine (inverso)

Se la controparte in un'operazione di pronti contro termine (inverso) o di prestito titoli dovesse essere insolvente, il comparto potrebbe subire una perdita tale che i proventi derivanti dalla vendita dei titoli sottostanti e/o di altri collateral di cui il comparto è in possesso, relativamente alle operazioni di prestito titoli o di pronti conto termine attivi, risulterebbero inferiori rispetto al prezzo di rimborso o, a seconda dei casi, del valore dei titoli sottostanti. Inoltre, in caso di bancarotta o eventi simili della controparte di un'operazione di pronti contro termine (inverso) o di prestito titoli o la sua incapacità di far fede ai propri obblighi alla data di rimborso, il comparto può subire perdite, tra cui la perdita degli interessi o del capitale dei titoli, incorrendo inoltre nei costi associati al ritardo e all'esecuzione dell'operazione di pronti contro termine (inverso) o di prestito titoli. Sebbene si preveda che il ricorso alle operazioni di pronti contro termine, pronti contro termine (inverso) e prestito titoli non abbiano in genere un impatto sostanziale sulla performance di un comparto, l'uso delle suddette tecniche può produrre un effetto significativo, positivo o negativo, sul NAV del comparto.

Rischi associati alla ricezione della garanzia

La Società d'investimento può ricevere garanzie per le operazioni in derivati OTC, le operazioni di prestito titoli e le operazioni di pronti contro termine (inverso). Il valore dei derivati, come quello dei titoli concessi in prestito e venduti, può aumentare. Di conseguenza la garanzia ricevuta potrebbe non essere più sufficiente per coprire interamente la richiesta della Società d'investimento per il pagamento o il rimborso della garanzia a una controparte.

La Società d'investimento può depositare una garanzia in contanti in conti bloccati oppure può investire in titoli di stato ad alto potenziale o in fondi del mercato monetario con scadenza a breve termine. L'istituto di credito custode dei depositi può tuttavia diventare insolvente e la performance dei titoli di stato e dei fondi del mercato monetario possono essere negative. Al completamento della transazione, la garanzia depositata o investita potrebbe non essere più disponibile interamente, sebbene la Società d'investimento sia obbligata a rimborsare in qualsiasi momento l'importo garantito iniziale. Di conseguenza, la Società d'investimento può essere obbligata ad aumentare la garanzia fino all'importo garantito e a compensare le perdite in cui sono incorsi il deposito o l'investimento della garanzia.

Rischi associati alla gestione della garanzia

La gestione della garanzia richiede l'utilizzo di sistemi e di determinate definizioni di processo. La mancata riuscita dei processi, nonché eventuali errori umani o di sistema a livello della Società d'investimento o di terze parti in relazione alla gestione della garanzia potrebbero comportare il rischio che i titoli che costituiscono la garanzia perdano valore e non siano più sufficienti a coprire interamente la richiesta della Società d'investimento per il pagamento o il trasferimento della garanzia a una controparte.

Politica d'investimento

Il patrimonio di ogni comparto viene investito secondo il principio della diversificazione del rischio e ai sensi dei criteri della politica d'investimento riportata nella sezione specifica di questo prospetto, nonché conformemente alle opportunità d'investimento e ai limiti agli investimenti della clausola 3 di questo prospetto, sezione generale.

Benchmark della performance

Un comparto può usare un indice finanziario come benchmark della performance solo come termine di confronto e non tenterà di replicare le posizioni di investimento del suddetto indice. Se un comparto usa un indice di riferimento per la performance è possibile trovare maggiori informazioni nella sezione specifica del prospetto. Se un indice finanziario viene usato per scopi legati alla strategia d'investimento, la politica d'investimento del relativo comparto

rispecchierà il suddetto approccio (fare riferimento alla sezione "Uso degli indici finanziari" del presente prospetto).

Tecniche per una gestione efficace del portafoglio

Secondo la circolare CSSF 14/592 la Società d'investimento può usare tecniche di gestione efficienti del portafoglio. Tra queste figurano le operazioni su derivati, inclusi i total return swap, nonché le operazioni di finanziamento tramite titoli, in particolare operazioni di prestito titoli e operazioni di pronti contro termine (inverso). Attualmente non vengono utilizzate operazioni di finanziamento tramite titoli diverse da quelle qui indicate, come ad esempio operazioni di marginazione, operazioni buy-sell back o sell-buy back. Se in futuro la Società d'investimento farà uso di tali operazioni di finanziamento tramite titoli, il prospetto verrà opportunamente modificato.

Il ricorso a total return swap e operazioni di finanziamento tramite titoli avviene in conformità alle disposizioni di legge stabilite, in particolare, dal Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il Regolamento (UE) 648/2012 (il "Regolamento SFT").

Utilizzo di derivati

Il rispettivo comparto può (a condizione che venga utilizzato un sistema di gestione del rischio adeguato) investire in qualsiasi tipo di strumento derivato conforme alla Legge del 2010 legato al patrimonio che il comparto può acquistare o agli indici finanziari, ai tassi di interesse, ai tassi di cambio o alle valute. Sono inclusi, in particolare, le opzioni, i contratti financial futures e gli swap (inclusi i total return swap), nonché combinazioni degli stessi. Il loro uso non è necessariamente limitato alla copertura del patrimonio del comparto, ma può anche rientrare nella politica d'investimento.

I derivati verranno negoziati nell'ambito dei limiti d'investimento ai fini di un'efficiente gestione del patrimonio del comparto, delle scadenze e dei rischi degli investimenti.

Swap

La Società d'investimento può, per conto del relativo comparto e nel rispetto dei criteri di investimento, stipulare, tra le altre, le seguenti operazioni di swap:

- swap su tassi d'interesse,
- swap su valute,
- equity swap,
- credit default swap o
- total return swap.

Le operazioni di swap sono contratti di scambio che prevedono lo scambio tra le controparti di valori patrimoniali o rischi sottostanti alla relativa transazione.

Total Return Swap

Un total return swap è un derivato tramite cui una controparte trasferisce a un'altra controparte il rendimento totale di una passività di riferimento, inclusi i proventi derivanti da interessi e oneri, utili e perdite dalle fluttuazioni dei prezzi, nonché perdite di crediti.

Nel caso in cui un comparto usi total return swap o altri derivati con caratteristiche simili con un impatto sostanziale sull'implementazione della strategia d'investimento del comparto stesso, maggiori informazioni su eventuali problematiche legate alla strategia sottostante o alla controparte saranno disponibili nella sezione specifica del prospetto e nel rendiconto annuale.

Swaption

Le swaption sono opzioni su swap. Una swaption è il diritto, ma non l'obbligo, di subentrare in un determinato momento o entro una determinata scadenza in uno swap con condizioni esattamente specificate.

Credit default swap

I credit default swap sono derivati del credito che permettono di trasferire ad altri un potenziale volume di insolvenze. Come contropartita all'assunzione del rischio di insolvenza, il venditore del rischio (ossia l'acquirente della copertura) riconosce un premio alla propria controparte.

Per il resto vale quanto detto per gli swap.

Valore sottostante dinamico sintetico (Synthetic Dynamic Underlying – SDU)

Il rispettivo comparto può utilizzare SDU qualora (a) sia stato approntato un idoneo sistema di gestione del rischio e (b) tale investimento sia conforme alla politica di investimento relativa e alle limitazioni agli investimenti di tale comparto. In tal caso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 41, paragrafo 1, lettera g), della Legge del 2010, il comparto interessato può partecipare, attraverso strumenti specifici quali swap e strumenti a termine, alle performance di un portafoglio sintetico teoricamente comprensivo di taluni strumenti cash, transazioni in derivati del credito e altri investimenti. Qualora il portafoglio sintetico sia comprensivo di componenti derivati, si garantirà che il valore sottostante di tali componenti derivati contenga esclusivamente patrimoni che si qualifichino per un fondo di investimento conforme alla direttiva UCITS e successive modifiche. Il portafoglio sintetico verrà gestito da un istituto finanziario di prim'ordine, che determinerà la composizione del portafoglio e i soggetti vincolati alle linee guida chiaramente definite del portafoglio. Si garantirà che la valutazione del patrimonio

sintetico del fondo avvenga al tempo del cut-off del rispettivo comparto o successivamente e che vengano pubblicate relazioni sul rischio. Questi investimenti devono inoltre essere conformi all'articolo 43, paragrafo 1, della Legge del 2010 e all'articolo 8 del Regolamento del Granducato dell'8 febbraio 2008.

Strumenti finanziari garantiti da titoli
Il relativo comparto può acquistare gli strumenti finanziari precedentemente descritti se sono stati garantiti con titoli. Le operazioni che hanno per oggetto strumenti finanziari possono essere detenute anche solo parzialmente da titoli (ad esempio obbligazioni con warrant). Le presenti indicazioni riguardanti le opportunità e i rischi sono valide per tali strumenti finanziari garantiti, considerando tuttavia che il rischio di perdita per gli strumenti finanziari garantiti è limitato al valore del titolo.

Operazioni su derivati OTC

Il comparto relativo può effettuare sia operazioni con derivati che sono quotati ufficialmente in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato sia le cosiddette operazioni over-the-counter (OTC). Viene applicata una procedura che consente una valutazione precisa e indipendente del valore dei derivati OTC.

Operazioni di prestito titoli e operazioni di pronti contro termine (inverso) (operazioni di finanziamento tramite titoli)

Alla Società d'investimento è concesso di trasferire titoli dal proprio patrimonio alla controparte per un periodo di tempo determinato, dietro compensazione ai prezzi di mercato. La Società d'investimento garantisce di essere in grado, in qualsiasi momento, di rientrare in possesso di qualsiasi titolo concesso in prestito o di recedere da qualsiasi contratto di prestito titoli sottoscritto.

a) Operazioni di prestito titoli

Salvo ulteriori limitazioni dovute alle politiche d'investimento di un comparto specifico, secondo quanto descritto dalle sezioni specifiche riportate di seguito, la Società d'investimento può effettuare operazioni di prestito titoli. Le limitazioni applicabili sono indicate nella circolare CSSF 08/356 e sue successive modifiche. Come regola generale, le operazioni di prestito titoli possono essere effettuate soltanto relativamente ai valori patrimoniali idonei secondo la Legge del 2010 e i principi d'investimento del comparto.

Tali transazioni possono essere effettuate per realizzare uno o più dei seguenti obiettivi:

(i) riduzione del rischio, (ii) riduzione del costo e (iii) generazione di capitale o proventi aggiuntivi con un livello di rischio congruo con il profilo di rischio del relativo comparto e le regole di diversificazione del rischio applicabili. In condizioni normali, fino all'80% dei titoli del comparto può essere trasferito alle controparti

tramite le operazioni di prestito titoli. A seconda della domanda del mercato, tuttavia, la Società d'investimento si riserva il diritto di trasferire fino al 100% dei titoli di un comparto a controparti come prestito. Una panoramica dei tassi di utilizzo correnti effettivi è disponibile sul sito Web della Società di Gestione all'indirizzo funds.deutscheam.com/lu. Le operazioni di prestito e di prestito titoli possono riguardare il comparto interessato, a condizione che (i) il loro volume sia mantenuto a un livello adeguato o che la Società d'investimento o il gestore del comparto siano autorizzati a chiedere la restituzione dei titoli oggetto dell'operazione di prestito in modo tale da consentire al comparto di adempiere in qualunque momento i suoi obblighi di rimborso e (ii) che tali operazioni non mettano a repentaglio la gestione del patrimonio del comparto conformemente alla sua politica d'investimento. Tali rischi sono evidenziati dal processo di gestione dei rischi della Società di Gestione.

La Società d'investimento o il gestore del comparto interessato possono effettuare operazioni di prestito titoli a condizione che rispettino le regole seguenti:

- (i) La Società d'investimento può effettuare operazioni di prestito titoli soltanto ricorrendo a un sistema standardizzato, organizzato da un istituto di compensazione riconosciuto, oppure attraverso un istituto finanziario di prim'ordine soggetto a regole di vigilanza prudenziale riconosciute dalla CSSF come equivalenti a quelle stabilite dal diritto comunitario e che sia specializzato in questo tipo di transazioni.
- (ii) Il mutuatario dei titoli deve essere soggetto a regole di vigilanza prudenziale, ritenute dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario.
- (iii) Il rischio di insolvenza della singola controparte (che, al fine di evitare qualunque malinteso, può essere ridotto con il ricorso a garanzie) derivante da una o più operazioni di prestito titoli non può superare il 10% del patrimonio del relativo comparto quando la controparte è un istituto finanziario disciplinato dall'articolo 41, paragrafo 1, lettera f), della Legge del 2010 o il 5% del suo patrimonio in tutti gli altri casi.

La Società d'investimento renderà nota la valutazione globale dei titoli oggetto del prestito nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale.

Le operazioni di prestito titoli possono essere eseguite anche sinteticamente ("operazioni di prestito titoli sintetiche"). Si ha un prestito sintetico in titoli quando un titolo che fa parte di un comparto viene venduto a una controparte al prezzo attuale di mercato. La vendita viene effettuata a condizione che il comparto acquisti contemporaneamente dalla controparte un'opzione garantita per iscritto senza alcuna leva che autorizza tale comparto a esigere in futuro la

consegna di titoli dello stesso tipo, qualità e quantità corrispondenti a quelli venduti. Il prezzo dell'opzione ("prezzo dell'opzione") corrisponde al prezzo attuale di mercato della vendita dei titoli al netto (a) della tassa sui prestiti in titoli, (b) dei ricavi (ad esempio dividendi, pagamenti di interessi, corporate action) sui titoli che in caso di esercizio dell'opzione possono essere reclamati, e (c) dei costi di esercizio associati all'opzione. L'esercizio dell'opzione ha luogo nel corso di validità del prezzo di esercizio. Se nel corso di validità dell'opzione il titolo che sta alla base del prestito sintetico viene venduto a motivo della modifica della strategia d'investimento, questa operazione può realizzarsi mediante la vendita dell'opzione al prezzo prevalente di mercato e al netto dei costi di esercizio.

Le operazioni di prestito titoli possono essere concluse, in base ai casi, con riferimento alle singole classi di azioni, tenuto conto delle caratteristiche specifiche di tale classe di azioni e/o dei suoi investitori, compreso qualunque diritto a proventi o garanzie legati a tali operazioni di prestito titoli che nascano a livello di tale specifica classe di azioni.

b) Operazioni di pronti contro termine (inverso)

Fatto salvo quanto diversamente disposto per un comparto specifico, secondo quanto descritto dalle sezioni specifiche riportate di seguito, la Società d'investimento può concludere (i) operazioni di pronti contro termine, che consistono nella compravendita di titoli con la clausola che riserva al venditore il diritto o l'obbligo di riacquistare dall'acquirente i titoli venduti, a un prezzo e a un termine specificati dalle due parti nel loro accordo contrattuale e (ii) operazioni di pronti contro termine (inverso), che consistono in un'operazione a termine alla scadenza della quale il venditore (controparte) ha l'obbligo di riacquistare i titoli venduti e la Società d'investimento ha l'obbligo di restituire i titoli ricevuti nel quadro dell'operazione (collettivamente le "operazioni di pronti contro termine"). Tali transazioni possono essere effettuate per realizzare uno o più dei seguenti obiettivi: (i) generazione di ricavi aggiuntivi; e (ii) investimenti a breve termine gestiti da garanzie. In queste transazioni, fino al 50% dei titoli detenuti da un comparto può essere normalmente trasferito a un compratore, nel caso di operazioni di pronti contro termine; inoltre, nei limiti dei termini dell'investimento applicabili, i titoli possono essere ricevuti in cambio di contanti, nel caso di operazioni di pronti contro termine (inverso).

A seconda della domanda del mercato, tuttavia, la Società d'investimento si riserva il diritto di trasferire fino al 100% dei titoli di un comparto a un compratore, nel caso di operazioni di pronti contro termine, o di ricevere titoli in cambio di contanti, nel caso di operazioni di pronti contro termine (inverso) nei limiti dei termini dell'investimento applicabili.

La Società di Gestione fornirà, su richiesta, informazioni sulla proporzione prevista degli AuM soggetti a tali transazioni.

La Società d'investimento può agire sia in veste di acquirente che di venditore nelle operazioni di pronti contro termine, oppure in una serie di operazioni di pronti contro termine che proseguono nel tempo. Il suo coinvolgimento in tali operazioni deve però seguire le seguenti regole:

- (i) La Società d'investimento può acquistare e vendere titoli ricorrendo a un'operazione di pronti contro termine, solo a condizione che la controparte di tali operazioni sia soggetta a regole di vigilanza prudenziale ritenute dalla CSSF equivalenti a quelle prescritte dal diritto comunitario.
- (ii) Il rischio di insolvenza della singola controparte (che, al fine di evitare qualunque malinteso, può essere ridotto con il ricorso a garanzie) derivante da una o più operazioni di pronti contro termine non può superare il 10% del patrimonio del relativo comparto quando la controparte è un istituto finanziario disciplinato dall'articolo 41, paragrafo 1, lettera f), della Legge del 2010, o il 5% del suo patrimonio in tutti gli altri casi.
- (iii) Per la durata di un'operazione di pronti contro termine in cui la Società d'investimento agisca in veste di acquirente, quest'ultima non può vendere i titoli oggetto del contratto, né prima che il diritto di riacquistare tali titoli sia stato esercitato dalla controparte, né prima che il termine per il riacquisto sia scaduto, tranne nella misura in cui disponga di altri mezzi di copertura.
- (iv) I titoli acquisiti dalla Società d'investimento nel quadro delle operazioni di pronti contro termine devono essere conformi alla politica d'investimento del comparto pertinente e alle limitazioni previste per gli investimenti e devono limitarsi a:
 - certificati bancari a breve termine o titoli del mercato monetario, secondo la definizione fornita nella direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007;
 - obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE o dai suoi enti territoriali, ovvero da istituti sovranazionali e imprese di natura comunitaria (UE), regionale o mondiale;
 - azioni o quote emesse da UCI del mercato monetario, che calcolano giornalmente il valore netto del patrimonio e alle quali viene assegnato un rating AAA o equivalente;
 - obbligazioni emesse da emittenti non governativi che offrano una liquidità adeguata e
 - azioni ammesse o negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea o in una Borsa valori di uno Stato membro dell'OCSE, a condizione che tali azioni siano incluse nel listino principale.

La Società d'investimento renderà noto l'importo totale delle operazioni di pronti contro termine alla data di pubblicazione delle sue relazioni annuali e semestrali.

Le operazioni di pronti contro termine possono essere concluse, in base ai casi, con riferimento alle singole classi di azioni, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di tali classi e/o dei suoi investitori, compreso qualunque diritto a proventi o garanzie legati a tali operazioni di pronti contro termine che nasca a livello della suddetta classe di azioni.

Scelta della controparte

La conclusione di operazioni su derivati OTC, ad esempio total return swap, operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine, è consentita esclusivamente con istituti di credito o istituti di servizi finanziari sulla base di contratti quadro standardizzati. Le controparti, a prescindere dalla loro forma giuridica, devono essere sottoposte a supervisione costante da parte di un ente pubblico, essere solventi e disporre della struttura organizzativa e delle risorse necessarie per fornire i servizi. In generale, la sede di tutte le controparti si trova in uno dei paesi membri dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) o del G-20 oppure a Singapore. Alla controparte stessa o alla società madre, inoltre, deve essere assegnato un rating di investimento grade da parte di una delle principali agenzie di rating.

Politica riguardante le garanzie per transazioni in derivati OTC e tecniche di gestione efficace del portafoglio

La Società d'investimento può ricevere garanzie per le operazioni in derivati OTC e le operazioni di pronti contro termine (inverso) con l'obiettivo di limitare i rischi di controparte. Nell'ambito delle operazioni di prestito titoli, la Società d'investimento deve ricevere garanzie il cui valore, per la durata del contratto di prestito, sia pari ad almeno il 90% della valutazione globale dei titoli concessi in prestito (inclusi gli interessi, i dividendi e potenziali altri diritti, oltre alle riduzioni o ai quantitativi minimi di trasferimento eventualmente concordati).

La Società d'investimento può accettare qualsiasi tipo di garanzia che corrisponda, in particolare, alle regole stabilite dalle circolari CSSF 08/356, 11/512, 14/592 e successive modifiche.

I. In caso di operazioni di prestito titoli, tale garanzia deve essere ricevuta prima o contemporaneamente al trasferimento dei titoli concessi in prestito. Quando i titoli sono concessi in prestito ricorrendo a intermediari, il loro trasferimento può avvenire prima della ricezione della garanzia, qualora l'intermediario interessato garantisca il buon fine della transazione. L'intermediario può fornire la garanzia in luogo del mutuatario.

II. In linea di principio, la garanzia per le operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine (inverso) e in derivati OTC (ad eccezione dei contratti a termine su valute) deve essere fornita sotto forma di:

- liquidità come nel caso di contanti, depositi bancari a breve e titoli del mercato monetario (secondo quanto stabilito dalla direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007), lettere di credito e garanzie a prima richiesta emesse da un istituto di credito di prim'ordine non affiliato alla controparte e/o valori mobiliari obbligazionari, indipendentemente dal termine residuo, emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o dalle sue autorità locali o da istituti sovranazionali e imprese di natura comunitaria, regionale o mondiale;
- azioni o quote emesse da UCI del mercato monetario, che calcolano giornalmente il valore netto del patrimonio e hanno un rating di AAA o equivalente;
- azioni o quote emesse da UCITS che investono principalmente in obbligazioni/azioni menzionate nei due punti seguenti;
- obbligazioni, indipendentemente dal termine residuo, emesse o garantite da emittenti di prim'ordine che offrono una liquidità adeguata o
- azioni ammesse o negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea o in una Borsa valori di uno Stato membro dell'OCSE, a condizione che tali azioni siano incluse nel listino principale.

III. La garanzia fornita in qualunque forma diversa dai contanti o da azioni di un UCI/UCITS deve provenire da un'entità non affiliata alla controparte.

Qualsiasi garanzia ricevuta in forma diversa da contanti, deve essere caratterizzata da elevata liquidità e negoziata in un mercato regolamentato o nell'ambito di un sistema di negoziazione multilaterale con prezzi trasparenti, in modo che possa essere venduta rapidamente a un prezzo che sia vicino alla valutazione pre-vendita. Inoltre, la garanzia ricevuta deve soddisfare le disposizioni dell'articolo 56 della direttiva UCITS.

IV. Quando la garanzia fornita in contanti espone la Società d'investimento a un rischio nei confronti del fiduciario di tale garanzia, l'esposizione è soggetta al limite del 20% di cui all'articolo 43, paragrafo 1, della Legge del 2010. Inoltre, tale garanzia non deve essere custodita dalla controparte, salvo il caso in cui sia giuridicamente tutelata contro le eventuali conseguenze di un inadempimento di quest'ultima.

V. La garanzia fornita in forma diversa dai contanti non viene custodita dalla controparte, salvo il caso in cui sia adeguatamente separata dal patrimonio di quest'ultima.

VI. La garanzia fornita deve essere adeguatamente diversificata in relazione a emittenti, paesi e mercati. Se la garanzia soddisfa una serie di criteri, come gli standard di liquidità, la valutazione, la solvibilità dell'emittente, la correlazione e la diversificazione, può essere in grado di controbilanciare l'investimento lordo della controparte. Se la garanzia viene compensata, il suo valore può diminuire di una percentuale specifica in base all'instabilità del prezzo della garanzia stessa (lo "scarto di garanzia") e assorbirà le oscillazioni nel breve termine del valore del contratto e del collaterale. In generale, la garanzia in contanti non è soggetta a uno scarto. Il criterio della diversificazione in riferimento alla concentrazione degli emittenti deve essere contemplato se il comparto riceve dalla controparte delle transazioni in derivati OTC o delle transazioni con tecniche di gestione del portafoglio efficienti un paniere di collateralizzati con un'esposizione massima, per un dato emittente, pari al 20% del proprio valore. Quando il comparto è esposto a diverse controparti, i diversi panieri relativi alle garanzie devono essere aggregati per calcolare il limite di esposizione del 20% del singolo emittente.

VII. La Società d'investimento adotta una strategia per la valutazione delle decurtazioni applicate ai valori patrimoniali accettati come garanzia ("strategia sulle decurtazioni"). Le decurtazioni applicate alla garanzia possono fare riferimento a:

- a) l'affidabilità creditizia della controparte;
- b) la liquidità della garanzia;
- c) l'instabilità del prezzo;
- d) la solvibilità dell'emittente e/o
- e) il paese o il mercato in cui viene negoziata la garanzia.

In generale, la garanzia ricevuta per operazioni su derivati OTC è soggetta a uno scarto minimo di garanzia del 2%, ad es. titoli di stato a breve termine con un rating eccellente. Di conseguenza, il valore della suddetta garanzia deve essere superiore al valore dei titoli garantiti di almeno il 2%, ottenendo così un rapporto di "overcollateralization" di almeno il 102%. Per i titoli con scadenze più lunghe o emessi da emittenti con rating inferiore lo scarto di garanzia può raggiungere il 33% e il rapporto di "overcollateralization" diventa pari al 133%. In generale, la "overcollateralization" relativa alle operazioni su derivati OTC è compresa nei seguenti valori:

Operazioni su derivati OTC

Rapporto di "overcollateralization"	dal 102% al 133%
--	------------------

Nelle operazioni di prestito titoli, l'eccellente solvibilità della controparte e della garanzia possono prevenire l'applicazione di uno scarto di garanzia del collaterale. Per le azioni e altri titoli con un rating inferiore possono essere tuttavia richieste decurtazioni maggiori, prendendo sempre in considerazione l'affidabilità creditizia

della controparte. In generale, la "overcollateralization" relativa alle operazioni di prestito titoli è compresa nei seguenti valori:

Operazioni di prestito titoli

Rapporto di "overcollateralization" richiesto per i titoli di stato con una solvibilità eccellente	dal 103% al 105%
Rapporto di "overcollateralization" richiesto per i titoli di stato con un rating investment grade inferiore	dal 103% al 115%
Rapporto di "overcollateralization" richiesto per obbligazioni societarie con una solvibilità eccellente	105%
Rapporto di "overcollateralization" richiesto per obbligazioni societarie con un rating investment grade inferiore	dal 107% al 115%
Rapporto di "overcollateralization" richiesto per Blue Chips e Mid Caps	105%

VIII. L'adeguatezza delle decurtazioni applicate viene verificata con regolarità (almeno una volta all'anno) e, se necessario, vengono apportate eventuali modifiche.

IX. La Società d'investimento o i suoi delegati procederanno quotidianamente alla valutazione della garanzia ricevuta. Qualora il valore della garanzia già concessa appaia insufficiente rispetto all'importo da coprire, la controparte fornirà quanto prima una garanzia aggiuntiva. Se opportuno, saranno applicati margini di sicurezza, per tenere conto dei rischi di cambio o dei rischi di mercato relativi ai valori mobiliari accettati in garanzia.

La garanzia ammessa alla negoziazione su una Borsa valori o ammessa su un altro mercato organizzato o incluso in esso, viene valutata al prezzo di chiusura del giorno prima della valutazione o, se disponibile, al prezzo di chiusura del giorno della valutazione. La valutazione della garanzia viene eseguita in base al principio di ottenere un valore vicino a quello di mercato.

X. La garanzia viene custodita dalla banca depositaria o sub-depositaria della stessa. La garanzia in contanti in forma di depositi bancari può essere depositata in conti bloccati dalla banca depositaria della Società d'investimento o da un'altro istituto di credito con il consenso della banca depositaria, a condizione che questo altro istituto di credito sia soggetto a vigilanza da parte di un'autorità competente e non sia legato al prestatore delle garanzie.

Si garantirà che la Società d'investimento possa far valere i propri diritti sulla garanzia, nel caso si verifichi un evento che ne richieda l'esecuzione, ossia la garanzia sarà sempre disponibile, direttamente oppure con l'intermediazione di un istituto finanziario di prim'ordine o di una società interamente controllata da tale istituto, in modo che la Società d'investimento possa acquisire o realizzare senza indugio i valori patrimoniali concessi in garanzia, qualora la controparte non adempia l'obbligo di restituire i titoli in prestito.

XI. Il reinvestimento della garanzia in contanti può essere eseguito esclusivamente in titoli di stato ad alto potenziale o in fondi del mercato monetario con scadenza a breve termine. La garanzia in contanti può inoltre essere investita mediante operazioni di pronti contro termine (inverso) con un istituto di credito se il recupero del saldo maturato è garantito in qualsiasi momento. La garanzia in titoli non può invece essere venduta né concessa in garanzia o in pegno.

XII. Un comparto con una garanzia per almeno il 30% del proprio patrimonio valuterà il livello di rischio attraverso stress test periodici, eseguiti in condizioni di liquidità normali e straordinarie, con l'obiettivo di valutare le conseguenze di eventuali variazioni del valore di mercato e il rischio di liquidità legato alla garanzia stessa. La politica dello stress test della liquidità deve prevedere le seguenti operazioni:

- a) pianificazione di analisi degli scenari dello stress test, tra cui calibratura, certificazione e analisi di sensitività;
- b) approccio empirico alla valutazione delle ripercussioni, tra cui il backtesting delle stime dei rischi legati alla liquidità;
- c) frequenza dei report e soglia/e di tolleranza di limiti/perdite e
- d) interventi di mitigazione per contenere le perdite, tra cui politiche relative a decurtazioni e protezione dai rischi di gap.

Uso degli indici finanziari

Se previsto nella sezione specifica del prospetto, l'obiettivo della politica d'investimento può essere quello di replicare la composizione di un indice specifico facendo ricorso all'effetto leva. L'indice deve tuttavia essere in linea con le seguenti condizioni:

- la composizione dell'indice è sufficientemente diversificata;
- l'indice rappresenta un riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce e
- l'indice è pubblicizzato in modo adeguato.

Nella replica di un indice, la frequenza dell'adeguamento della composizione del paniere dipende dall'indice stesso. In genere, la composizione di un indice viene aggiornata semestralmente, trimestralmente o mensilmente. La replica e l'adeguamento della

composizione dell'indice possono comportare costi aggiuntivi che potrebbero ridurre il valore patrimoniale netto del comparto.

Gestione dei rischi

Nell'ambito dei comparti viene impiegato un processo di gestione dei rischi che consente alla Società di Gestione di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio connesso alle posizioni d'investimento rispetto al profilo di rischio complessivo del portafoglio d'investimento.

La Società di Gestione monitora ogni comparto in conformità ai requisiti del Regolamento 10-04 della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") e, in particolare, della circolare CSSF 11/512 del 30 maggio 2011 e delle "Guidelines on Risk Measurement e the Calculation of Global Exposure e Counterparty Risk for UCITS" (Linee guida sulla misurazione del rischio e sul calcolo dell'esposizione complessiva e del rischio di controparte degli UCITS) del Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR/10-788), nonché della circolare CSSF 14/592 del 30 settembre 2014. La Società di Gestione garantisce per ogni comparto che il rischio complessivo correlato agli strumenti finanziari derivati sarà conforme ai requisiti dell'articolo 42, paragrafo 3, della Legge del 2010. Il rischio di mercato correlato ad ogni comparto non supera il 200% del rischio di mercato del portafoglio di riferimento non contenente derivati (in caso di approccio VaR relativo) o non supera il 20% (in caso di approccio VaR assoluto).

L'approccio di gestione dei rischi utilizzato per il comparto viene indicato nella sezione specifica del prospetto del comparto in questione.

La Società di Gestione si adopera generalmente per garantire che il livello di investimento del comparto, attraverso l'uso di derivati, non sia superiore al doppio del valore del patrimonio di investimento del comparto (in seguito "effetto leva"), fatto salvo quanto diversamente disposto nella sezione specifica del prospetto. L'effetto leva è calcolato utilizzando la somma dell'approccio figurativo (importo assoluto (figurativo) di ogni posizione in derivati divisa per il valore netto attuale del portafoglio). Nel calcolo dell'effetto leva vengono considerati i derivati del portafoglio. Qualsiasi collaterale non viene re-investito e pertanto non viene considerato.

Da notare che questo effetto leva presenta tuttavia delle oscillazioni dovute alle condizioni di mercato e/o cambiamenti di posizioni (tra cui, per citare uno dei fattori, operazioni di copertura in movimenti di mercato sfavorevoli), per cui il livello obiettivo potrebbe essere superato nonostante il costante monitoraggio da parte della Società di Gestione.

L'effetto leva atteso indicato non rappresenta un limite di esposizione aggiuntivo per il comparto.

I comparti, inoltre, hanno la possibilità di prendere a prestito il 10% del loro valore patrimoniale netto nella misura in cui questo prestito sia temporaneo e i proventi da esso derivanti non vengano utilizzati a scopo di investimento.

Un impegno complessivo incrementato in modo corrispondente può aumentare significativamente sia le opportunità che i rischi di un investimento (si veda, in particolare, le note sui rischi del paragrafo "Rischi correlati a operazioni su derivati").

Potenziali conflitti di interesse

I Membri del Consiglio di Amministrazione della Società d'investimento, la Società di Gestione, il gestore del fondo, gli uffici di distribuzione nominati e le persone delegate al collocamento, la banca depositaria, il Transfer Agent, il consulente d'investimento, i detentori di azioni nonché tutte le società affiliate e collegate, i rappresentanti o i delegati degli uffici e delle persone sopra indicate (**persone collegate**) possono:

- effettuare tra di loro qualsiasi tipo di operazione finanziaria e bancaria, come operazioni su derivati, operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine (inverso), nonché altre transazioni, o stipulare contratti relativi, tra l'altro, a investimenti in valori mobiliari o investimenti di una Persona collegata in una società o in un organismo, i cui investimenti sono parte integrante del patrimonio del comparto o che partecipano a detti contratti o transazioni e/o
- per conto proprio o di terzi, investimenti in azioni, valori mobiliari o patrimoniali assimilabili agli elementi costitutivi del patrimonio del comparto e negoziarli e/o
- a proprio nome o a nome di terzi, partecipare alla compravendita di titoli o altri investimenti con la Società d'investimento, insieme o attraverso il gestore del fondo, gli uffici di distribuzione nominati e le persone delegate al collocamento, la banca depositaria, il consulente d'investimento o una società affiliata, una collegata, un rappresentante o un delegato degli uffici sopraindicati.

I valori patrimoniali di ogni comparto possono essere depositati sotto forma di liquidità o di valori mobiliari presso una Persona collegata, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative alla banca depositaria. Le liquidità del patrimonio del comparto potranno essere di volta in volta investite in certificati di deposito emessi da una Persona collegata o in depositi bancari da questa offerti. Anche le operazioni bancarie o assimilabili potranno essere eseguite con o tramite una Persona collegata. Le società del gruppo Deutsche Bank e/o i loro dipendenti,

rappresentanti, le società collegate o affiliate di società del gruppo Deutsche Bank ("appartenenti al gruppo DB") potranno essere i contraenti di transazioni o contratti su derivati della società d'investimento ("contraente"). In alcuni casi, per la valutazione di tali transazioni o contratti su derivati, può essere necessaria una controparte. Tali valutazioni potranno fungere da base di calcolo del valore di determinati valori patrimoniali del patrimonio del comparto. Il Consiglio di Amministrazione è consapevole del fatto che gli appartenenti al gruppo DB, quando diventano contraenti e/o redigono tali valutazioni, possono incorrere in conflitti di interesse. La valutazione verrà adeguata ed eseguita in modo verificabile. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che i suddetti conflitti si possano trattare adeguatamente, partendo dal presupposto che il contraente possieda l'idoneità e la competenza necessarie per la stesura delle valutazioni.

Sulla base degli accordi di volta in volta stipulati, gli appartenenti al gruppo DB potranno anche essere membri del Consiglio di Amministrazione, degli uffici di distribuzione, degli uffici di subdistribuzione o delle banche depositarie, gestori dei fondi o consulenti d'investimento e fornire alla Società d'investimento servizi di sub-deposito. Il Consiglio di Amministrazione è consapevole del fatto che le funzioni svolte dagli appartenenti del gruppo DB nei confronti della Società d'investimento possono originare conflitti di interesse. Tutti gli appartenenti al gruppo DB si sono impegnati in tali evenienze ad adoperarsi nel relativo ambito per la giusta risoluzione di questi conflitti di interesse (ognuno in relazione alle proprie responsabilità e funzioni) e a non pregiudicare gli interessi della Società d'investimento e degli detentori di azioni. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che gli appartenenti al gruppo DB possiedano l'idoneità e la competenza necessarie per ottemperare a tale compito.

Il Consiglio di Amministrazione della Società d'investimento è dell'avviso che gli interessi della Società d'investimento e dei suddetti uffici possano entrare in conflitto e ha pertanto attuato le misure adeguate per prevenire i conflitti di interesse. Nel caso di conflitti di interesse inevitabili, la Società di Gestione della Società d'investimento si adopererà al fine di risolverli in modo equo a favore del comparto o dei comparti. La Società di Gestione intraprenderà tutte le azioni necessarie per creare strutture organizzative e per implementare misure amministrative efficaci al fine di identificare, gestire e monitorare tali conflitti. I membri del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione dovranno inoltre garantire l'adeguatezza di sistemi, controlli e procedure per identificare, monitorare e risolvere i conflitti di interesse.

Per ogni comparto, in riferimento al rispettivo patrimonio, si potranno effettuare operazioni con o tra Persone collegate, a condizione che tali operazioni siano realizzate nel pieno interesse degli investitori.

Particolari conflitti di interesse in relazione alla banca depositaria o sub-depositaria

La Banca depositaria fa parte di un gruppo internazionale di società e aziende che, nell'ambito delle proprie attività quotidiane, operano contemporaneamente per un gran numero di clienti e per proprio conto, il che potrebbe determinare conflitti di interesse effettivi o potenziali. I conflitti di interesse si verificano quando la banca depositaria o una società ad essa affiliata svolgono attività ai sensi del contratto con la banca depositaria o di specifiche norme contrattuali o di altra natura. Tali attività possono comprendere:

- (i) la fornitura di servizi di nominee, gestione, ufficio di registrazione e trasferimento, ricerca, operazioni di prestito titoli, gestione degli investimenti, consulenza finanziaria e/o altri tipi di servizi di consulenza per la Società d'investimento;
- (ii) conclusione di operazioni bancarie, di vendita e negoziazione, incluse operazioni su valute, derivati, operazioni di credito, intermediazione, market making o altre operazioni finanziarie con la Società d'investimento, sia nel proprio interesse, in veste di committente, che per conto di altri clienti.

In relazione alle suddette attività, la banca depositaria o le sue affiliate:

- (i) tenteranno di ottenere profitti da tali attività, hanno il diritto di ricevere e trattenere tali profitti o compensi in qualsiasi forma e non sono tenute a rendere nota alla Società d'investimento la natura o l'importo di tali eventuali profitti o compensi, comprese, provvigioni, commissioni, tariffe, quote di proventi, spread, mark-up, mark-down, interessi, riduzioni, sconti o altri vantaggi ricevuti in relazione a tali attività;
- (ii) possono comprare, vendere, emettere, negoziare o detenere titoli o altri prodotti o strumenti finanziari in veste di committenti, nel proprio interesse, nell'interesse delle loro affiliate o per altri clienti;
- (iii) possono eseguire operazioni di negoziazione di segno uguale o opposto a quello delle transazioni effettuate, anche sulla base di informazioni in loro possesso ma non disponibili alla Società d'investimento;
- (iv) possono fornire servizi uguali o analoghi ad altri clienti, inclusi concorrenti della Società d'investimento;
- (v) possono ricevere dalla Società d'investimento diritti di creditori ed esercitarli.

La Società d'investimento può avvalersi di un'affiliata o della banca depositaria per eseguire operazioni su valute, a pronti o swap per conto della Società d'investimento. In questi casi l'affiliata opera in veste di committente e non di broker, agente o fiduciario della Società d'investimento. L'affiliata cercherà di ottenere profitti da tali transazioni ed è autorizzata a trattenere e non rendere noti tali eventuali profitti

alla Società d'investimento. L'affiliata procede a tali transazioni secondo i termini e le condizioni concordate con la Società d'investimento.

Laddove un'eventuale liquidità appartenente alla Società d'investimento sia depositata presso un'affiliata in qualità di banca, si determina un potenziale conflitto di interessi in relazione agli (eventuali) interessi che l'affiliata può accreditare o addebitare a tale conto e alle commissioni o altri benefici che potrebbe ricavare dal possesso di tale liquidità in qualità di banca e non di fiduciario.

La Società d'investimento potrebbe inoltre essere cliente o controparte della banca depositaria o delle sue affiliate.

Gli eventuali conflitti che possono insorgere dal ricorso a banche subdepositarie da parte della banca depositaria possono essere classificati in quattro ampie categorie:

- (1) conflitti determinati dalla selezione della banca subdepositaria e dalla ripartizione del portafoglio presso più banche subdepositarie che viene influenzata oltre che da criteri di valutazione oggettivi, da (a) fattori di costo, come l'applicazione di commissioni più basse, sconti sulle commissioni o incentivi analoghi, e da (b) intense relazioni commerciali reciproche nell'ambito delle quali la banca depositaria potrebbe operare in virtù del valore commerciale di tali relazioni;
- (2) le banche subdepositarie, affiliate o non affiliate, operano per altri clienti e nel proprio interesse e ciò potrebbe determinare conflitti con gli interessi dei clienti;
- (3) le banche subdepositarie, affiliate o non affiliate, intrattengono con i clienti esclusivamente rapporti indiretti e considerano la banca depositaria come loro controparte, il che potrebbe indurre la banca depositaria ad agire nel proprio interesse o nell'interesse di altri clienti e a svantaggio dei clienti e
- (4) le banche subdepositarie possono vantare diritti di creditori basati sul mercato nei confronti del patrimonio dei clienti e possono essere interessate a esercitarli, in caso di mancato pagamento di transazioni in titoli.

Nell'adempimento dei propri compiti, la banca depositaria dovrà agire in modo onesto, equo, professionale, indipendente e nell'esclusivo interesse della Società d'investimento e dei detentori di azioni.

La Banca depositaria ha separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, l'esecuzione delle proprie funzioni di custodia da altre attività che potrebbero generare conflitti. Il sistema di controlli interni, le linee di reporting distinte, l'assegnazione dei compiti e il reporting gestionale consentono di identificare, gestire e monitorare in modo appropriato potenziali conflitti di interesse e questioni relative alla funzione di custodia. Inoltre, la banca depositaria impone limitazioni contrattuali relative alle banche

subdepositarie a cui ricorre per affrontare alcuni dei potenziali conflitti, assicurare la due diligence e vigilare sulle banche depositarie per garantire un livello di servizio elevato ai clienti da parte di tali uffici. La Banca depositaria fornisce inoltre una regolare rendicontazione sulle attività dei suoi clienti e sui titoli da loro detenuti, sottoponendo le funzioni sottostanti a ispezioni di controllo interne ed esterne. Infine, la banca depositaria svolge le proprie funzioni di custodia in modo separato dalla propria attività aziendale e adotta un codice di comportamento che impone ai dipendenti di operare in modo etico, equo e trasparente nei confronti dei clienti.

Su richiesta la banca depositaria mette a disposizione dei detentori di azioni informazioni aggiornate sulla banca depositaria, sulle sue funzioni, sugli eventuali conflitti che potrebbero insorgere, sulle funzioni di custodia delegate dalla banca depositaria, l'elenco dei delegati e subdelegati, nonché degli eventuali conflitti di interesse causati da tale delega.

Lotta contro il riciclaggio di denaro

Il Transfer Agent potrà richiedere ogni documento comprovante l'identità ritenuto necessario all'adempimento delle leggi vigenti in Lussemburgo inerenti alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Qualora sussistessero dubbi in merito all'identità di un investitore oppure qualora il Transfer Agent non disponga di dati sufficienti per l'identificazione, quest'ultimo avrà facoltà di richiedere ulteriori informazioni e/o documenti, allo scopo di stabilire incontestabilmente l'identità dell'investitore. Qualora l'investitore rifiuti o eviti di trasmettere le informazioni e/o i documenti richiesti, il Transfer Agent potrà negare o ritardare l'iscrizione dei dati dell'investitore nel registro dei detentori di azioni della Società d'investimento. Le informazioni trasmesse al Transfer Agent saranno raccolte esclusivamente per l'adempimento della normativa inerente alla lotta contro il riciclaggio di denaro.

Il Transfer Agent si impegna inoltre a verificare l'origine del denaro incassato da un istituto finanziario, a meno che l'istituto finanziario in questione non sia sottoposto ad un procedimento d'identificazione coatto, equivalente al procedimento probatorio previsto dal diritto lussemburghese. L'evasione delle richieste di sottoscrizione potrà essere sospesa finché il Transfer Agent non avrà stabilito l'origine del denaro come da disposizioni.

Le richieste di sottoscrizione iniziale o di successive sottoscrizioni di azioni potranno essere inoltrate anche indirettamente, vale a dire tramite gli uffici di distribuzione. In tal caso, il Transfer Agent potrà rinunciare ai predetti documenti comprovanti l'identità qualora sussistano le condizioni di seguito descritte oppure qualora sussistano condizioni ritenute sufficienti ai sensi della normativa sul riciclaggio di denaro vigente in Lussemburgo:

- se una richiesta di sottoscrizione sarà gestita da un ufficio di distribuzione sottoposto alla vigilanza delle autorità competenti, le cui disposizioni prevedano un procedimento di identificazione dei clienti equivalente al procedimento probatorio previsto dal diritto lussemburghese e destinato alla lotta contro il riciclaggio di denaro, e l'ufficio di distribuzione è sottoposto agli stessi obblighi;
- se una richiesta di sottoscrizione sarà gestita da un ufficio di distribuzione che fa a capo a una società madre sottoposta alla vigilanza delle autorità competenti, le cui disposizioni prevedano un procedimento di identificazione dei clienti equivalente al procedimento probatorio previsto dal diritto lussemburghese e destinato alla lotta contro il riciclaggio di denaro e se il diritto applicabile alla società madre o le direttive del gruppo impongono obblighi equivalenti alle sue società affiliate o filiali.

Nei paesi che hanno ratificato le raccomandazioni del Financial Action Task Force (FATF) ("Gruppo d'azione finanziaria internazionale sul riciclaggio di capitali" (GAFI)) si presuppone fondamentalmente che le autorità di vigilanza di volta in volta competenti nel loro territorio impongano alle persone fisiche o giuridiche che operano nel settore finanziario norme per l'esecuzione di procedimenti d'identificazione nei confronti dei loro clienti equivalenti ai procedimenti probatori previsti dal diritto lussemburghese.

Gli uffici di distribuzione potranno mettere a disposizione degli investitori, che acquistano azioni per loro tramite, un servizio di nominee (servizio fiduciario). Gli investitori potranno quindi decidere a propria discrezione se ricorrere al suddetto servizio, grazie al quale il fiduciario (nominee) deterrà le azioni a proprio nome per conto e per delega degli investitori; questi ultimi avranno in ogni momento facoltà di esigere la diretta proprietà delle azioni. In deroga alle disposizioni precedenti, sarà consentito agli investitori effettuare investimenti direttamente tramite la Società d'investimento, senza ricorrere al servizio di nominee.

Protezione dei dati personali

I dati sensibili degli investitori riportati nei moduli di sottoscrizione, nonché le altre informazioni raccolte nell'ambito del rapporto commerciale con la Società d'investimento e/o con il Transfer Agent, saranno raccolti, archiviati, allineati, trasmessi e diversamente elaborati e utilizzati ("elaborati") dalla Società d'investimento, dal Transfer Agent, da altre società di Deutsche Asset Management, dalla banca depositaria e dagli intermediari finanziari degli investitori stessi. I dati suddetti saranno utilizzati ai fini contabili, di indagine sulle attività di riciclaggio di denaro, di accertamento fiscale in conformità alla direttiva europea 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e lo sviluppo di rapporti commerciali.

A tale scopo, i dati raccolti per sostenere le attività della Società d'investimento potranno essere trasmessi anche a società delegate dalla Società d'investimento o dal Transfer Agent (per esempio soggetti preposti alla comunicazione con il cliente e gli uffici di pagamento).

Accettazione ordini

Tutti gli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione verranno eseguiti in base a un valore patrimoniale netto per azione indeterminato. Ulteriori dettagli riguardanti il comparto sono riportati di seguito nella sezione specifica del prospetto.

Market timing e negoziazione a breve termine

La Società d'investimento non ammetterà pratiche collegate al market timing e alla negoziazione a breve termine e si riserva il diritto di rifiutare le richieste di sottoscrizione e conversione qualora presuma che si esercitino tali pratiche. In tali casi, la Società d'investimento potrà prendere le misure necessarie per tutelare gli altri investitori del rispettivo comparto.

Late trading

Per late trading si intende l'accettazione di un ordine dopo lo scadere dei termini previsti per l'accettazione nel rispettivo giorno di valutazione e l'esecuzione di un tale ordine al prezzo vigente in quel giorno sulla base del valore patrimoniale netto. La pratica del late trading non è consentita in quanto viola le condizioni del prospetto del fondo, le quali stabiliscono che il prezzo di esecuzione di un ordine inoltrato dopo il termine di accettazione ordini è determinato in base al successivo valore patrimoniale netto per quota valido.

Total expense ratio

Fino al 31 dicembre 2017 si applicano le seguenti disposizioni:

Il total expense ratio (TER) è definito come il rapporto tra le spese di un comparto e il patrimonio medio del comparto stesso, ad eccezione dei costi di transazione. Il TER effettivo viene calcolato annualmente e pubblicato nel rendiconto annuale.

A partire dal 1 gennaio 2018 si applicano le seguenti disposizioni:

Il total expense ratio (TER) è definito come il rapporto tra le spese di un comparto e il patrimonio medio del comparto stesso, ad eccezione dei costi di transazione. Il TER effettivo viene calcolato annualmente e pubblicato nel rendiconto annuale. Il total expense ratio viene riportato nel KIID alla voce "spese correnti".

Se per l'acquisto di azioni l'investitore riceve servizi di consulenza da terzi (in particolare società che offrono servizi relativi a strumenti finanziari, come istituti di credito e imprese di investimento), o se terzi mediano l'acquisto, detti terzi potrebbero, a seconda dei casi, fornire

all'investitore un'analisi delle spese e dei costi operativi che non coincide con il dettaglio dei costi indicato nel presente prospetto o nel KIID e che, complessivamente, potrebbe superare il total expense ratio qui riportato.

In particolare, ciò potrebbe essere ascritto a requisiti normativi che disciplinano la modalità di determinazione, calcolo e resoconto dei costi. Tali requisiti potrebbero risultare nell'ambito dell'implementazione nazionale della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (anche nota come "MiFID II"). È importante sottolineare che il resoconto dei costi può variare a causa dei costi aggiuntivi fatturati da detti terzi per i propri servizi (ad es. un contributo supplementare o, se applicabile, commissioni ricorrenti per servizi di intermediazione o di consulenza, commissioni di deposito, ecc.). Inoltre, detti terzi sono soggetti a requisiti parzialmente divergenti relativi al modo in cui sono calcolati i costi imputabili a livello di comparto. Ad esempio, i costi di transazione del comparto possono essere inclusi nel resoconto dei costi di terzi, anche se i requisiti attualmente applicabili relativi alla Società di investimento stabiliscono che non sono parte del total expense ratio menzionato in precedenza.

Eventuali differenze nel resoconto dei costi non sono relative solo alle informazioni sui costi fornite prima della stipula di un contratto (ovvero prima dell'investimento nella Società d'investimento), ma potrebbero risultare anche se il soggetto terzo fornisce regolarmente informazioni sui costi relative agli attuali investimenti dell'investitore nella Società d'investimento nell'ambito di un rapporto commerciale di lungo termine con il cliente.

Ordini di acquisto e di vendita per valori mobiliari e strumenti finanziari

Fino al 31 dicembre 2017 si applicano le seguenti disposizioni:

La Società di Gestione impartirà gli ordini di acquisto e di vendita di valori mobiliari e strumenti finanziari per conto del relativo comparto direttamente a broker e operatori. La Società di Gestione conclude con essi accordi alle condizioni di mercato consuete e conformi a standard esecutivi di prim'ordine. Selezionando i broker o gli operatori, la Società di Gestione tiene conto di tutti i fattori importanti quali la solvibilità del broker o dell'operatore e la qualità delle informazioni di mercato, delle analisi, nonché delle capacità esecutive messe a disposizione.

Inoltre la Società di Gestione accetta e conclude attualmente accordi nel cui ambito può ricorrere ai vantaggi monetizzabili offerti da broker e operatori, e utilizzarli. La Società di Gestione è autorizzata a mantenere tali servizi, inclusi quelli forniti direttamente da broker e operatori (per maggiori informazioni si veda la clausola 12

del presente prospetto che disciplina il regime delle commissioni e dei rimborsi spese). Tali servizi diretti comprendono consulenze speciali relativamente all'affidabilità della negoziazione di un investimento o alla sua valutazione, servizi di analisi e di consulenza, analisi economiche e politiche, analisi di portafoglio (compresa la valutazione e la misurazione della performance), analisi di mercato nonché servizi indiretti quali sistemi d'informazione sulla situazione dei mercati e delle quotazioni, servizi di informazione, hardware e software informatici o qualsiasi altra possibilità di acquisizione di informazioni, con l'obiettivo che siano di supporto al processo decisionale di un investimento, consulenze o l'esecuzione di attività di ricerca o di analisi, nonché di servizi di custodia in riferimento agli investimenti del relativo comparto. Quindi i servizi di brokeraggio non si limitano all'eventuale analisi generica, ma includono anche servizi specifici come, ad esempio, quelli forniti da Reuters e Bloomberg. Gli accordi conclusi con broker e operatori possono prevedere la disposizione disciplinante i trasferimenti, immediati o successivi, a terzi di quote di commissioni versate per l'acquisto o la vendita di valori patrimoniali. Tali provvigioni per i servizi descritti in precedenza vengono pagate dalla Società di Gestione.

La Società di Gestione, ricorrendo a detti vantaggi, ottempererà a tutti gli standard vigenti, normativi e di settore (altrimenti noti come "soft dollar"). In particolare, la Società di Gestione non accetterà né concluderà accordi volti all'ottenimento di tali vantaggi, qualora gli accordi in questione, a propria ragionevole discrezione, non si rivelino d'ausilio nel processo decisionale d'investimento. Il presupposto fondamentale è che la Società di Gestione assicuri sempre che le transazioni siano condotte alle migliori condizioni disponibili, tenendo conto del mercato di riferimento all'epoca delle transazioni per quanto attiene al loro tipo e volume, e che non siano concluse operazioni superflue per avere diritto ai suddetti vantaggi.

I beni e servizi ricevuti sulla base dei cosiddetti accordi "soft dollar" non possono includere viaggi, alloggi, intrattenimenti, beni e servizi amministrativi generici, attrezzature e apparecchiature generiche per ufficio, quote d'iscrizione, stipendi per dipendenti oppure pagamenti diretti in denaro.

Ripartizione delle provvigioni

La Società di Gestione può concludere accordi con broker selezionati, nel cui ambito il broker avrà facoltà di trasmettere, immediatamente o successivamente, quote dei pagamenti ricevute (in conformità al relativo accordo) dalla Società di Gestione per l'acquisto o la vendita di valori patrimoniali a terze parti che forniranno, a loro volta, servizi di ricerca o di analisi alla Società stessa. Tali accordi (chiamati accordi di ripartizione delle commissioni) vengono utilizzati dalla Società di Gestione ai fini della gestione dei comparti. Per chiarire: la Società di Gestione si

avvale di detti servizi esclusivamente nel rispetto delle condizioni indicate nella sezione "Ordini di acquisto e vendita per titoli e strumenti finanziari".

A partire dal 1 gennaio 2018 si applicano le seguenti disposizioni:

La Società di Gestione impartisce gli ordini di acquisto e di vendita di valori mobiliari e strumenti finanziari per conto del relativo comparto direttamente a broker e operatori. La Società di Gestione conclude con essi accordi alle condizioni di mercato consuete e conformi a standard esecutivi di prim'ordine. Selezionando i broker o gli operatori, la Società di Gestione tiene conto di tutti i fattori importanti quali la solvibilità del broker o dell'operatore e le capacità esecutive messe a disposizione. Il presupposto fondamentale è che la Società di Gestione assicuri sempre che le transazioni siano condotte alle migliori condizioni disponibili, tenendo conto del mercato di riferimento all'epoca delle transazioni per quanto attiene al loro tipo e volume.

La Società di Gestione può concludere accordi con broker, operatori e altri fornitori di servizi di analisi selezionati, nel cui ambito tali fornitori di servizi acquisiscono ricerche e informazioni di mercato. Questi servizi saranno impiegati dalla Società di Gestione allo scopo di gestire il rispettivo comparto della Società d'investimento. La Società di Gestione, ricorrendo a detti servizi, ottempererà a tutte le normative vigenti e agli standard di settore. In particolare, la Società di Gestione non richiede alcun servizio se gli accordi menzionati in precedenza, a propria ragionevole discrezione, non si rivelino d'ausilio nel processo decisionale d'investimento.

In particolare la Società di Gestione non richiederà alcuna prestazione qualora gli accordi relativi, a propria ragionevole discrezione, non si rivelino d'ausilio nel processo decisionale di investimento.

Rimborso a determinati investitori della commissione di gestione incassata

La Società di Gestione può concordare a propria discrezione con singoli investitori il rimborso parziale nei loro confronti della commissione di gestione incassata, in particolare nel caso in cui investitori istituzionali investano direttamente grandi importi in modo duraturo. Referente presso Deutsche Asset Management S.A. per tali questioni è la divisione "Institutional Sales".

Piani di accumulo regolari o piani di rimborso

In alcuni paesi in cui il comparto è stato autorizzato vengono offerti piani di accumulo regolare o piani di rimborso. Informazioni aggiuntive sui suddetti piani possono essere richieste alla Società di Gestione e ai rispettivi uffici di distribuzione nei paesi di collocamento di ogni comparto.

Politica di remunerazione

La Società di Gestione è inclusa nella strategia di compensi del gruppo Deutsche Bank. Tutte le questioni in materia di compensi, nonché quelle correlate ai requisiti normativi, sono monitorate dalle commissioni rilevanti del gruppo Deutsche Bank Group. Il gruppo Deutsche Bank adotta una filosofia sui compensi globale, che prevede una retribuzione fissa e un compenso variabile, nonché componenti di compenso differiti, collegati sia alle performance individuali future che allo sviluppo sostenibile del gruppo Deutsche Bank. Per determinare l'importo dei compensi differiti e gli strumenti collegati alle performance a lungo termine (ad esempio azioni o quote di fondi), il gruppo Deutsche Bank ha definito un sistema di compensi che evita dipendenza significative dai componenti di compenso variabili.

Questo sistema di compensi si basa su una politica che, tra le altre cose, soddisfa i requisiti seguenti:

- La politica di compensi è coerente con e promuove una gestione dei rischi affidabile ed efficace e non incoraggia un'eccessiva assunzione di rischi.
- La politica di compensi è in linea con la strategia, gli obiettivi, i valori e gli interessi aziendali del gruppo Deutsche Bank (inclusi la Società di Gestione e gli UCITS gestiti e i relativi investitori) e prevede misure per evitare i conflitti di interesse.
- La valutazione delle performance viene eseguita su base pluriennale.
- I componenti fissi e variabili della remunerazione totale sono bilanciati in modo appropriato e i componenti fissi rappresentano una proporzione sufficientemente alta di tale remunerazione al fine di consentire la messa in atto di una politica completamente flessibile per i componenti di remunerazione variabile, che preveda ad esempio la possibilità di non pagarne alcuno.

Ulteriori dettagli sulla politica di compensi corrente sono pubblicati sul sito Internet all'indirizzo <https://www.db.com/cr/en/concrete-compensation-structures.htm> e nella relazione sui compensi di Deutsche Bank AG collegata. Vengono descritti i metodi di calcolo per la remunerazione e i bonus per gruppi di dipendenti specifici, nonché le caratteristiche delle persone responsabili dell'allocazione, inclusi i membri della commissione per la remunerazione. Su richiesta, la Società di Gestione fornirà tali informazioni gratuitamente in formato cartaceo.

Mandato all'ufficio di pagamento locale

In alcuni paesi di collocamento, gli investitori, tramite il modulo di sottoscrizione delle azioni, potranno nominare il proprio agente per i pagamenti locale come mandatario senza rappresentanza, consentendo così a quest'ultimo di inviare alla Società d'investimento, in modo

raggruppato e a proprio nome ma per conto dell'investitore, qualunque ordine di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni ed eseguire tutte le procedure amministrative necessarie.

Limitazioni alle vendite

Le azioni emesse dai comparti possono essere offerte per l'acquisto o la vendita solo nei paesi in cui tale offerta o tale vendita siano consentite. Qualora la Società d'investimento o una terza parte da essa delegata non sia stata autorizzata al pubblico collocamento dalle autorità di vigilanza locali né la Società sia in possesso di tale autorizzazione, il presente prospetto non costituirà offerta pubblica di acquisto di azioni del comparto e/o non potrà essere utilizzato ai fini di detta offerta pubblica.

Le informazioni e le azioni del comparto ivi citate non sono destinate al collocamento negli Stati Uniti d'America o presso cittadini statunitensi (con riferimento a cittadini degli Stati Uniti d'America o a persone ivi residenti, che hanno fondato società di persone o società di capitali secondo le leggi degli Stati Uniti d'America o di uno Stato federale, di un territorio o di un possedimento degli Stati Uniti). Di conseguenza le azioni non verranno offerte o vendute né negli Stati Uniti d'America né a, oppure per conto di, Soggetti degli Stati Uniti. Successivi trasferimenti di azioni negli Stati Uniti d'America o a persone degli Stati Uniti non sono consentiti.

Il presente prospetto non può essere distribuito negli Stati Uniti d'America. La distribuzione del presente prospetto e l'offerta delle azioni possono essere soggette a restrizioni anche in altre giurisdizioni.

Gli investitori considerati "Restricted Person" (Persone soggette a limitazioni) ai sensi della norma n. 2790 della National Association of Security Dealers degli Stati Uniti (norma NASD 2790) dovranno notificare immediatamente alla Società di Gestione la propria partecipazione ai comparti.

Il presente prospetto può essere utilizzato ai fini del collocamento solo da persone che dispongono di espressa autorizzazione in forma scritta da parte della Società d'investimento (direttamente o indirettamente tramite gli uffici di distribuzione appositamente delegati). La Società d'investimento non autorizza informazioni o assicurazioni di terzi che non siano riportate nel presente Prospetto o nei documenti.

Foreign Account Tax Compliance Act – "FATCA"

Le disposizioni del "Foreign Account Tax Compliance Act" (comunemente noto come "FATCA") sono contenute nella legge statunitense "Hiring Incentives to Restore Employment Act" (lo "Hire Act"), ratificata nel marzo 2010. Tale normativa degli Stati Uniti ha l'obiettivo di

ridurre l'evasione fiscale dei cittadini statunitensi. Secondo tali disposizioni gli istituti finanziari al di fuori degli Stati Uniti ("istituti finanziari stranieri" o "FFI") sono tenuti a fornire informazioni sui "Conti finanziari" di "Soggetti americani specifici", direttamente o indirettamente, all'autorità fiscale statunitense, l'Internal Revenue Service ("IRS"), su base annuale.

In generale viene imposto agli FFI che non ottemperano a questo obbligo di rendicontazione di applicare una ritenuta alla fonte del 30% su determinati proventi di origine statunitense. Tale regime entrerà in vigore per fasi tra il 1 luglio 2014 e il 2017. In generale, i fondi non americani, come nel caso della presente Società d'investimento attraverso i propri comparti, saranno considerati come FFI e dovranno sottoscrivere un accordo FFI con l'IRS; nel caso in cui vengano riconosciuti come FFI "conformi" o, se soggetti a un accordo intergovernativo ("IGA") modello 1, potranno essere considerati come "istituzione finanziaria con status di reporting" o come "istituzione finanziaria senza status di reporting" in base all'IGA del proprio paese di appartenenza. Gli IGA sono accordi stipulati tra le giurisdizioni degli Stati Uniti e le giurisdizioni straniere e hanno l'obiettivo di garantire la conformità all'accordo FATCA. Il 28 marzo 2014 Lussemburgo ha siglato un IGA modello 1 con gli Stati Uniti e un protocollo di intesa. A tempo debito la Società d'investimento dovrà essere conforme al suddetto IGA di Lussemburgo.

La Società d'investimento valuta con regolarità i requisiti dell'accordo FATCA e quelli che ne derivano per l'IGA di Lussemburgo. Per poter garantire la propria conformità, la Società d'investimento può, tra l'altro, richiedere a tutti i detentori di azioni di fornire documenti obbligatori che attestino la loro residenza fiscale per verificare se si tratta di Soggetti specifici degli Stati Uniti.

I detentori di azioni e gli intermediari che agiscono per loro conto devono ricordare che, secondo la politica attualmente adottata dalla Società d'investimento, le azioni non vengono offerte o vendute per conto di Persone statunitensi e il conseguente trasferimento di azioni a Persone statunitensi è proibito. Se le azioni sono di fatto detenute da un Soggetto degli Stati Uniti, la Società d'investimento potrà, a propria assoluta discrezione, rimborsare obbligatoriamente tali azioni. I detentori di azioni sono inoltre avvisati che, in base all'accordo FATCA, la definizione di Soggetto specifico degli Stati Uniti include una gamma più ampia di investitori rispetto alla definizione attuale di Soggetto degli Stati Uniti. Il Consiglio di Amministrazione può pertanto decidere, una volta raggiunta maggiore chiarezza sull'implementazione dell'IGA di Lussemburgo, che è nell'interesse della Società stessa ampliare il tipo di investitori non ammessi a eseguire ulteriori

investimenti nei comparti e fare proposte relative ai titoli esistenti degli investitori in base alle suddette disposizioni.

Common Reporting Standard ("CRS")

L'OCSE ha ricevuto mandato da parte dei paesi membri del G8/G20 di sviluppare uno standard di reporting globale al fine di realizzare uno scambio di informazioni automatico esaustivo e multilaterale su base globale. Lo standard CRS (Common Reporting Standard) è stato integrato nella direttiva sulla cooperazione amministrativa (attualmente denominata "DAC 2"), adottata il 9 dicembre 2014, che gli Stati membri dell'UE hanno dovuto incorporare nella propria normativa nazionale entro il 31 dicembre 2015. La direttiva DAC 2 è stata inserita nell'ordinamento giuridico lussemburghese da una Legge del 18 dicembre 2015 ("Legge CRS") e pubblicata nel Mémorial A – N. 244 il 24 dicembre 2015.

La Legge CRS prevede che determinate istituzioni finanziarie del Lussemburgo (fondi d'investimento come la presente Società d'investimento vengono, in linea di principio, considerati come istituzioni finanziarie del Lussemburgo) identifichino i titolari dei conti e ne stabiliscano la residenza fiscale. A questo riguardo, un'istituzione finanziaria del Lussemburgo che sia classificata come istituzione finanziaria con status di reporting deve ricevere un'autocertificazione che stabilisca lo stato CRS e/o la residenza fiscale dei titolari dei conti all'atto dell'apertura del conto stesso.

Le istituzioni di questo tipo dovranno inviare il primo report con le informazioni finanziarie sui conti per l'anno 2016 relative ai titolari dei conti e (in determinati casi) alle persone preposte al controllo fiscalmente residenti in una giurisdizione partecipante (identificata in un decreto granducale) alle autorità fiscali del Lussemburgo (Administration des contributions directes) entro il 30 giugno 2017. Le autorità fiscali del Lussemburgo scambieranno tali informazioni con le competenti autorità fiscali estere entro la fine di settembre 2017.

Protezione dei dati personali

Secondo la Legge CRS e le norme che regolano la protezione dei dati in Lussemburgo, ogni persona fisica interessata, ovvero potenzialmente soggetta a obbligo di informativa, dovrà essere informata dell'elaborazione dei suoi dati personali prima che l'istituzione finanziaria con status di reporting del Lussemburgo li elabori.

Se la Società d'investimento o i suoi comparti vengono riconosciuti come istituzioni finanziarie con status di reporting, gli stessi informeranno le persone fisiche del loro stato di persone soggette a obbligo di informativa nel contesto citato in precedenza, in conformità alle norme che regolano la protezione dei dati in Lussemburgo.

- A questo riguardo, l'istituzione finanziaria con status di reporting del Lussemburgo è responsabile dell'elaborazione dei dati personali e opererà come controllore dei dati raccolti per gli usi consentiti dalla Legge CRS.
- I dati personali devono essere elaborati per gli usi consentiti dalla Legge CRS.
- I dati possono essere inviati alle autorità fiscali del Lussemburgo (Administration des contributions directes), che a loro volta possono inviarli alle autorità competenti di una o più giurisdizioni partecipanti.
- Per ogni richiesta di informazioni raccolte per gli usi consentiti dalla Legge CRS inviata alla persona fisica interessata, la risposta di quest'ultima sarà vincolante. La mancata risposta entro l'intervallo di tempo stabilito può comportare la dichiarazione (non corretta o duplicata) delle informazioni sul conto alle autorità fiscali del Lussemburgo.
- Ogni persona fisica interessata ha il diritto di accedere a qualsiasi informazione inviata alle autorità fiscali del Lussemburgo per gli scopi consentiti dalla Legge CRS e, qualora sia necessario, di richiedere la rettifica di tali dati in caso di errore.

Lingua

Per le azioni del fondo vendute a investitori nel loro rispettivo paese, la Società di Gestione può dichiarare vincolante, per se stessa e per la Società d'investimento, la traduzione nella lingua dei paesi in cui le azioni del fondo sono ammesse al pubblico collocamento. Tale dichiarazione viene indicata tra le informazioni per gli investitori specifiche di un paese nel contesto del collocamento in determinati paesi. Altrimenti, in caso di divergenze fra la versione in lingua inglese di questo prospetto e una sua traduzione, farà fede la versione in lingua inglese.

Profili dell'investitore

La definizione dei seguenti profili dell'investitore fa riferimento alle normali condizioni di funzionamento dei mercati. Ulteriori rischi possono sorgere in caso di imprevedibili situazioni e turbolenze di mercato a causa del loro non funzionamento.

Profilo dell'investitore "orientato alla sicurezza"

Il comparto è concepito per l'investitore orientato alla sicurezza, che vuole ottenere una performance stabile a tassi di interesse relativamente bassi. È possibile che si verifichino lievi oscillazioni a breve termine, ma nel medio e lungo periodo non ci sono aspettative di perdite di capitale.

Profilo dell'investitore "orientato al rendimento"

Il comparto è concepito per l'investitore orientato al rendimento, che vuole ottenere un aumento del capitale tramite proventi da interessi ed eventuali capital gain. Alle aspettative di guadagno si contrappongono rischi moderati correlati ad azioni, tassi e valute nonché limitati rischi di solvibilità, pertanto sono improbabili perdite di valore nel medio e lungo periodo.

Profilo dell'investitore "orientato alla crescita"

Il comparto è concepito per l'investitore orientato alla crescita, le cui attese di ricavi siano superiori al livello dei tassi del mercato dei capitali e che vuole ottenere una crescita del capitale sfruttando prevalentemente le opportunità offerte da azioni e valute. Sicurezza e liquidità sono subordinate alle prospettive di guadagno. Ne conseguono rischi più elevati nel settore azionario, valutario e dei tassi, nonché rischi di solvibilità che possono comportare eventuali perdite di valore.

Profilo dell'investitore "orientato al rischio"

Il comparto è concepito per l'investitore orientato al rischio, che ricerca forme d'investimento altamente remunerative al fine di ottimizzare in modo mirato le opportunità di guadagno e che a tale scopo accetta le inevitabili, talvolta anche forti, oscillazioni di valore dell'investimento speculativo. Gli alti rischi derivanti dalle oscillazioni dei corsi e gli alti rischi di solvibilità rendono probabili temporanee perdite di valore; inoltre, alle elevate aspettative di guadagno e di propensione al rischio si contrappongono possibili forti perdite del capitale investito.

La Società di Gestione trasmette a terzi informazioni supplementari relative al profilo dell'investitore tipo. Qualora detti terzi fungano da intermediari o consulenti dell'investitore per l'acquisto di quote gli forniranno, eventualmente, le informazioni supplementari.

Performance

La performance sinora registrata non può essere presa a riferimento per dichiarazioni sui futuri risultati del rispettivo comparto. L'investitore deve essere consapevole del fatto che il valore dell'investimento e del relativo rendimento può evolvere sia in senso positivo

che negativo, pertanto potrà ricevere un importo inferiore a quello investito. La performance sarà calcolata secondo il metodo dell'Associazione federale delle Società d'investimento tedesche (BVI), ovvero senza tener conto della commissione di

sottoscrizione. I dati sulla performance attuale sono riportati sul sito Internet della Società di Gestione funds.deutscheam.com/lu, nelle informazioni chiave per gli investitori e nelle schede informative, nonché nella relazione semestrale e nel rendiconto annuale.

2. Società d'investimento e classi di azioni

(a) Deutsche Concept è una società d'investimento a capitale variabile, costituita secondo il diritto lussemburghese ai sensi della Legge sugli organismi di investimento collettivo e della Legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali come società d'investimento a capitale variabile (SICAV). La Società d'investimento è stata costituita su iniziativa di Deutsche Asset Management S.A., una società di gestione di diritto lussemburghese che funge, tra l'altro, da società principale di collocamento della Società d'investimento.

(b) La Società d'investimento è soggetta alla Parte I della Legge del 2010 ed è conforme alle disposizioni previste dalla direttiva UCITS.

(c) La Società d'investimento è stata costituita il 28 marzo 2011 per un periodo illimitato di tempo. L'atto costitutivo della Società è stato pubblicato nel registro ufficiale del Granducato del Lussemburgo (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, "Mémorial") il 21 aprile 2011. L'atto costitutivo è stato depositato presso il Luxembourg Register of Commerce and Companies al numero B 160.062, dove può essere consultato. Possono essere richieste copie a pagamento. La sede legale della Società d'investimento è nella città di Lussemburgo.

(d) Il capitale della Società d'investimento corrisponde alla somma dei valori complessivi dell'attivo netto di tutti i comparti. Le norme generali del diritto commerciale sulla pubblicazione e sull'inserimento nel registro delle imprese di aumenti e riduzioni del capitale azionario non si applicano alle variazioni di capitale della Società.

(e) Il capitale minimo della Società di investimento è pari a EUR 1.250.000,00 ed è stato raggiunto nei sei mesi successivi dalla costituzione della Società. Il capitale iniziale della Società di investimento era di EUR 31.000,00 suddiviso in 310 azioni senza valore nominale.

(f) Nel caso in cui il capitale della Società d'investimento scenda al di sotto di due terzi del capitale minimo, il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre la proposta di liquidazione della Società in sede di assemblea dei detentori di azioni, la quale per l'occasione si riunirà senza numero minimo di presenze e delibererà per maggioranza semplice dei voti emessi per conto delle azioni rappresentate e presenti in assemblea dei detentori di azioni. Verrà seguita la stessa procedura qualora il capitale della Società d'investimento scenda sotto il 25% del capitale minimo, a condizione che la liquidazione della Società venga deliberata dal 25% delle azioni rappresentate in sede di assemblea dei detentori di azioni.

Struttura della Società d'investimento

La Società d'investimento ha una struttura a ombrello: ogni compartimento corrisponde a una parte distinta delle attività e passività della Società (un comparto), come stabilito dall'articolo 181, paragrafo 1 della Legge del 2010, ed è formato da una o più classi di azioni della tipologia descritta nell'atto costitutivo. Ogni comparto verrà investito in conformità alla politica e all'obiettivo d'investimento applicabili al comparto stesso; l'obiettivo d'investimento, la politica d'investimento, (incluso eventualmente e ammesso dalle leggi vigenti, il caso di un comparto che operi come comparto feeder o comparto master), nonché il profilo di rischio e altre caratteristiche specifiche di ogni comparto sono definiti nel presente prospetto. Ogni comparto può avere i propri finanziamenti, classi di azioni, politiche di investimento, plusvalenze, spese e perdite, utilizzo dei proventi o altre caratteristiche specifiche.

Le classi di azioni

Il Consiglio di Amministrazione potrà in qualsiasi momento decidere l'emissione di nuove classi di azioni nell'ambito di un comparto in base alle caratteristiche delle classi di azioni specificate di seguito. Il prospetto verrà opportunamente aggiornato e informazioni aggiornate sulle classi di azioni rilasciate saranno disponibili su Internet, all'indirizzo funds.deutscheam.com/lu.

In conformità alla politica di investimento del comparto considerato, tutte le classi di azioni di tale comparto verranno investite insieme. Tuttavia possono differenziarsi, in particolare per quanto riguarda la struttura delle commissioni, le disposizioni relative agli importi minimi d'investimento previsti per la sottoscrizione iniziale e per le sottoscrizioni successive, la valuta, la politica di distribuzione, i requisiti a cui devono rispondere gli investitori o altre caratteristiche particolari, quali la copertura e l'esposizione aggiuntiva valutaria a un paniere di divise, stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione.

Il valore patrimoniale netto per azione verrà calcolato singolarmente per tutte le classi di azioni emesse per ogni comparto. Un comparto non detiene un portafoglio separato per le singole classi di azioni. Nel caso di classi di azioni con copertura valutaria (a livello della classe di azioni contrassegnata con il denominatore "H" o a livello del portafoglio contrassegnato con il denominatore "H(P)") e di classi di azioni che sviluppano un'ulteriore esposizione valutaria a un paniere di valute (classi di azioni contrassegnate con il denominatore "CE"), per il comparto potranno risultare obblighi derivanti da operazioni di copertura valutaria o di gestione dell'esposizione valutaria attuate a favore di una singola classe di azioni. Il patrimonio del comparto si assumerà tali obblighi. Le caratteristiche peculiari delle singole classi di azioni disponibili per un comparto vengono descritte in dettaglio nella relativa sezione specifica.

Mentre le passività attribuite a una classe di azioni vengono imputate solo a tale classe, i creditori di un comparto non sono generalmente obbligati a soddisfare le proprie richieste limitatamente a una determinata classe di azioni. Per soddisfare le proprie pretese, il creditore potrebbe basarsi sull'intero comparto nel caso in cui le passività superino il valore del patrimonio attribuibile alla classe di azioni a cui le passività sono associate. Pertanto, se le pretese del creditore in merito a una particolare classe di azioni superano il valore del patrimonio attribuibile a tale classe, il restante patrimonio del comparto può essere utilizzato per soddisfare tale pretesa.

Gli investitori che desiderano sapere quali classi di azioni con i denominatori "H", "H(P)" o "CE" sono presenti nel comparto in cui hanno investito, sono invitati a consultare le informazioni aggiornate sulle classi di azioni emesse del rispettivo comparto all'indirizzo funds.deutscheam.com/lu.

La Società d'investimento si riserva il diritto di offrire agli investitori che si trovano in specifici ordinamenti giuridici soltanto l'acquisto di una o di determinate classi di azioni che rispondano alle disposizioni di legge, alle usanze e alle pratiche commerciali in vigore in quegli ordinamenti giuridici. La Società d'investimento si riserva inoltre il diritto di stabilire i criteri che dovranno essere applicati per determinate categorie di investitori o transazioni relativamente all'acquisto di determinate classi di azioni.

Gli investitori in azioni di classi denominate in euro dovrebbero prestare attenzione al fatto che per i comparti denominati in dollari USA, il NAV per share delle singole classi in euro verrà calcolato nella valuta del comparto, ossia il dollaro USA, e quindi espresso secondo il tasso di cambio fra dollaro USA ed euro vigente al momento del calcolo del NAV per share in euro. Analogamente, gli investitori in azioni di classi denominate in dollari USA dovrebbero prestare attenzione al fatto che per i comparti denominati nella valuta in euro, il NAV per share delle singole classi in dollari USA verrà calcolato nella valuta del comparto, ossia l'euro, e quindi espresso secondo il tasso di cambio fra dollaro USA ed euro vigente al momento del calcolo del NAV per share in dollari USA.

A seconda della valuta del comparto la nota precedente vale anche per gli investitori in tutte le altre classi di azioni denominate in una valuta diversa dalla valuta del rispettivo comparto.

Le oscillazioni del tasso di cambio non saranno sistematicamente coperte dal rispettivo comparto e potranno quindi influire sulla performance delle classi di azioni, a prescindere dalla performance degli investimenti del comparto.

Comparti con classi di azioni in valuta diversa dalla valuta di base – Possibile esposizione alle fluttuazioni valutarie

Coloro che hanno investito in comparti che offrono classi di azioni in valuta diversa dalla valuta di base devono tenere presente che le possibili esposizioni alle fluttuazioni valutarie per il valore patrimoniale netto per azione non godono sistematicamente di copertura dei rischi valutari. Tale esposizione valutaria è legata all'elaborazione e alla prenotazione degli ordini di azioni in una valuta diversa da quella di base e ai relativi ritardi dovuti a tutte le diverse fasi richieste. In particolare ciò riguarda gli ordini di

rimborso. L'impatto sul valore patrimoniale netto per azione potrebbe essere positivo o negativo e potrebbe non essere limitato alla classe di azioni in valuta diversa dalla valuta di base in questione, ovvero le fluttuazioni potrebbero essere a carico del rispettivo comparto e di tutte le relative classi di azioni.

Descrizione dei denominatori

La Società d'investimento offre diverse caratteristiche delle classi di azioni. Le caratteristiche delle classi di azioni sono descritte dai denominatori nella tabella che segue. I denominatori sono spiegati in maggior dettaglio qui di seguito:

	Tipo di investitore	Destinazione dei proventi	Frequenza di distribuzione	Copertura ed esposizione valutaria	Altro
Caratteristiche	Istituzionale I	Capitalizzazione C	Annuale	Senza copertura	Early Bird EB
	Semi-istituzionale F				Seeding X
	Retail L, N		Trimestrale T	Con copertura C	Costi Zero Z
	Master-Feeder MF	Distribuzione D			Assicurazione V
	Trailer free TF			Portfolio Hedged H (P) (portafoglio con copertura)	Speciale S
					Esposizione valutaria CE
				Riservato R	

Classi di azioni specifiche per paese:
nel Regno Unito: DS (status di società di distribuzione), RD (status di Reporting Fund)
in Giappone: JQI
* Fiscalmente non trasparente

Tipo di investitore

I denominatori "L", "N", "F", "I", "MF" e "TF" indicano il tipo di investitore a cui sono rivolte queste classi di azioni.

Le classi di azioni con i denominatori "L" ed "N" sono rivolte agli investitori retail, mentre le classi di azioni con il denominatore "F" sono rivolte agli investitori semi-istituzionali.

Le classi di azioni con il denominatore "I" sono rivolte agli investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 174, paragrafo 2 della Legge del 2010. Le classi di azioni con il denominatore "I" sono offerte solo sotto forma di azioni nominative, salvo diverse indicazioni previste nella sezione specifica del prospetto del rispettivo comparto.

Le classi di azioni con denominatore "MF" sono rivolte esclusivamente a UCITS o ai propri comparti che investono almeno l'85% del proprio patrimonio ("Feeder-UCITS") in azioni di altri UCITS o dei propri comparti ("Master-UCITS"). Un Feeder-UCITS può investire fino al 15% del proprio patrimonio in liquidità in conformità all'articolo 41, paragrafo 2, secondo sotto-paragrafo della Legge del 2010, in derivati, usati solo per scopo di copertura, in conformità all'articolo 41, paragrafo 1, punto g) e articolo 42, paragrafi 2 e 3 della Legge del 2010, nonché in proprietà mobiliari e immobiliari indispensabili per l'esercizio diretto della propria attività.

Le azioni delle classi di azioni senza commissioni trailer (trailer free, TF) sono disponibili per investitori che

- sottoscrivono azioni mediante distributori con sede nel Regno Unito o nei Paesi Bassi, oppure
- sottoscrivono azioni mediante distributori con sede in altri paesi, con accordi separati sulle distribuzioni con il loro distributore relativi a servizi di consulenza indipendenti o di gestione discrezionale di portafogli, oppure
- sono considerati investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 174, paragrafo 2 della Legge del 2010. Conformemente alla prassi amministrativa in Lussemburgo gli "investitori istituzionali" comprendono, in particolare, istituti di credito e altri professionisti del settore finanziario; compagnie di (ri) assicurazione; istituti di previdenza sociale; fondi/piani pensionistici (a condizione che i beneficiari di tali fondi/piani pensionistici non siano autorizzati a detenere direttamente azioni della Società d'investimento) organismi d'investimento collettivo "UCI"); autorità

locali, come organi direttivi di regioni, province, cantoni e municipalità (purché investano fondi propri); società holding o società analoghe; fondazioni.

Per la classe di azioni TF, la Società di Gestione non corrisponde commissioni trailer ai distributori. Di conseguenza, i costi di tale classe di azioni a carico dell'investitore potrebbero essere inferiori a quelli associati alle altre classi di azioni all'interno dello stesso comparto.

Destinazione dei proventi

Le classi di azioni identificate con il denominatore "C" (Capitalizzazione) prevedono un reinvestimento dei proventi (azioni a reinvestimento o ad accumulazione).

Le classi di azioni identificate con il denominatore "D" prevedono una distribuzione dei proventi (azioni a distribuzione).

Frequenza di distribuzione

Le lettere "Q" ed "M" indicano la frequenza di distribuzione. La lettera "Q" indica che la distribuzione dei dividendi avviene su base trimestrale, mentre il denominatore "M" indica che la distribuzione avviene su base mensile. Le azioni a distribuzione senza i denominatori "Q" e "M" prevedono una distribuzione annuale.

Con copertura

Le classi di azioni possono inoltre offrire una copertura dei rischi valutari:

(i) Copertura valutaria

Copertura delle classi di azioni

Se la valuta del comparto differisce dalla valuta della rispettiva classe di azioni con copertura valutaria, la copertura può puntare a ridurre il rischio per la classe di azioni dovuto alle oscillazioni nei tassi di cambio tra la valuta della classe di azioni con copertura valutaria e la valuta del comparto (identificata con la lettera "H").

Copertura del portafoglio

La copertura punta a ridurre il rischio per la classe di azioni con copertura valutaria risultante dalle oscillazioni nei tassi di cambio tra la valuta della classe di azioni con copertura valutaria e ciascuna delle valute sottostanti cui è esposta la classe di azioni con copertura valutaria rispetto al patrimonio del comparto (identificata con la lettera "H (P)").

In alcune circostanze la copertura dei rischi valutari può non essere attuata o può essere attuata solo parzialmente (ad es. in caso di volume ridotto di classi di azioni o di posizioni valutarie residue ridotte nel fondo) o in modo imperfetto (ad es. nel caso in cui alcune valute non possono essere negoziate in qualsiasi momento o deve essere eseguita l'approssimazione su un'altra valuta). In questi casi la copertura può offrire una protezione parziale o nulla rispetto alle variazioni del rendimento del valore

sottostante della copertura. Inoltre, ritardi nel processo di copertura connessi alle attività di elaborazione e prenotazione degli ordini delle classi di azioni con copertura o di altre classi di azioni dello stesso comparto possono determinare fluttuazioni nei tassi di cambio che non godono sistematicamente di copertura.

(iii) Classi di azioni senza copertura valutaria
Le classi di azioni non contraddistinte dal denominatore "H" o "H (P)" non godranno di copertura dei rischi valutari.

Esposizione valutaria

Le classi di azioni identificate con (CE) per "Esposizione in valuta" hanno l'obiettivo di creare un'esposizione in valuta delle classi di azioni equivalente alle valute in cui sono denominati gli asset del portafoglio del comparto.

In alcune circostanze l'esposizione in valuta può non essere attuata o può essere attuata solo in parte attraverso la posizione di copertura valutaria del comparto (ad es. in caso di volume ridotto di classi di azioni o di posizioni valutarie residue ridotte nel fondo) o in modo imperfetto (ad es. alcune valute non possono essere negoziate in qualsiasi momento o deve essere eseguita l'approssimazione attraverso un'altra valuta). Inoltre, ritardi nel processo di gestione dell'esposizione connessi alle attività di elaborazione e prenotazione degli ordini delle suddette classi di azioni possono causare un ritardo nell'adeguamento dell'esposizione valutaria al nuovo volume della classe di azioni. Eventuali fluttuazioni nei tassi di cambio possono influire sul valore patrimoniale netto della classe di azioni.

Altre caratteristiche delle classi di azioni

Early Bird

Il Consiglio direttivo della Società di Gestione si riserva inoltre il diritto di non rendere disponibili agli investitori le classi di azioni con denominatore "EB" al raggiungimento di un determinato numero di sottoscrizioni. Tale numero sarà stabilito in base al comparto e alla classe di azioni.

Classi di azioni "seeding"

Le classi di azioni con denominatore "X" offrono una riduzione sulla commissione della Società di Gestione concessa agli investitori che sottoscrivono le azioni prima del raggiungimento di un determinato volume di sottoscrizioni. Al raggiungimento del suddetto volume le classi di azioni con denominatore "X" saranno chiuse.

Classi di azioni a costo zero

Le azioni delle classi contraddistinte dal denominatore "Z" sono riservate agli investitori istituzionali, in conformità all'articolo 174, paragrafo 2 della Legge del 2010. Le azioni vengono offerte solo agli investitori che abbiano stipulato un accordo separato con la Società di Gestione.

Alla classe di azioni viene addebitata una quota pro-rata sui costi per la Società di Gestione, la banca depositaria, l'amministratore nonché altre spese descritte in dettaglio nella clausola 13, "Costi e servizi ricevuti", lettera b). Le commissioni di gestione del portafoglio sono addebitate direttamente dalla Società di Gestione all'investitore ai sensi del suddetto accordo separato.

Le azioni non sono trasferibili in assenza di approvazione preventiva da parte della Società di Gestione.

Classi di azioni assicurative

Le classi di azioni con il denominatore "V" sono destinate esclusivamente a compagnie assicurative e per prodotti assicurativi.

Classi di azioni speciali

Le classi di azioni con il denominatore "S" sono destinate a investitori retail e richiedono un investimento minimo iniziale pari a uno degli importi seguenti:

Classi di azioni SC:	EUR 25.000.000,00
Classi di azioni SCR:	EUR 100.000.000,00
Classi di azioni SFC:	EUR 1.000.000,00
Classi di azioni CHF SFCH:	CHF 1.000.000,00
Classi di azioni USD SFCH:	USD 1.000.000,00

Commissione di collocamento

Alle azioni delle classi di azioni contraddistinte dalle lettere "PF" si applica una commissione di collocamento ("classi di azioni con commissione di collocamento"). La commissione di collocamento per ogni azione sottoscritta non supera il 3% e viene moltiplicata per il valore patrimoniale netto per azione alla data di sottoscrizione o immediatamente dopo il giorno di valutazione (secondo la data in cui gli ordini vengono elaborati). L'importo così calcolato viene applicato alla classe di azioni con commissione di collocamento interessata. La commissione di collocamento per ogni azione sottoscritta della classe di azioni con commissione di collocamento interessata viene corrisposta a titolo di compenso per la distribuzione della classe di azioni e contemporaneamente registrata come posizione contabile (spese prepagate) che si riflette sul NAV per azione della sola classe di azioni con commissione di collocamento interessata. Pertanto, a tale data di valutazione, il NAV per azione della classe di azioni con commissione di collocamento non è influenzato dal pagamento di detta commissione. Qualora per il calcolo del NAV si utilizzino i dati del giorno precedente, i risultati saranno controllati mediante raffronto con i dati del giorno stesso per evitare che vi siano differenze significative. La posizione complessiva in termini di spese prepagate è successivamente ammortizzata su base giornaliera a un tasso costante dell'1,00% annuo applicato al NAV per azione della classe di azioni con commissione di collocamento interessata, moltiplicato per il numero di azioni in circolazione di tale classe di azioni.

Le spese prepagate sono definite in relazione al NAV per azione della classe di azioni con commissione di collocamento. Esse pertanto oscillano per effetto dei movimenti del NAV e dipendono dal numero di azioni sottoscritte e rimborsate nella classe di azioni con commissione di collocamento interessata.

Dopo un periodo di ammortamento predefinito di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione o subito dopo la data di valutazione, le spese prepagate attribuite a un'azione sottoscritta di una classe di azioni con commissione di collocamento vengono completamente ammortizzate e il numero di azioni con commissione di collocamento considerato sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di azioni N dello stesso comparto allo scopo di evitare un ammortamento prolungato.

I detentori di azioni che intendano richiedere il rimborso delle proprie classi di azioni con commissione di collocamento prima che la conversione avvenga potrebbero essere soggetti al pagamento di un costo di diluizione. Per ulteriori informazioni, si veda l'articolo 5 della sezione generale del prospetto.

Le classi di azioni con commissione di collocamento sono riservate agli investitori italiani che effettuino la sottoscrizione in Italia, tramite uffici di pagamento specifici.

Classi di azioni riservate

Le classi di azioni contraddistinte dalla lettera "R" sono riservate agli investitori che collochino i propri ordini tramite un portafoglio di partner di vendita esclusivi.

Valute delle classi di azioni e NAV iniziale

Le classi di azioni vengono offerte nelle seguenti valute:

Denominatore	nessun denominatore	USD	SGD	GBP	CHF	NZD	AUD	RUB
Valuta	Euro	Dollaro USA Singapore	Dollaro di britannica	Sterlina	Franco svizzero neozelandese	Dollaro australiano	Dollaro	Rublo russo
NAV iniziale	EUR 100,00	USD 100,00	SGD 10,00	GBP 100,00	CHF 100,00	NZD 100,00	AUD 100,00	RUB 1.000,00

Denominatore	JPY	CAD	NOK	SEK	HKD	CZK	PLN	RMB
Valuta	Yen giapponese	Dollaro canadese	Corona norvegese	Corona svedese	Dollaro di Hong Kong	Corona ceca	Zloty polacco	Renminbi cinese
NAV iniziale	JPY 10.000,00	CAD 100,00	NOK 100,00	SEK 1.000,00	HKD 100,00	CZK 1.000,00	PLN 100,00	RMB 100,00

Caratteristiche legate alle valute:

Le azioni della classe "RUB LC" sono offerte in forma nominativa.

La valuta degli ordini di acquisto e rimborso delle classi di azioni denominate in corone svedesi, dollari di Hong Kong e renminbi cinesi può variare di un giorno rispetto alla valuta indicata nella sezione specifica dei rispettivi comparti.

Il renminbi cinese è attualmente negoziato su due mercati diversi: onshore nella Cina continentale (CNY) e offshore attraverso Hong Kong (CNH).

CNY è un tasso di cambio flottante gestito, attualmente non liberamente convertibile e soggetto a politiche di controllo dei tassi e a restrizioni in termini di rimpatrio imposte dal governo cinese.

CNH è attualmente liberamente negoziabile senza restrizioni attraverso Hong Kong. Per questo motivo il tasso di cambio utilizzato per le classi di azioni denominate in RMB è quello relativo al renminbi offshore (CNH).

Classi di azioni specifiche per paese:

Giappone

La classe di azioni JQI proposta nel presente prospetto non è stata e non sarà registrata ai sensi della Legge sugli strumenti e gli scambi finanziari del Giappone e, di conseguenza, non potrà essere offerta o venduta in Giappone né a, oppure per conto di, persone ivi residenti salvo il caso in cui sia conforme ai criteri di registrazione stabiliti da detta legge o a un'esenzione dagli obblighi di registrazione imposti dalla Legge sugli strumenti e gli scambi finanziari del Giappone. Non è stata eseguita alcuna registrazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della Legge sugli strumenti e gli scambi finanziari del Giappone poiché l'offerta a sottoscrivere la classe di azioni JQI proposta nel presente prospetto in Giappone si configura come collocamento privato della classe di azioni JQI a investitori istituzionali qualificati solo in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, punto 2 (i) della Legge sugli strumenti e gli scambi finanziari del Giappone. A tale scopo, verrà depositata una notifica presso il Commissario dell'agenzia per i servizi finanziari del Giappone ai sensi della Legge relativa ai trust d'investimento e alle società d'investimento del Giappone. Di conseguenza, in Giappone la

classe di azioni JQI verrà offerta esclusivamente a investitori istituzionali qualificati ai sensi della Legge sugli strumenti e gli scambi finanziari del Giappone. Inoltre, le classi di azioni JQI sono soggette a una restrizione al trasferimento: non è consentito alcun trasferimento di tali classi di azioni a persone in Giappone che non siano investitori istituzionali qualificati.

Spagna e Italia

Alla distribuzione in Spagna e in Italia si applica la seguente restrizione: la sottoscrizione di azioni delle classi di azioni contraddistinte dalla lettera "F" sarà limitata agli investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 174, paragrafo 2 della Legge del 2010 e, se tale condizione non fosse soddisfatta, i distributori che sottoscrivono per conto di clienti con i quali hanno stipulato uno specifico accordo sulle commissioni relativo a servizi di consulenza d'investimento e che non ricevono altre commissioni dalla Società d'investimento in relazione a tali servizi.

Gli investitori istituzionali che effettuano la sottoscrizione a proprio nome ma per conto di terzi, devono certificare alla Società d'investimento che tale sottoscrizione viene eseguita per conto di un investitore istituzionale o per conto di un investitore finale che dispone di un accordo

sulle commissioni distinto con tale investitore istituzionale che agisce in veste di distributore nei termini descritti nel paragrafo precedente. La Società d'investimento potrà, a propria discrezione, richiedere prove documentali che attestino che i requisiti specificati siano soddisfatti.

Regno Unito

Le classi di azioni "DS" e "RD" mirano ad avere lo status di reporting fund (precedentemente noto come status di distributore), ossia le caratteristiche di queste classi di azioni sono il presupposto per la concessione dello status di reporting fund (per ulteriori dettagli consultare la sezione generale e la sezione specifica del prospetto dei relativi comparti).

Importi relativi agli investimenti minimi iniziali

Investitori istituzionali*	10.000.000,00 nella valuta specifica della classe di azioni, tranne per il Giappone: JPY 1.500.000.000,00
Investitori semi-istituzionali	2.000.000 per investimenti nella valuta specifica della classe di azioni, tranne per il Giappone: JPY 250.000.000 e tranne per la Svezia: SEK 20.000.000
Classe di azioni "seeding"	1.000.000,00 per ogni ordine nella valuta specifica della classe di azioni, tranne per il Giappone: JPY 150.000.000,00

* Le classi di azioni con denominatore "S" richiedono un investimento minimo iniziale come indicato nella sezione "Classi di azioni speciali".
Le classi di azioni con il denominatore "V" richiedono un investimento minimo iniziale pari a EUR 400.000,00.

La Società d'investimento si riserva il diritto di derogare a tali importi d'investimento minimo iniziale a propria discrezione (come, ad esempio, per le compagnie assicurative e i prodotti assicurativi oppure nei casi in cui i distributori abbiano accordi separati sulle commissioni con i propri clienti). I conferimenti successivi potranno essere di qualsiasi importo.

3. Ripartizione del rischio

Per l'investimento del patrimonio della Società d'investimento presente nei singoli comparti valgono i seguenti limiti e linee guida all'investimento. Per i singoli comparti possono essere stabiliti limiti d'investimento diversi. A questo riguardo, le informazioni sono riportate di seguito nella sezione specifica del prospetto.

3.1 Investimenti

(a) Un comparto può investire il proprio patrimonio in valori mobiliari e in titoli del mercato monetario ammessi alla quotazione o negoziati su un mercato regolamentato.

(b) Un comparto può investire il proprio patrimonio in valori mobiliari e in titoli del mercato monetario negoziati su un altro mercato in uno Stato membro dell'Unione europea che sia riconosciuto, regolamentato, aperto al pubblico e che operi regolarmente.

(c) Un comparto può investire il proprio patrimonio in valori mobiliari e titoli del mercato monetario ammessi alla quotazione in una borsa valori di uno Stato non aderente all'Unione europea o negoziati su un altro mercato regolamentato, che sia riconosciuto, aperto al pubblico e che operi regolarmente.

(d) Un comparto può investire il proprio patrimonio in nuove emissioni di valori mobiliari e titoli del mercato monetario, a condizione che

- le condizioni di emissione prevedano l'obbligo di richiedere la quotazione ufficiale in una borsa o in un altro mercato regolamentato, che sia riconosciuto, aperto al pubblico e che operi regolarmente, e
- l'ammissione sia autorizzata entro e non oltre un anno dall'emissione.

(e) Un comparto può investire il proprio patrimonio in azioni di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS) e/o altri organismi di investimento collettivo (UCI), ai sensi della direttiva UCITS e successive modifiche, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato terzo, a condizione che

- i suddetti altri UCI siano autorizzati in base a una legislazione che preveda che siano soggetti a un controllo prudenziale considerato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) equivalente a quello previsto dalla legislazione comunitaria e la cooperazione fra le autorità sia sufficientemente garantita;

- il livello di protezione dei detentori di azioni in altri UCI sia equivalente a quello previsto per i detentori di azioni di UCITS e, in particolare, che le norme per la separazione del patrimonio, l'accensione e la concessione di prestiti, nonché le vendite allo scoperto di valori mobiliari e di titoli del mercato monetario corrispondano ai requisiti previsti dalla direttiva UCITS;
- le operazioni degli altri UCI siano contenute nelle relazioni semestrali e nelle relazioni annuali al fine di consentire una valutazione delle attività e delle passività, dei proventi e delle transazioni compiute nel periodo di riferimento;
- non più del 10% del patrimonio degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS) o di altri organismi di investimento collettivo (UCI) di cui è prevista l'acquisizione possa, in conformità alle proprie Condizioni Contrattuali o al proprio atto costitutivo, essere complessivamente investito in azioni di altri UCITS o altri organismi d'investimento collettivo.

(f) Un comparto può investire il proprio patrimonio in depositi presso istituti di credito rimborsabili su richiesta o con diritto di prelevamento che abbiano una scadenza non superiore a 12 mesi, a condizione che il relativo istituto di credito abbia la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o, nel caso la sede legale dell'istituto di credito sia in uno Stato non membro dell'Unione europea, a condizione che sia soggetto a norme prudenziali considerate

dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria.

(g) Un comparto può investire il proprio patrimonio in strumenti finanziari derivati ("derivati"), compresi strumenti equivalenti che danno luogo a un regolamento in liquidità, negoziati su uno dei mercati menzionati alle lettere a), b) e c) e/o strumenti finanziari derivati, non quotati in borsa (derivati OTC), a condizione che

- gli strumenti sottostanti siano coperti dal presente paragrafo o dagli indici finanziari, dai tassi di interesse, dai tassi di cambio o dalle valute in cui il comparto potrebbe investire in base alla propria politica d'investimento;
- le controparti delle transazioni con derivati OTC siano istituti soggetti a controllo prudenziale e appartengano alle categorie approvate dalla CSSF e
- i derivati OTC siano quotidianamente soggetti a una valutazione affidabile e verificabile e possano essere venduti, liquidati o chiusi in qualsiasi momento su iniziativa della Società d'investimento con un'operazione di contropartita al rispettivo valore equo.

(h) Un comparto può investire il proprio patrimonio in titoli del mercato monetario che non sono negoziati su un mercato regolamentato e che vengono normalmente negoziati sul mercato monetario, che siano liquidi e abbiano un valore determinabile accuratamente in qualunque momento, a condizione che l'emissione o l'entità emittente stessa di tali strumenti sia soggetta alla normativa relativa alla protezione dei depositi e degli investitori e a condizione che tali strumenti siano

- emessi o garantiti da enti statali, regionali o locali oppure dalla banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro dell'Unione europea oppure, nel caso di Stati federali, da uno Stato della federazione o da un organismo internazionale a carattere pubblico, a cui aderisca almeno uno Stato membro dell'Unione europea oppure
- emessi da una società i cui valori mobiliari siano negoziati in uno dei mercati regolamentati citati alle summenzionate lettere a), b) o c) oppure
- emessi o garantiti da un istituto sottoposto a vigilanza riconosciuta equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria, o da un'istituzione che sia soggetta a norme prudenziali considerate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) severe almeno quanto quelle stabilite dalla legislazione comunitaria e rispettoso di tali norme oppure

- emessi da altri emittenti appartenenti a una delle categorie approvate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), a condizione che gli investimenti in questi strumenti vengano effettuati nel rispetto delle norme per la protezione degli investitori, equivalenti alle norme riportate qui al primo, secondo o terzo comma, e a condizione che gli emittenti siano società con un capitale proprio di almeno EUR 10 milioni, che redigano e pubblichino il proprio bilancio ai sensi della IV direttiva 78/660/CEE, o siano soggetti di diritto che finanzino un gruppo di società composto da una o più aziende quotate in borsa, o soggetti di diritto la cui attività sia orientata a piazzare sul mercato passività sotto forma di valori mobiliari, a condizione che dispongano di linee di credito a garanzia di solvibilità.

(i) In deroga al principio di ripartizione del rischio, un comparto può investire anche fino al 100% del proprio patrimonio in valori mobiliari e titoli del mercato monetario di diverse emissioni, emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dai suoi enti territoriali o da uno Stato membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), dal G-20 o da Singapore, o ancora da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più membri dell'Unione europea, a condizione che quel comparto detenga titoli di almeno sei differenti emissioni e i titoli di una stessa emissione non costituiscano più del 30% del patrimonio del comparto stesso.

(j) Un comparto non può investire in metalli preziosi o relativi certificati; se la politica d'investimento di un comparto fa riferimento specifico a questa clausola, tale limitazione non si applica ai certificati 1:1 i cui i valori sottostanti siano costituiti da singole commodity/singoli metalli preziosi e che soddisfino i requisiti previsti per i valori mobiliari ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2007/16/CE e dell'articolo 1, paragrafo 34 della Legge del 2010.

3.2 Limiti d'investimento

(a) Il comparto non potrà investire più del 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari o titoli del mercato monetario di un medesimo emittente.

(b) Il comparto non potrà investire più del 20% del proprio patrimonio netto in depositi di un medesimo organismo.

(c) L'esposizione al rischio di una controparte nelle operazioni con derivati OTC, eseguite secondo una gestione efficiente del portafoglio, non deve superare il 10% del patrimonio netto del comparto se la controparte è un istituto di credito, secondo quanto stabilito alla clausola 3.1, lettera f) di cui sopra. Negli altri casi, il limite massimo è pari al 5% del patrimonio netto del comparto.

(d) Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario di emittenti in cui un comparto investe oltre il 5% del proprio patrimonio netto non deve superare il 40% del patrimonio netto del comparto.

La suddetta limitazione non si applica ai depositi e alle transazioni OTC in derivati condotte con istituti finanziari soggetti a controllo prudenziale.

In deroga ai limiti specifici superiori previsti dalla clausola 3.2, alle lettere a), b) e c) succitate, un comparto non può investire più del 20% del proprio patrimonio netto in una combinazione di

- investimenti in titoli o in titoli del mercato monetario e/o
- depositi e/o
- esposizioni derivanti da operazioni aventi a oggetto derivati OTC con un singolo istituto.

(e) Il massimale del 10% di cui alla clausola 3.2, lettera a) viene elevato al 35% e il limite di cui alla clausola 3.2, lettera d) decade qualora i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da

- uno Stato membro dell'Unione europea o dai relativi enti locali oppure
- uno Stato non membro dell'Unione europea oppure
- enti pubblici internazionali di cui uno o più Stati membri sono membri dell'Unione europea.

(f) Il massimale del 10% di cui alla clausola 3.2, lettera a) viene elevato al 25% e il limite di cui alla clausola 3.2, lettera d) decade qualora le obbligazioni soddisfino le condizioni seguenti:

- siano emessi da un istituto di credito che abbia sede in uno Stato membro dell'Unione europea, che sia soggetto a uno specifico controllo pubblico ai sensi di legge volto alla tutela dei titolari di detti titoli obbligazionari e i proventi derivanti dall'emissione di detti titoli obbligazionari vengano investiti ai sensi di legge in valori patrimoniali tali da coprire le passività derivanti nel corso della durata complessiva degli stessi titoli e
- in caso di insolvenza dell'emittente, i succitati valori patrimoniali vengano utilizzati in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi in scadenza.

Qualora il comparto investa oltre il 5% del proprio patrimonio in titoli obbligazionari di un medesimo emittente, il valore complessivo dell'investimento non dovrà superare l'80% del patrimonio netto del comparto.

(g) I limiti di cui alla clausola 3.2, lettere a), b), c), d), e) ed f) non sono cumulativi. Di conseguenza gli investimenti in valori mobiliari o in titoli del mercato monetario di un medesimo organismo, in depositi presso lo stesso oppure in suoi derivati, non dovranno mai eccedere il 35% del patrimonio netto del comparto.

Un comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo di società.

Per il calcolo dei limiti di cui alla presente clausola, ai fini della redazione di un bilancio consolidato ai sensi della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio o in conformità alle norme internazionalmente riconosciute in materia di bilancio, le società appartenenti a uno stesso gruppo sono da considerarsi come un unico emittente.

(h) Un comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e titoli del mercato monetario diversi da quelli di cui alla clausola 3.1.

(i) Un comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in azioni di altri UCITS e/o altri UCI di cui al paragrafo 3.1. lettera e), fatto salvo quanto diversamente disposto nella sezione specifica del prospetto. Qualora il Consiglio di Amministrazione decida di istituire uno o più comparti feeder, ciascuno di tali comparti investirà l'85% o più del proprio patrimonio in azioni di un altro UCITS master ammesso (o compartimento di investimento) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge applicabile e delle altre condizioni definite in questo prospetto. Se l'UCITS o l'UCI presentano molteplici compartimenti (ai sensi dell'articolo 181, paragrafo 1 della Legge del 2010) e il patrimonio del compartimento è utilizzato solo per soddisfare i diritti dei detentori di azioni rispetto a quel compartimento e i diritti dei creditori, le cui richieste sono state avanzate in merito alla creazione, all'operatività e alla liquidazione del compartimento, ogni compartimento è considerato, ai fini dell'applicazione del limite suddetto, come un emittente separato.

Gli investimenti in azioni di UCI che non siano UCITS non potranno superare complessivamente il 30% del patrimonio netto del comparto.

In caso di investimenti in azioni di un altro UCITS e/o un altro UCI, gli investimenti detenuti da quell'UCITS e/o da un altro UCI non devono essere considerati ai fini delle limitazioni specificate stabilite dalla clausola 3.2, lettere a), b), c), d), e) ed f).

(j) Qualora l'ammissione a uno dei mercati di cui alla clausola 3.1, lettere a), b) o c) non avvenga entro un anno, le nuove emissioni verranno considerate come titoli e strumenti del mercato monetario non quotati e dovranno essere considerati nel calcolo del limite d'investimento ivi indicato.

(k) La Società d'investimento o la Società di Gestione non può acquistare per il comparto azioni con diritto di voto in quanto questo potrebbe influire sensibilmente sull'amministrazione del relativo emittente.

Il rispettivo comparto non può acquistare più del

- 10% di azioni senza diritto di voto di un medesimo emittente;
- 10% di titoli obbligazionari di un medesimo emittente;
- 25% di azioni del comparto di un'umbrella fund rispettivo di un fondo;
- 10% di strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente.

I limiti d'investimento di cui al secondo, terzo e quarto punto non saranno applicati se, al momento dell'acquisizione, non sarà possibile determinare l'importo lordo dei titoli obbligazionari o dei titoli del mercato monetario nonché l'importo netto delle azioni emesse.

(l) I limiti d'investimento di cui alla clausola 3.2, lettera k) non si applicano in caso di:

- valori mobiliari e titoli del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea o dai relativi enti territoriali pubblici;
- valori mobiliari e titoli del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro dell'Unione europea;
- valori mobiliari e titoli del mercato monetario emessi da organismi pubblici sovranazionali a cui aderiscono uno o più Stati membri dell'Unione europea;
- azioni detenute dal relativo comparto nel capitale di una società con sede in uno Stato non membro dell'Unione europea che investa gran parte del proprio patrimonio in titoli di emittenti aventi sede legale in quel determinato Stato, se questo tipo di partecipazione rappresenta per il fondo l'unica possibilità d'investimento in titoli di emittenti di detto Stato prevista dalla legislazione dello Stato medesimo. Questa eccezione potrà essere tuttavia applicata unicamente a condizione che la politica d'investimento della Società d'investimento dello Stato non membro dell'Unione europea rispetti i limiti di cui alla clausola 3.2, lettere a), b), c), d), e), f), g), j) e k). Nel caso in cui i suddetti limiti non siano rispettati, viene applicato l'articolo 49 della Legge del 2010;
- azioni detenute da una o più Società d'investimento nel capitale di società controllate, la cui attività consiste esclusivamente in servizi di gestione, consulenza o marketing nell'ambito del rimborso di azioni su richiesta dei detentori di azioni nello Stato in cui la controllata ha sede e per conto di detta/dette Società d'investimento.

(m) Fatti salvi i limiti specificati alla clausola 3.2, lettere k) e l), i limiti massimi specificati alla clausola 3.2, lettere a), b), c), d), e) e f) per investimenti in azioni e/o in titoli obbligazionari di un medesimo emittente sono del 20%, quando l'obiettivo della politica d'investimento è replicare

la composizione di un indice determinato o di un indice attraverso l'effetto leva. Le condizioni necessarie sono che

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- l'indice rappresenti un riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce;
- l'indice sia pubblicato in modo adeguato.

Il limite fissato è del 35%, a condizione che sia giustificato da straordinarie condizioni di mercato e, in particolare, che si faccia riferimento a mercati regolamentati in cui determinati valori mobiliari o titoli del mercato monetario abbiano posizioni fortemente dominanti. Un investimento con questi massimali è possibile solo nel caso di un singolo emittente.

(n) Un comparto deve assicurarsi che il rischio generale connesso ai derivati non superi il valore netto complessivo del proprio portafoglio. Nella valutazione del rischio vengono presi in considerazione il prezzo di mercato degli strumenti sottostanti, il rischio di controparte, le future fluttuazioni del mercato e il termine di liquidazione delle posizioni.

Nell'ambito della propria strategia d'investimento, un comparto può investire il proprio patrimonio in derivati rispettando i limiti specificati alla clausola 3.2, lettera g), a condizione che l'esposizione globale agli strumenti sottostanti non ecceda complessivamente i limiti d'investimento di cui alla clausola 3.2, lettere a), b), c), d), e) ed f).

Qualora un comparto investa in derivati indicizzati, tali investimenti non saranno sottoposti ai limiti d'investimento di cui alla clausola 3.2, lettere a), b), c), d), e) ed f).

Qualora un derivato sia incorporato in un valore mobiliare o in un titolo del mercato monetario, il derivato sarà soggetto al rispetto dei limiti d'investimento.

(o) Inoltre, un comparto può investire fino al 49% del proprio patrimonio in liquidità. In casi eccezionali particolari, è temporaneamente consentito un investimento superiore al 49% in liquidità, solo ed esclusivamente nella misura in cui ciò sia giustificato dall'interesse dei detentori di azioni.

3.3 Eccezione ai limiti d'investimento

(a) Un comparto non è tenuto a rispettare i limiti d'investimento quando esercita i diritti di opzione legati a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario che costituiscono parte del patrimonio del comparto.

(b) I comparti possono derogare i limiti d'investimento definiti nel rispetto dei criteri di diversificazione del rischio per un periodo pari a sei mesi dalla data di autorizzazione.

3.4 Investimenti trasversali tra comparti

Un comparto (comparto dell'investimento trasversale) può investire in uno o più comparti. Qualsiasi acquisto di azioni di un altro comparto (il comparto target) da parte del comparto dell'investimento trasversale è soggetto alle seguenti condizioni (oltre che alle condizioni eventualmente applicabili contemplate dal presente prospetto):

- (i) il comparto target non può investire nel comparto trasversale;
- (ii) il comparto target non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in UCITS (inclusi altri comparti) o in altri UCI;
- (iii) i diritti di voto delle azioni del comparto target sono sospesi durante l'investimento da parte del comparto trasversale e
- (iv) il NAV per share del comparto target per le azioni detenute dal comparto trasversale non viene preso in considerazione ai fini del calcolo del requisito di capitale minimo di EUR 1.250.000,00.

3.5 Prestiti

La Società d'investimento non può contrarre prestiti per conto di un comparto. Un comparto può tuttavia acquistare valuta estera tramite prestiti back-to-back.

In deroga al precedente paragrafo, un comparto può contrarre prestiti:

- per importi non superiori al 10% del proprio patrimonio, a condizione che si tratti di prestiti a breve termine;
- per importi non superiori al 10% del proprio patrimonio, a condizione che si tratti di prestiti finalizzati all'acquisto di immobili indispensabili per l'esercizio diretto della propria attività. Tali prestiti, nonché quelli di cui al precedente punto, non possono in alcun caso eccedere complessivamente il 15% del patrimonio netto del comparto.

La Società d'investimento non può concedere prestiti né presentare garanzie a favore di terzi per conto dei comparti.

Questa disposizione non si applica all'acquisto da parte della Società d'investimento di valori mobiliari, titoli del mercato monetario o altri strumenti finanziari non ancora interamente pagati.

3.6 Vendite allo scoperto

La Società d'investimento non è autorizzata a effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o di altri strumenti finanziari di cui alla clausola 3.1, lettere e), g) e h) per conto di qualsiasi comparto.

3.7 Oneri

Il patrimonio del comparto potrà essere dato in pegno, costituito in garanzia, ceduto, trasferito o gravato in altro modo solo se richiesto da una borsa valori o da un mercato regolamentato o in virtù di condizioni o adempimenti contrattuali o di altro genere.

3.8 Norme concernenti la Società d'investimento

La Società d'investimento può acquistare beni mobili e immobili indispensabili per l'esercizio diretto della propria attività.

4. Azioni della Società d'investimento

(a) Il capitale della Società d'investimento corrisponderà in ogni momento al valore totale netto dei diversi comparti della Società d'investimento (patrimonio sociale netto) e sarà rappresentato da azioni prive di valore nominale, che possono essere emesse sotto forma di azioni nominative e/o azioni al portatore.

(b) Le azioni possono essere emesse sotto forma di azioni nominative o azioni al portatore. Non si avrà diritto alla consegna di certificati fisici rappresentativi delle azioni.

(c) Le azioni verranno emesse solo all'accettazione della sottoscrizione e previo pagamento del prezzo per azione. In base alle seguenti disposizioni, il sottoscrittore riceverà immediatamente una conferma della quantità di azioni che possiede.

(i) Azioni nominative

Il registro dei detentori di azioni rappresenta la prova decisiva della proprietà delle azioni, qualora queste siano emesse sotto forma di azioni nominative. Il registro delle azioni è affidato all'ufficio di registro e Transfer Agent. Se non diversamente previsto, le frazioni di azioni nominative di un comparto/una classe di azioni sono arrotondate per eccesso o per difetto alla cifra più vicina al decimillesimo. L'arrotondamento può risultare vantaggioso per i rispettivi detentori di azioni o il comparto.

L'emissione di azioni nominative avviene senza certificati di azioni. Invece di un certificato di azioni, i detentori di azioni riceveranno una conferma della quantità di azioni da loro possedute.

Le eventuali distribuzioni di dividendi a detentori di azioni nominative avverranno, a rischio dei detentori di azioni, tramite assegno inviato all'indirizzo indicato nel libro soci o ad un altro indirizzo comunicato in forma scritta all'Ufficio di registro e al Transfer Agent, oppure tramite bonifico. Su richiesta del detentore di azioni, gli importi distribuiti possono essere regolarmente reinvestiti.

Tutte le azioni nominative dei comparti dovranno essere registrate nel registro delle azioni, affidato all'Ufficio di registro e Transfer Agent o ad uno o più uffici incaricati di ciò dallo stesso ufficio di registro e Transfer Agent. Il registro delle azioni riporterà a uno ad uno i nomi dei detentori di azioni nominative, il loro domicilio o il luogo di residenza da loro prescelto (in caso di proprietà di azioni nominative solo l'indirizzo del comproprietario nominato per primo), a condizione che tali dati siano stati comunicati all'ufficio di registro e Transfer Agent, oltre al numero delle azioni del fondo detenute. Qualsiasi trasferimento di azioni nominative verrà riportato nel registro delle azioni, per la precisione dietro pagamento di volta in volta di una commissione approvata dalla Società di Gestione per la registrazione di documenti che si riferiscono o interessano la proprietà delle azioni.

Il trasferimento di azioni nominative avviene tramite registrazione del trasferimento nel registro delle azioni da parte dell'ufficio di registro e Transfer Agent dietro consegna dei documenti e quando siano stati adempiuti tutti gli altri requisiti necessari per il trasferimento, così come richiesto dallo stesso ufficio di registro e Transfer Agent.

I detentori di azioni, la cui quantità di azioni possedute è registrata nel registro delle azioni, saranno tenuti a comunicare all'ufficio di registro e Transfer Agent un indirizzo a cui inviare tutte le comunicazioni e le notifiche da parte della Società di Gestione della Società d'investimento. Anche questo indirizzo verrà riportato sul registro delle azioni. In caso di proprietà delle azioni (la proprietà è limitata ad un massimo di quattro persone), verrà riportato un solo indirizzo e tutte le comunicazioni verranno inviate esclusivamente a tale indirizzo.

Nel caso un detentore di azioni non fornisca alcun indirizzo, l'ufficio di registro e Transfer Agent potrà conseguentemente annotare l'eventualità nel registro delle azioni; in tal caso varrà come indirizzo del detentore di azioni quello della sede registrata dell'ufficio di registro e Transfer Agent o un altro indirizzo registrato dall'ufficio di registro e Transfer Agent stesso, finché il detentore di azioni non comunicherà allo stesso ufficio un diverso indirizzo. Il detentore di azioni potrà modificare in qualsiasi momento l'indirizzo riportato nel registro delle azioni tramite comunicazione scritta che dovrà essere inviata all'ufficio di registro e Transfer Agent o a un altro indirizzo indicato di volta in volta dall'ufficio di registro e Transfer Agent.

(ii) Azioni al portatore rappresentate da certificati globali

La Società di Gestione può decidere di procedere all'emissione di azioni al portatore rappresentate da uno o più certificati globali.

Tali certificati globali verranno emessi a nome della Società di Gestione e depositati presso la stanza di compensazione. La trasferibilità delle azioni al portatore rappresentate da certificati globali è soggetta alle disposizioni di legge di volta in volta vigenti e alle norme e procedure previste dalla stanza di compensazione che si dovrà occupare del trasferimento. Gli investitori riceveranno azioni al portatore rappresentate da certificati globali effettuandone la prenotazione presso i depositi dei loro intermediari finanziari, gestiti direttamente o indirettamente presso le stanze di compensazione. Tali azioni al portatore rappresentate da certificati globali sono trasferibili ai sensi delle, e in conformità alle, disposizioni contenute nel presente prospetto e alle norme vigenti nella rispettiva borsa e/o stanza di compensazione. I detentori di azioni che non partecipano a un tale sistema potranno trasferire le azioni al portatore rappresentate da certificati globali solo attraverso un intermediario finanziario aderente al sistema di liquidazione della stanza di compensazione corrispondente.

Le distribuzioni di dividendi relative alle azioni al portatore rappresentate da certificati globali avvengono tramite accredito sul deposito aperto presso la stanza di compensazione degli intermediari finanziari a cui fanno capo i detentori di azioni.

(d) Tutte le azioni di una determinata classe di azioni hanno pari diritti. I diritti dei detentori di azioni di classi diverse nell'ambito di uno stesso comparto possono essere differenti, a condizione che questo sia indicato nella documentazione di vendita delle relative azioni. Le caratteristiche delle diverse classi di azioni sono riportate nella relativa sezione specifica di questo prospetto. Le azioni vengono immediatamente emesse dalla Società d'investimento al ricevimento del valore patrimoniale netto per azione a favore della Società d'investimento.

(e) L'emissione e il rimborso delle azioni avvengono tramite la Società di Gestione o qualsiasi ufficio di pagamento.

(f) Ogni detentore di azioni ha diritto di voto nell'Assemblea dei Soci. Il diritto di voto può essere esercitato di persona o mediante delega. Ogni azione dà diritto a un voto, nel rispetto della clausola 3.4, punto iii). Le frazioni di azioni non danno diritto di voto, ma consentono al detentore di azioni di partecipare alla distribuzione del reddito in modo proporzionale.

5. Limiti all'emissione di azioni e rimborso obbligatorio delle azioni

(a) A propria assoluta discrezione la Società d'investimento potrà rifiutare in qualsiasi momento una richiesta di sottoscrizione diretta o indiretta ovvero limitare, sospendere provvisoriamente o definitivamente l'emissione di azioni, nei confronti di qualunque investitore

sottoscrittore, qualora ciò sia necessario nell'interesse dei detentori di azioni, nell'interesse pubblico, a tutela della Società d'investimento o dei detentori di azioni.

(b) In tal caso la Società d'investimento provvederà immediatamente alla restituzione dei pagamenti pervenuti per richieste di sottoscrizione non ancora evase (senza la corresponsione di interessi).

(c) La Società di Gestione potrà, in qualunque momento e a propria esclusiva discrezione, limitare o vietare l'acquisto della proprietà di azioni nella Società d'investimento da parte di una Persona vietata.

(d) Per "Persona vietata" si intende qualunque persona fisica o giuridica che, a discrezione della Società di Gestione, non possiede i requisiti per sottoscrivere o detenere azioni della Società d'investimento oppure, a seconda dei casi, di un comparto o una classe di azioni determinati, (i) se la Società d'investimento ritiene che tale partecipazione possa andare a scapito della Società d'investimento oppure (ii) possa comportare la violazione di leggi o regolamenti, del Lussemburgo o di altri paesi (iii) qualora, in seguito a tale acquisto, la Società d'investimento possa trovarsi esposta a svantaggi di natura fiscale, legale o finanziaria in cui non sarebbe incorsa altrimenti, oppure (iv) se tale persona fisica o giuridica non soddisfa i requisiti di idoneità previsti per le classi di azioni esistenti.

(e) Se in un dato momento la Società di Gestione dovesse accorgersi che alcune azioni sono di fatto detenute da una Persona vietata, da sola o insieme ad altri soggetti, qualora la Persona vietata non segua le istruzioni della Società di Gestione di vendere tali azioni e di fornire alla stessa Società di Gestione le prove dell'avvenuta vendita entro 30 giorni civili da quando ha ricevuto istruzioni in tal senso, la Società d'investimento potrà, a propria assoluta discrezione, rimborsare obbligatoriamente tali azioni al valore di rimborso, subito dopo la chiusura delle contrattazioni nel giorno specificato nella notifica del rimborso obbligatorio trasmessa dalla Società di Gestione alla Persona vietata; le azioni saranno rimborsate nel rispetto delle relative condizioni e l'investitore in questione non sarà più il titolare delle azioni stesse.

6. Emissione e rimborso di azioni della Società d'investimento

(a) Le azioni dei vari comparti vengono emesse e rimborsate in qualsiasi giorno di valutazione. Qualora siano offerte classi di azioni diverse di un comparto, anche l'emissione e il rimborso di tali azioni avverranno nei tempi suddetti. La Società d'investimento può emettere frazioni di azioni. La

relativa sezione specifica del prospetto contiene informazioni circa il numero elaborato delle cifre decimali.

(b) Le azioni della Società d'investimento vengono emesse sulla base delle richieste di sottoscrizione ricevute dalla Società stessa, dagli uffici di pagamento autorizzati dalla Società all'emissione e al rimborso di azioni della Società oppure dal Transfer Agent.

(c) Il numero di azioni da emettere si ricava sottraendo la commissione di sottoscrizione dall'importo lordo dell'investimento (l'importo totale investito dall'investitore) e dividendo il risultato per il valore patrimoniale netto per azione (metodo lordo). Il seguente calcolo esemplificativo permette di comprendere quanto detto¹:

Investimento lordo	EUR 10.000,00
– commissione di sottoscrizione (ad es. 5%)	EUR 500,00
= <i>Investimento netto</i>	EUR 9.500,00
÷ valore patrimoniale netto per azione	EUR 100,00
= <i>Numero delle azioni</i>	95

L'entità dell'attuale commissione di sottoscrizione viene disciplinata per ogni classe di azioni nella sezione specifica del rispettivo comparto del presente prospetto.

La Società di Gestione è libera di applicare una commissione di sottoscrizione inferiore. La commissione di sottoscrizione spetta alla Società di collocamento principale, che è autorizzata a saldare con essa anche le prestazioni di vendita di terzi. Se per un comparto vengono offerte azioni di classi diverse, l'importo necessario al loro acquisto viene calcolato sia in base al valore dell'azione della rispettiva classe sia in base al valore dell'azione della classe specifica, sia in riferimento alla commissione di sottoscrizione definita per classe e indicata nella sezione specifica di questo Prospetto riportata di seguito. Tale importo sarà pagabile immediatamente dopo il giorno di valutazione corrispondente. Per i singoli comparti o le singole classi di azioni, la sezione specifica di questo prospetto può prevedere norme più dettagliate relativamente al momento in cui dovrà essere effettuato il pagamento del prezzo di emissione.

Il prezzo di emissione potrà aumentare a causa di eventuali commissioni e altri oneri previsti nei diversi paesi di collocamento.

¹ Nota: gli esempi di calcolo sono forniti unicamente a scopo illustrativo e non consentono di formulare alcuna ipotesi sulla performance delle azioni del relativo comparto.

Gli ordini pervenuti dopo il termine di accettazione saranno considerati pervenuti prima del successivo termine di accettazione. Nella relativa sezione specifica del presente Prospetto possono essere previsti termini di accettazione degli ordini diversi per i singoli comparti e le singole classi di azioni.

Le azioni appena sottoscritte verranno assegnate al rispettivo investitore solo al ricevimento del pagamento presso la banca depositaria ovvero le banche corrispondenti autorizzate. Da un punto di vista contabile, le azioni corrispondenti saranno considerate tuttavia già al giorno di valuta seguente alla corrispondente contabilizzazione dei valori mobiliari durante il calcolo del valore patrimoniale netto e potranno essere stornate entro il momento del ricevimento del pagamento. Se le azioni di un investitore dovranno essere stornate a causa del loro mancato pagamento o del pagamento tardivo, esiste l'eventualità che il relativo comparto abbia a soffrirne minusvalenze.

(d) La Società di Gestione, sotto la propria responsabilità e conformemente al presente prospetto, può accettare valori mobiliari a titolo di pagamento di una sottoscrizione (conferimento in natura), sempre che ciò sia ritenuto dalla Società di Gestione nell'interesse dei detentori di azioni. L'oggetto sociale dell'azienda i cui valori mobiliari vengono accettati a titolo di pagamento di una sottoscrizione deve essere conforme alla politica d'investimento e ai limiti d'investimento del comparto in questione. La Società d'investimento è tenuta a far redigere dal proprio revisore dei conti un rapporto di valutazione da cui si evincano, in particolare, quantità, denominazione, valore e criteri di valutazione dei predetti valori mobiliari. I titoli accettati a titolo di pagamento di una sottoscrizione vengono valutati, nell'ambito di una transazione, al prezzo del giorno di valutazione in base alla quale viene calcolato il valore patrimoniale netto delle azioni da emettere. Il Consiglio di Amministrazione può, a propria discrezione, rifiutare tutti o alcuni dei valori mobiliari offerti a titolo di pagamento di una sottoscrizione, senza dover motivare la decisione. Tutte le spese derivanti dal conferimento in natura (compresi il costo del rapporto di valutazione, i costi d'intermediazione, le spese, le commissioni e così via) sono esclusivamente a carico del sottoscrittore.

(e) Volume di rimborso
I detentori di azioni possono presentare richiesta di rimborso di tutte le proprie azioni, o di una parte di esse, relativamente a qualsiasi classe di azioni.

La Società di Gestione non è tenuta a mettere in atto le richieste di rimborso se tali richieste si riferiscono ad azioni di valore superiore al 10% del valore patrimoniale netto di un comparto. Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di rinunciare al quantitativo minimo per il rimborso (se previsto), nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento di tutti i detentori di azioni.

Procedura specifica nel caso di rimborsi pari o superiori al 10% del valore patrimoniale netto di un comparto:

Nel caso in cui in un determinato giorno di valutazione (il **Primo giorno di valutazione**) pervengano richieste di rimborso che, singolarmente o insieme ad altre richieste pervenute, superino il 10% del valore patrimoniale netto di un comparto, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione (e nel rispetto degli interessi dei restanti detentori di azioni), di ridurre percentualmente il numero delle azioni rimborsate per le singole richieste di rimborso in questo Primo giorno di valutazione, cosicché il NAV per share rimborsate o convertite in questo Primo giorno di valutazione non superi il 10% del valore patrimoniale netto del rispettivo comparto. Nel caso in cui in questo Primo giorno di valutazione la richiesta non venga soddisfatta completamente in virtù dell'applicazione del potere di riduzione percentuale, per quanto riguarda la parte non rimborsata tale richiesta dovrà essere trattata come se il detentore di azioni avesse inoltrato un'ulteriore richiesta nel giorno di valutazione successivo, e, se necessario, anche per un massimo di sette giorni di valutazione successivi. Le richieste inoltrate per il Primo giorno di valutazione avranno la precedenza rispetto alle richieste successive che verranno inoltrate nei giorni di valutazione seguenti. Pur con questa riserva, l'elaborazione delle richieste inoltrate in un momento successivo avverrà come descritto al punto precedente.

Sempre con le stesse premesse, le richieste di conversione verranno trattate come le richieste di rimborso.

(f) In caso di consistenti richieste di rimborso, la Società di Gestione potrà procedere ai rimborsi solo dopo aver liquidato al più presto i valori patrimoniali corrispondenti del comparto in questione.

(g) In casi eccezionali, il Consiglio di Amministrazione, su esplicita richiesta dell'investitore, può accettare richieste di rimborso in natura. Per effettuare un rimborso in natura il Consiglio di Amministrazione seleziona dei valori mobiliari e istruisce la banca depositaria a trasferire detti valori mobiliari in un deposito a nome dell'investitore dietro restituzione delle azioni da questi detenute. La Società d'investimento è tenuta a far redigere dal proprio revisore dei conti un rapporto di valutazione da cui si evincano, in particolare, quantità, denominazione, valore e criteri di valutazione dei predetti valori mobiliari. Inoltre il valore complessivo dei valori mobiliari deve essere indicato con precisione nella valuta di riferimento del comparto oggetto del rimborso. I valori mobiliari consegnati a titolo di pagamento di un rimborso vengono valutati, nell'ambito di una transazione, all'ultima quotazione ufficiale del giorno di valutazione in base al quale viene calcolato il valore patrimoniale netto delle azioni da rimborsare. Il Consiglio di Amministrazione

deve accertare che tale rimborso in natura non vada a svantaggio degli altri detentori di azioni. Tutte le spese derivanti dal rimborso in natura (comprese le spese per il rapporto di valutazione, le spese di intermediari, costi e provvigioni e così via) sono esclusivamente a carico dell'investitore che richiede il rimborso.

(h) La Società d'investimento è tenuta a effettuare il pagamento a condizione che non esistano disposizioni di legge, ad esempio norme di diritto valutario o altre circostanze che esulano dal controllo della Società d'investimento, che vietano il trasferimento del prezzo di rimborso nel paese del richiedente.

(i) La Società di investimento può stipulare accordi di "nominee" (servizio fiduciario) con istituti di credito, professionisti del settore finanziario ("PSF") in Lussemburgo e/o società equiparabili secondo il diritto estero, che sono obbligate all'identificazione dei detentori di azioni. Tali accordi autorizzano gli istituti alla negoziazione delle azioni e all'iscrizione degli stessi nel Registro delle azioni della Società d'investimento in qualità di nominee (fiduciari). I nomi dei fiduciari possono essere richiesti alla Società di investimento in qualsiasi momento. Il fiduciario accetta richieste di acquisto, vendita e conversione dagli investitori che assiste e provvede a far apportare le necessarie modifiche nel registro delle azioni. Pertanto il fiduciario è tenuto in particolare a rispettare le specifiche condizioni di acquisto per le classi di azioni LC, LD, LCH, LDH, NC, ND, NCH, NDH, FC, FD, FCH, FDH, IC, ID, TFC, TFD, SC, USD LCH, USD FCH, USD LC, USD FC e GBP FD DS. Salvo impedimenti dovuti a considerazioni di carattere legale o a motivi pratici, un investitore che abbia acquistato azioni mediante un fiduciario potrà, presentando una dichiarazione alla Società di Gestione o al Transfer Agent, richiedere di essere iscritto personalmente nel registro delle azioni, a condizione che siano soddisfatti tutti gli adempimenti di legittimazione.

7. Calcolo del valore patrimoniale netto per azione

(a) Il patrimonio complessivo della Società d'investimento è denominato in euro.

Se le norme legislative vigenti o le disposizioni del prospetto prescrivono la pubblicazione di informazioni sulla situazione del patrimonio complessivo della Società d'investimento nel rendiconto annuale o nella relazione semestrale, i valori patrimoniali dei vari comparti verranno convertiti in euro. Il valore di un'azione di un comparto è denominato nella valuta di riferimento del comparto stesso (o in quella della classe, nel caso di esistenza di più classi di azioni all'interno del comparto). Salvo diversamente indicato nella sezione specifica del prospetto per ciascun comparto, il relativo valore patrimoniale netto verrà calcolato ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo ("data di valutazione").

La Società di Gestione ha affidato a State Street Bank Luxembourg S.C.A. l'incarico di calcolare il valore delle azioni. Il NAV per share di ogni comparto e di ogni classe, nel caso di più classi di azioni, viene calcolato in base ai seguenti criteri: se un comparto comprende solo una classe di azioni, il valore patrimoniale netto del comparto viene diviso per il numero delle azioni del comparto in circolazione il giorno di valutazione; se un comparto comprende azioni di classi diverse, la percentuale di patrimonio netto del comparto attribuibile a una singola classe di azioni viene divisa per il numero di azioni della stessa classe in circolazione il giorno di valutazione.

Attualmente, State Street Bank Luxembourg S.C.A. non calcola il NAV per share nelle festività del Lussemburgo, anche qualora siano giorni lavorativi bancari in Lussemburgo o giorni di contrattazione in uno dei paesi indicati distintamente per ciascun comparto nel prospetto, sezione specifica applicabile al giorno di valutazione, nonché il 24 e il 31 dicembre di ogni anno. Eventuali calcoli del valore patrimoniale netto per azione che si discostino da questo requisito saranno pubblicati su quotidiani idonei, oltre che su Internet, all'indirizzo funds.deutscheam.com/lu.

Il valore patrimoniale netto della Società d'investimento per ogni comparto viene calcolato in base ai seguenti criteri:

- (i) I valori mobiliari quotati in una borsa valori vengono valutati all'ultimo prezzo pagato disponibile.
- (ii) I valori mobiliari non quotati in una borsa valori, ma negoziati in un altro mercato regolamentato, sono valutati a una quotazione né inferiore al corso denaro né superiore al corso lettera al momento della valutazione ritenuta dalla Società di Gestione la miglior quotazione possibile dei valori mobiliari.
- (iii) Qualora i prezzi non siano rappresentativi del valore di mercato o laddove per valori mobiliari diversi da quelli citati alle precedenti lettere a) e b) non possa essere stabilito alcun prezzo, il valore di tali titoli o di altri valori patrimoniali verrà stimato al valore commerciale corrente determinato dalla Società di Gestione in buona fede e secondo criteri di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili dalle società di revisione.
- (iv) Le liquidità saranno valutate al valore nominale maggiorato degli interessi.
- (v) I depositi vincolati possono essere valutati al tasso di rendimento se, tra Società d'investimento e istituto di credito è stato stipulato un contratto che prevede la possibilità di estinzione in qualsiasi momento dei depositi e che il tasso di rendimento corrisponda al valore di realizzo.
- (vi) Tutti i valori patrimoniali denominati in valuta vengono convertiti nella valuta di riferimento del comparto all'ultimo corso medio di valuta.

(c) Viene tenuto un conto a compensazione degli utili.

(d) In caso di consistenti richieste di rimborso che non possono essere soddisfatte con le liquidità e assunzioni di prestiti ammesse, la Società di Gestione può determinare il NAV per share del rispettivo comparto o, nel caso di emissione di più classi di azioni per un comparto specifico, il NAV per share di ogni classe di azioni in base ai prezzi del giorno di valutazione in cui essa effettua le operazioni di vendita necessarie; lo stesso dicasi nel caso di richieste di sottoscrizioni presentate contestualmente.

(e) I valori patrimoniali vengono così ripartiti:

- (i) i proventi derivanti dall'emissione di azioni di una classe in un comparto vengono imputati, nella contabilità della Società d'investimento, al comparto corrispondente; il relativo ammontare va a incrementare l'azione percentuale del patrimonio netto del comparto attribuibile a tale classe di azioni. Valori patrimoniali e passività così come proventi e spese vengono attribuiti ai vari comparti in base alle disposizioni contemplate nei seguenti paragrafi. Se, secondo le disposizioni della sezione specifica del prospetto, tali valori patrimoniali, passività, proventi o spese competono solo a singole classi di azioni, esse andranno ad aumentare o ridurre l'azione percentuale del patrimonio netto del comparto attribuibile a tali classi di azioni;
- (ii) i valori patrimoniali derivanti da altri valori patrimoniali vengono imputati, nella contabilità della Società d'investimento, allo stesso comparto o alla stessa classe di azioni di cui fanno parte i valori patrimoniali sottostanti. A ogni rivalutazione di un valore patrimoniale l'aumento o la riduzione di valore saranno attribuiti al comparto o alla classe di azioni in questione;
- (iii) se la Società d'investimento incorre in una passività relativa a un determinato valore patrimoniale di un determinato comparto o di una determinata classe di azioni o a un'operazione compiuta in relazione a un valore patrimoniale di un determinato comparto o di una determinata classe, per esempio un impegno collegato ad una copertura valutaria per classi di azioni soggette a copertura valutaria, detta passività viene attribuita a tale comparto o a tale classe di azioni;
- (iv) se un valore patrimoniale o una passività della Società di investimento non possono essere imputati a un determinato comparto, detti valori patrimoniali o passività verranno ripartiti tra tutti i comparti sulla base del patrimonio netto del rispettivo comparto o secondo una modalità diversa, determinata dal Consiglio direttivo in buona fede, in modo che la Società di investimento nel suo complesso non sia tenuta a rispondere per passività di singoli comparti verso terzi;

(v) con il pagamento di dividendi il valore patrimoniale netto per azione della classe autorizzata alla distribuzione di dividendi viene ridotto dell'ammontare corrispondente a dette distribuzioni. Con ciò si riduce anche l'azione percentuale del patrimonio netto del comparto attribuibile alla classe di azioni autorizzata alla distribuzione di dividendi, mentre aumenta la quota percentuale di patrimonio netto del comparto attribuibile alle classi di azioni non autorizzate alla distribuzione di dividendi. Riducendo il patrimonio netto del comparto e aumentando la quota percentuale di patrimonio netto del comparto attribuibile alle classi non autorizzate alla distribuzione, si ottiene che la distribuzione dei dividendi non pregiudica il valore patrimoniale netto delle classi non autorizzate alla distribuzione.

(f) In deroga ai paragrafi precedenti, ai comparti che utilizzano l'SDU può essere applicato quanto segue: la valutazione dei derivati e dei relativi strumenti sottostanti può avvenire in un momento diverso, nel giorno di valutazione corrispondente del rispettivo comparto.

8. Sospensione del rimborso di azioni e del calcolo del valore patrimoniale netto per azione

(a) La Società di investimento è autorizzata a sospendere provvisoriamente l'emissione e il rimborso di azioni nonché il calcolo del valore patrimoniale netto per azione di uno o più comparti o di una o più classi di azioni se e fintanto che sussistano circostanze tali da rendere necessaria tale sospensione e se tale decisione è giustificata nell'interesse dei detentori di azioni, in particolare:

- (i) per tutto il tempo in cui una borsa valori o un altro mercato regolamentato in cui è negoziata una parte sostanziale dei valori mobiliari della Società d'investimento siano chiusi (salvo per i giorni di chiusura abituale come fine settimana o festività) oppure quando gli scambi in tale borsa valori siano soggetti a restrizioni o sospesi;
- (ii) in situazioni di necessità, quando la Società di investimento non è in condizioni di realizzare gli investimenti patrimoniali o trasferire liberamente il controvalore delle operazioni di acquisto o di vendita, oppure quando si trova nell'impossibilità di eseguire regolarmente il calcolo del valore patrimoniale netto per azione;
- (iii) se, a causa della ristrettezza delle possibilità di investimento di un comparto, la disponibilità sul mercato di valori patrimoniali acquisibili o la possibilità di cessione del valore degli attivi del comparto risultassero limitate.

(b) Gli investitori che abbiano chiesto il rimborso delle azioni verranno informati immediatamente della sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto per azione e del termine di tale sospensione.

(c) La sospensione del rimborso e della conversione di azioni nonché del calcolo del valore patrimoniale netto per azione di un comparto non ha effetti sugli altri comparti.

(d) Inoltre, vengono comunicate all'autorità di vigilanza lussemburghese e a tutte le autorità di vigilanza estere presso cui il comparto è registrato sulla base delle rispettive norme vigenti l'inizio e la fine del periodo di sospensione. La comunicazione che riguarda la sospensione del calcolo del valore delle azioni verrà pubblicata sul sito Web della Società di Gestione funds.deutscheam.com/lu e, se necessario, sui media di pubblicazione ufficiali dei rispettivi ordinamenti giuridici in cui le azioni vengono messe a disposizione per il pubblico collocamento.

9. Conversione di azioni

Le seguenti sezioni si applicano a tutti i comparti, se non diversamente specificato nella sezione specifica di questo prospetto.

(a) Con alcune limitazioni i detentori di azioni potranno convertire, in ogni momento, tutte o parte delle proprie azioni in azioni di un altro comparto o in azioni di un'altra classe di azioni, dietro pagamento di una commissione di conversione e di eventuali imposte di emissione e oneri applicabili. La commissione di conversione si calcola sull'importo da investire nel nuovo comparto ed è applicata a favore della società principale di collocamento che, a sua volta, potrà girarla a propria discrezione. La Società principale di collocamento potrà rinunciare alla provvigione. Se l'investitore ha affidato le azioni detenute a un istituto finanziario, quest'ultimo potrà calcolare, oltre alla provvigione di conversione, anche ulteriori commissioni e spese.

(b) È consentita una conversione di classi di azioni denominate in valute diverse a condizione che la banca depositaria dell'investitore sia in grado di eseguire la suddetta richiesta di conversione. Gli investitori devono considerare che, da un punto di vista operativo, non tutti i fornitori del servizio di custodia sono in grado di eseguire la conversione di classi di azioni denominate in valute diverse.

(c) Non è possibile la conversione tra azioni nominative e azioni al portatore rappresentate da un certificato globale.

(d) Alla conversione di azioni all'interno di classi di azioni denominate in EUR/GBP/CHF si applica quanto segue (ferme restando le indicazioni riportate nella clausola 9, lettera b)):

La commissione di conversione è ridotta di 0,5 punti percentuali rispetto alla commissione di sottoscrizione. Tale riduzione non si applica nel caso di conversione di una classe di azioni o di un comparto privi di commissione di sottoscrizione in una classe di azioni o un comparto con commissione di sottoscrizione. In questo caso, la commissione di conversione può corrispondere all'intera commissione di sottoscrizione.

(e) Alla conversione di azioni all'interno di classi di azioni denominate in dollari USA si applica quanto segue (ferme restando le indicazioni riportate nella clausola 9, lettera b)):

La commissione di conversione può ammontare all'1% del valore dell'azione target. Tale riduzione non si applica nel caso di conversione di una classe di azioni o di un comparto privi di commissione di sottoscrizione in una classe di azioni o un comparto con commissione di sottoscrizione. In questo caso, la commissione di conversione può corrispondere all'intera commissione di sottoscrizione.

(f) In caso di conversione, è necessario rispettare le caratteristiche del comparto/classe di azioni scelti (per esempio saldo minimo di investimento, carattere istituzionale dell'investitore). (In merito al saldo iniziale minimo di investimento, la Società di Gestione si riserva il diritto di derogare a tale norma a propria discrezione).

(g) Il numero delle azioni emesse in occasione di una conversione si basa sul rispettivo valore patrimoniale netto delle azioni di entrambi i comparti interessati al giorno di valutazione in cui si effettua la richiesta di conversione, tenendo conto delle rispettive commissioni di conversione, e viene calcolato con la formula seguente:

$$A = \frac{B \times C \times (1-D)}{E}$$

ove le lettere significano

- A = numero delle azioni del nuovo comparto, sulle quali eserciterà i propri diritti il detentore di azioni;
- B = numero delle azioni del comparto originale, per le quali il detentore di azioni ha avanzato richiesta di conversione;
- C = valore patrimoniale netto per azione delle azioni da convertire;
- D = commissione di conversione da pagare espressa in %;
- E = valore patrimoniale netto per azione delle azioni da emettere in base alla conversione.

10. Destinazione dei proventi

(a) Le classi di azioni a capitalizzazione prevedono il reinvestimento continuo dei proventi nel patrimonio del comparto a favore della rispettiva classe di azioni. Per le classi di azioni a distribuzione la Società di Gestione stabilisce se distribuire dividendi e il relativo ammontare ogni anno. Per ogni classe di azioni la Società di Gestione può decidere di pagare acconti su dividendi secondo quanto previsto dalla legge. La distribuzione di dividendi non dovrà ridurre il capitale della Società d'investimento sotto il minimo previsto.

11. Società di Gestione, gestione degli investimenti, amministrazione, Transfer Agent e ufficio di collocamento

(a) Il Consiglio di Amministrazione della Società d'investimento ha nominato Deutsche Asset Management S.A. come Società di Gestione.

(b) La Società d'investimento ha sottoscritto un contratto di gestione degli investimenti con Deutsche Asset Management S.A. L'esercizio delle attività di gestione degli investimenti è soggetto alla Legge del 2010. Deutsche Asset Management S.A. è una società per azioni di diritto lussemburghese. Detta Società ha durata indeterminata. Il contratto può essere risolto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi. La gestione comprende tutti i compiti relativi alla gestione collettiva degli investimenti descritti nell'Allegato II della Legge del 2010 (gestione degli investimenti, amministrazione e distribuzione).

(c) Il Consiglio di Amministrazione è pienamente responsabile dell'investimento del patrimonio della Società d'investimento detenuto in ogni comparto.

(d) Sotto la propria sorveglianza e il proprio controllo, la Società di Gestione può delegare a terzi uno o più compiti, conformemente alle disposizioni del capitolo 15 della Legge del 2010.

(i) Gestione degli investimenti:

La Società di Gestione può nominare, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, uno o più gestori del fondo preposti ad attuare la politica d'investimento giorno per giorno. La gestione del fondo comprenderà l'attuazione della politica d'investimento giorno per giorno e le decisioni di investimento diretto. Il gestore del fondo attuerà la politica d'investimento e adotterà le relative decisioni, adeguandole continuamente e opportunamente agli sviluppi del mercato e tenendo conto degli interessi del rispettivo comparto. Il relativo contratto può essere risolto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

Il rispettivo gestore del fondo nominato per ciascun comparto è indicato nella relativa sezione specifica del presente Prospetto. Il gestore del fondo può delegare i servizi di gestione del fondo, in tutto o in parte, sotto la propria supervisione e responsabilità e sotto il proprio controllo, nonché a proprie spese.

(ii) Amministrazione, Transfer Agent, Ufficio di registro:

La Società di Gestione ha stipulato un contratto di amministrazione con State Street Bank Luxembourg S.C.A. nell'ambito del quale quest'ultima svolgerà sostanzialmente le funzioni dell'amministrazione centrale, in particolare quelle relative alla contabilità fondi e al calcolo del valore patrimoniale netto. Fin dalla costituzione nel 1990, State Street Bank Luxembourg S.C.A. opera come banca. Il contratto può essere risolto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

Deutsche Asset Management S.A. si assumerà gli ulteriori compiti legati all'amministrazione centrale, in particolare i controlli successivi dei limiti e delle restrizioni d'investimento, nonché la funzione di Domiciliazione, di Ufficio di registro e di Transfer Agent.

Con riferimento alla funzione di Ufficio di Registro e Transfer Agent, Deutsche Management S.A. ha stipulato un contratto con Street Bank GmbH a Monaco, in Germania. Nell'ambito di tale contratto, State Street Bank GmbH si assume il compito di gestire i certificati globali depositati presso Clearstream Banking AG a Francoforte sul Meno.

(iii) Distribuzione:

Deutsche Asset Management S.A. funge da società principale di collocamento.

Avvertenze speciali

La Società di investimento intende sottoporre all'attenzione degli investitori il fatto che un investitore potrà far valere tutti i propri diritti di investitore (come, in particolare, il diritto di partecipare alle assemblee generali dei detentori di azioni) nei confronti del fondo solo nel caso in cui l'investitore stesso abbia sottoscritto direttamente e a proprio nome le azioni del fondo. Nel caso in cui un investitore abbia investito in un fondo tramite un intermediario che ha investito a proprio nome ma per conto dell'investitore, l'investitore non potrà far valere direttamente tutti i suoi diritti nei confronti del fondo. Si consiglia pertanto agli investitori di approfondire l'aspetto relativo ai propri diritti.

12. Banca depositaria

La banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A. Si tratta di una società in accomandita per azioni costituita secondo il diritto lussemburghese e autorizzata a svolgere attività bancarie. I diritti e i doveri della banca depositaria sono regolati dall'atto costitutivo, dal presente prospetto e dal contratto stipulato. La banca depositaria è incaricata, in particolare, della custodia dei valori patrimoniali della Società d'investimento e di attività di monitoraggio speciali. La banca depositaria opera nell'interesse dei detentori di azioni.

Funzioni della banca depositaria

Alla banca depositaria sono state affidate le seguenti funzioni principali:

- garantire che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento di azioni vengano eseguiti in conformità alla legge applicabile e all'atto costitutivo;
- garantire che il valore delle azioni venga calcolato in conformità alla legge applicabile e all'atto costitutivo;
- rispettare le istruzioni della Società d'investimento, a meno che non siano in conflitto con la legge applicabile e l'atto costitutivo;
- garantire che nelle transazioni correlate al patrimonio del comparto qualsiasi corrispettivo venga versato entro i limiti temporali abituali;
- garantire che i proventi del comparto vengano applicati in conformità alla legge applicabile e all'atto costitutivo;
- monitorare la liquidità del comparto e i flussi di cassa;
- custodire il patrimonio del comparto, inclusi gli strumenti finanziari oggetto di custodia, eseguire verifiche relative alla proprietà e custodire registrazioni relative ad altri valori patrimoniali.

Responsabilità della banca depositaria

In caso di perdita di uno strumento finanziario detenuto in custodia, determinato ai sensi della direttiva UCITS e, in particolare, dell'articolo 18 del Regolamento UCITS, la banca depositaria è tenuta a restituire senza indebito indugio strumenti finanziari di identico tipo o l'importo corrispondente alla Società d'investimento.

La banca depositaria non sarà ritenuta responsabile qualora possa dimostrare che la perdita di uno strumento finanziario detenuto in custodia si sia verificata in seguito a eventi esterni al di fuori del proprio ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante tutti i tentativi di contrastarle ai sensi della direttiva UCITS.

In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, i detentori di azioni possono appellarsi alla responsabilità della banca depositaria direttamente o indirettamente

attraverso la Società d'investimento, purché ciò non comporti una duplicazione di ricorsi o un trattamento iniquo dei detentori di azioni.

La banca depositaria sarà responsabile nei confronti della Società d'investimento per tutte le altre perdite subite dalla Società d'investimento imputabili a inadempimento colposo o deliberato degli obblighi stabiliti dalla direttiva UCITS.

La banca depositaria non sarà responsabile per danni o perdite consequenziali, indiretti o speciali derivanti da o collegati all'adempimento o al mancato adempimento dei propri doveri e obblighi.

Delega

La banca depositaria ha totale facoltà di delegare integralmente o parzialmente le sue funzioni di custodia, tuttavia la sua responsabilità non risulta pregiudicata anche nel caso abbia affidato a terzi la totalità o una parte dei valori patrimoniali in custodia. La responsabilità della banca depositaria rimane impregiudicata in caso di delega delle proprie funzioni di custodia definite nell'ambito del contratto di custodia.

La Banca depositaria ha delegato i servizi di custodia indicati nell'articolo 22, paragrafo 5, lettera a) della direttiva UCITS a State Street Bank and Trust Company, con sede legale presso Copley Place 100, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts 02116, USA, incaricata quale banca subdepositaria globale. In qualità di banca subdepositaria globale, State Street Bank and Trust Company ha designato banche subdepositarie locali che fanno parte della State Street Global Custody Network.

Informazioni circa le funzioni di custodia delegate e l'identità dei relativi delegati e subdelegati sono disponibili presso la sede della Società d'investimento o al seguente indirizzo Internet: <http://www.statestreet.com/about/office-locations/luxembourg/subcustodians.html>.

13. Spese e servizi ricevuti

Fino al 31 dicembre 2017 si applicano le seguenti disposizioni:

(a) La Società di investimento pagherà alla Società di Gestione una commissione sul patrimonio del comparto calcolata sulla base del valore patrimoniale netto del relativo comparto alla data di valutazione, la quale riguarderà di volta in volta la quota percentuale del patrimonio del comparto attribuibile alla singola classe di azioni. Per tutte le classi di azioni la Commissione della Società di Gestione non supera il 3% annuo. Le percentuali attualmente applicate alla Commissione della Società di Gestione sono indicate nella sezione specifica relativa alle rispettive classi di azioni. La commissione costituisce, in particolare, il compenso per la Società di Gestione, la gestione del fondo e le società di collocamento del comparto.

La Società di Gestione trasmette di norma parte della propria commissione di gestione agli uffici di intermediazione. Ciò avviene come compenso per le prestazioni di vendita effettuate tramite intermediari. Questo importo può rappresentare una parte rilevante della commissione di gestione. La commissione può variare da una classe di azioni all'altra. La relazione annuale contiene ulteriori informazioni in merito. La Società di Gestione non riceve alcun rimborso delle spese e delle commissioni erogabili dal patrimonio di un comparto alla banca depositaria e a terzi. I preziosi vantaggi offerti da broker e operatori, a cui la Società di Gestione ricorre nell'interesse degli investitori, non subiranno alcuna ripercussione (si veda la sezione "Ordine di acquisto e di vendita per titoli e strumenti finanziari").

Inoltre, la Società di Gestione potrà ricevere da ciascun patrimonio di comparto una commissione di performance per singole o per tutte le classi di azioni, il cui ammontare viene indicato nella rispettiva sezione specifica del presente prospetto. Qualora sia prevista una commissione di performance, il calcolo sarà effettuato nell'ambito delle rispettive classi di azioni.

La commissione di performance sarà sostanzialmente basata su un benchmark definito nella relativa sezione specifica del prospetto. Per i singoli comparti si potrà anche fissare un rendimento minimo (hurdle rate) quale criterio per la commissione di performance. Nel caso in cui il suddetto indice benchmark scadesse nel periodo di durata del comparto, la Società di Gestione, nell'interesse degli investitori, potrà basarsi, invece che sull'indice benchmark scaduto, su un indice equiparabile approvato per il calcolo della suddetta commissione di performance. Se tale indice benchmark non dovesse esistere, la Società di Gestione potrà crearne uno idoneo a quel comparto basato su valori riconosciuti. Trattandosi di un indice benchmark creato dalla stessa Società di Gestione, potrebbero insorgere conflitti d'interesse. La Società di Gestione stabilirà comunque il suddetto indice benchmark secondo scienza e coscienza, per evitare qualsiasi conflitto d'interesse. Nel caso in cui un detentore di azioni desiderasse informazioni sui criteri di composizione dell'indice benchmark potrà richiederle gratuitamente alla Società di Gestione.

Per quanto riguarda le operazioni di negoziazione relative ai comparti, la Società di Gestione è autorizzata a utilizzare i benefici offerti da broker e operatori ai fini delle decisioni di investimento che adotterà nell'interesse dei detentori di azioni. I servizi in questione includono servizi diretti forniti dagli stessi broker e operatori, quali ricerche e analisi finanziarie, e servizi indiretti, quali sistemi di comunicazione sui mercati e sui prezzi.

(b) Oltre ai suddetti compensi versati alla Società di Gestione, potranno essere addebitate alla Società d'investimento anche le seguenti commissioni e spese:

- (i) La commissione di amministrazione, che fondamentalmente viene calcolata in funzione del valore patrimoniale netto del relativo comparto. La Società di Gestione e l'Amministratore definiscono l'ammontare concreto della commissione nel contratto di amministrazione, nel rispetto delle prassi vigenti sul mercato lussemburghese. La commissione può variare da una classe di azioni all'altra. L'esatto ammontare della commissione addebitata è indicato nel rendiconto annuale della Società d'investimento. Oltre alla commissione di amministrazione, all'Amministratore vengono rimborsati i costi e le spese sostenuti per lo svolgimento della propria attività di amministrazione non coperti dalla commissione. L'attività di amministrazione comprende tutte le mansioni amministrative, contabili e di altro tipo previste dalla legge o da regolamenti integrativi per l'amministrazione centrale di un fondo in Lussemburgo.
- (ii) La commissione all'Ufficio di registro e Transfer Agent, e a sub transfer agent eventualmente incaricati dei trasferimenti per la tenuta del registro delle azioni e la gestione delle operazioni di emissione, rimborso e conversione delle azioni. La commissione viene calcolata in funzione del numero dei registri delle azioni tenuti. La commissione può variare da una classe di azioni all'altra. L'esatto ammontare della commissione addebitata è indicato nel rendiconto annuale della Società d'investimento. Oltre alla commissione, all'Ufficio di registro e al Transfer Agent, vengono rimborsati i costi e le spese sostenuti nell'ambito della propria attività e non ancora coperti dalla commissione.
- (iii) La commissione della banca depositaria per la custodia dei valori patrimoniali della Società d'investimento viene calcolata fondamentalmente in base ai valori patrimoniali custoditi (escluse le spese di transazione della banca depositaria). La Società d'investimento e la banca depositaria definiscono l'ammontare specifico della commissione nel contratto di custodia, nel rispetto delle prassi vigenti sul mercato lussemburghese. L'esatto ammontare della commissione addebitata è indicato nel rendiconto annuale del fondo. Oltre alla commissione, alla banca depositaria possono essere o vengono rimborsati i costi e le spese sostenuti nell'ambito della propria attività e non ancora assolti con la commissione.
- (iv) La commissione del Consiglio di Amministrazione.
- (v) Le spese della società di revisione, rappresentanti e rappresentanti fiscali.

- (vi) Eventuali spese sostenute per ottenere lo stato di società di distribuzione/reporting nel Regno Unito sono a carico della relativa classe di azioni.
- (vii) Spese per la stampa, la spedizione e la traduzione di tutti i documenti informativi di vendita previsti dalla legge, così come le spese per la stampa e la distribuzione di tutti gli ulteriori documenti e relazioni necessari ai sensi della legge applicabile o delle normative approvate dalle autorità competenti.
- (viii) Spese per un'eventuale quotazione o registrazione presso una borsa valori nazionale o estera.
- (ix) Altre spese relative all'investimento e alla gestione del patrimonio di ogni comparto.
- (x) Le spese di costituzione e altre spese connesse possono essere imputate al patrimonio del fondo del rispettivo comparto. In caso di oneri, i costi vengono ammortizzati nel corso di un massimo di cinque anni. Si prevede che i costi di costituzione non supereranno EUR 50.000,00.
- (xi) Le spese relative alla stesura, al deposito e alla pubblicazione dello statuto o di altri documenti relativi alla Società d'investimento, comprese le richieste di registrazione, i prospetti o le note scritte presentati presso tutte le autorità di registrazione e le borse (fra cui le associazioni di operatori in titoli locali) che devono essere prodotti per il comparto o l'offerta di azioni del comparto.
- (xii) Le spese per le pubblicazioni destinate ai detentori di azioni.
- (xiii) I premi assicurativi, le spese postali, telefoniche e di fax.
- (xiv) Le spese per il rating di un comparto eseguito da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.
- (xv) Le spese per la liquidazione di una classe di azioni o di un comparto.
- (xvi) Le spese per associazioni di categoria.
- (xvii) Le spese relative al conseguimento e al mantenimento di uno status che permetta di investire direttamente in beni patrimoniali di un paese o di apparire direttamente sui mercati di un paese in qualità di partner contrattuale.
- (xviii) Le spese relative all'utilizzo di nomi di indici, in particolare tasse di licenza.
- (xix) I costi di messa in rete per i sistemi di compensazione. Le eventuali spese sostenute saranno imputate alla rispettiva classe di azioni.

La somma delle spese riportate alla lettera b) potrebbe essere contenuta in un limite di spesa. Se applicabile, la somma delle spese riportate alla lettera b) non supererà il limite di spesa del 30%, del 15% o del 7,5% della commissione della Società di Gestione. Il limite di spesa applicabile a ogni comparto è indicato nella relativa sintesi.

(c) Oltre alle spese e ai compensi suddetti, al comparto potranno essere addebitate anche le seguenti spese:

- (i) Al patrimonio del rispettivo comparto viene applicata una commissione di servizio fino allo 0,3% annuo. L'importo della commissione di servizio può variare da un comparto all'altro e da una classe di azioni a un'altra. Attualmente la Società d'investimento garantisce commissioni di servizio che definisce nella sezione specifica relativa a ciascuna classe di azioni. La commissione di servizio potrà essere parzialmente o totalmente trasmessa ai distributori.
- (ii) La funzione di servizio della Società principale di collocamento comprende, oltre al collocamento di azioni, l'adempimento di altre mansioni di amministrazione previste dalla legge o da regolamenti integrativi per la gestione centrale di un fondo in Lussemburgo.
- (iii) Tutte le imposte gravanti sul valore degli attivi del comparto e sul comparto stesso (in particolare la *taxe d'abonnement*), oltre alle eventuali imposte connesse alle spese di gestione e di custodia.
- (iv) Le spese legali risultanti alla Società di Gestione, all'Amministratore, al gestore del fondo, alla banca depositaria, al Transfer Agent o a terzi incaricati dalla Società di Gestione se agiscono nell'interesse dei detentori di azioni.
- (v) Le spese derivanti dall'acquisto e dalla vendita di beni patrimoniali (incluse le spese di transazione della banca depositaria non comprese nella commissione per la custodia).
- (vi) Le eventuali spese derivanti dalla copertura valutaria di classi di azioni sottoposte a tali coperture sono addebitate alla rispettiva classe di azioni. Le spese possono variare da un comparto all'altro e da una classe di azioni a un'altra.
- (vii) I ricavi derivanti dalle operazioni di prestito titoli o di pronti contro termine (inverso) appartengono al comparto, al netto dei costi operativi diretti o indiretti. La Società di Gestione si riserva tuttavia il diritto di applicare una commissione per avviare, preparare ed eseguire le suddette transazioni. In particolare, la Società di Gestione riceverà un'unica commissione per avviare, preparare ed eseguire le operazioni di prestito titoli (incluse le operazioni "sintetiche" di prestito titoli) e di pronti contro termine (inverso) per conto del comparto, fino a un massimo del 40% dei proventi derivanti dalle suddette operazioni. La Società di Gestione sosterrà i costi legati alla preparazione e all'esecuzione delle suddette operazioni, incluse eventuali commissioni da versare a terzi (ad esempio, le commissioni di transazione riconosciute alla banca depositaria e quelle per l'uso di sistemi informativi specifici che garantiscono la "migliore esecuzione").

(viii) Potrebbero insorgere spese e commissioni specifiche in relazione ai total return swap, in particolare all'atto della stipula di tali operazioni e/o dell'aumento o diminuzione del relativo importo nozionale. L'importo di tali commissioni può essere fisso o variabile. Ulteriori informazioni relative alle spese e alle commissioni sostenute da ciascun comparto, nonché sull'identità dei beneficiari e su eventuali legami che potrebbero intrattenere con la Società di Gestione, il gestore del fondo o la banca depositaria, saranno comunicate nel rendiconto annuale.

(ix) Le spese straordinarie (per esempio spese processuali) sostenute nell'interesse dei detentori di azioni di un comparto; la decisione sull'assunzione di tutte le spese spetta al Consiglio di Amministrazione; tali spese devono essere dettagliate nel rendiconto annuale.

(x) I costi sostenuti per informare gli investitori del comparto attraverso mezzi durevoli, ad eccezione dei costi sostenuti per informare gli investitori in caso di fusione tra comparti e misure relative a errori nel calcolo del valore patrimoniale netto per azione o a violazioni dei limiti di investimento.

(d) I costi sostenuti per attività di marketing non saranno addebitati alla Società d'investimento.

(e) Le commissioni verranno corrisposte a fine mese. Tutti i costi saranno dedotti prima dai proventi esistenti, quindi dalle plusvalenze e infine dal patrimonio del comparto. Le suddette spese sono riportate nei rendiconti annuali.

(f) Investimento in azioni di fondi target
Gli investimenti in fondi target possono comportare il raddoppio dei costi poiché le commissioni risulteranno sia a livello del rispettivo comparto sia a livello del fondo target. Per quanto riguarda gli investimenti nelle azioni dei fondi target, i seguenti costi sono direttamente o indirettamente a carico degli investitori del comparto:

- la commissione di gestione/il compenso forfettario del fondo target;
- le commissioni di performance del fondo target;
- la commissione di sottoscrizione e la commissione di riscatto del fondo target;
- i rimborsi delle spese del fondo target;
- altri costi.

Le relazioni annuali e semestrali indicano l'entità della commissione di sottoscrizione e della commissione di riscatto addebitate al comparto durante il periodo coperto dai rendiconti per l'acquisto e il rimborso delle azioni dei fondi target. Inoltre, le relazioni annuali e semestrali indicano l'entità totale delle commissioni di gestione/dei compensi forfettari addebitati al comparto dai fondi target.

Se il patrimonio del comparto viene investito in azioni di un fondo target gestito direttamente o indirettamente dalla Società d'investimento stessa, dalla Società di Gestione o da un'altra società collegata alla Società d'investimento in virtù di gestione o controllo collettivi, ovvero di partecipazione materiale diretta o indiretta, la Società d'investimento, la Società di Gestione o l'altra società non addebiterà al patrimonio del comparto alcuna commissione per l'acquisto e il rimborso di azioni di tale fondo.

L'entità della commissione di gestione/del compenso forfettario attribuibile alle azioni di un fondo target associato al comparto (doppio addebitamento dei costi o metodo della differenza) è indicata nella sezione specifica del prospetto.

A partire dal 1 gennaio 2018 si applicano le seguenti disposizioni:

(a) La Società di investimento pagherà alla Società di Gestione una commissione sul patrimonio del comparto calcolata sulla base del valore patrimoniale netto del relativo comparto alla data di valutazione, la quale riguarderà di volta in volta la quota percentuale del patrimonio del comparto attribuibile alla singola classe di azioni. Per tutte le classi di azioni la Commissione della Società di Gestione non supera il 3% annuo. Le percentuali attualmente applicate alla Commissione della Società di Gestione sono indicate nella sezione specifica relativa alle rispettive classi di azioni. La commissione costituisce, in particolare, il compenso per la Società di Gestione, la gestione del fondo e il collocamento (se applicabile) del comparto.

La Società di Gestione può trasmettere parte della propria commissione di gestione agli uffici di intermediazione. Ciò avviene come compenso per le prestazioni di vendita effettuate tramite intermediari. Questo importo può rappresentare una parte rilevante della commissione di gestione. La commissione può variare da una classe di azioni all'altra. La relazione annuale contiene ulteriori informazioni in merito. La Società di Gestione non riceve alcun rimborso delle spese e delle commissioni erogabili dal patrimonio di un comparto alla banca depositaria e a terzi.

Inoltre, la Società di Gestione potrà ricevere da ciascun patrimonio di comparto una commissione di performance per singole o per tutte le classi di azioni, il cui ammontare viene indicato nella rispettiva sezione specifica del presente prospetto. Qualora sia prevista una commissione di performance, il calcolo sarà effettuato nell'ambito delle rispettive classi di azioni.

La commissione di performance sarà sostanzialmente basata su un benchmark definito nella relativa sezione specifica del prospetto. Per i singoli comparti si potrà anche fissare un rendimento minimo (*hurdle rate*) quale criterio per la commissione di performance. Nel caso in

cui il suddetto indice benchmark scadesse nel periodo di durata del comparto, la Società di Gestione, nell'interesse degli investitori, potrà basarsi, invece che sull'indice benchmark scaduto, su un indice equiparabile approvato per il calcolo della suddetta commissione di performance. Se tale indice benchmark non dovesse esistere, la Società di Gestione potrà crearne uno idoneo a quel comparto basato su valori riconosciuti. Trattandosi di un indice benchmark creato dalla stessa Società di Gestione, potrebbero insorgere conflitti d'interesse. La Società di Gestione stabilirà comunque il suddetto indice benchmark secondo scienza e coscienza, per evitare qualsiasi conflitto d'interesse. Nel caso in cui un detentore di azioni desiderasse informazioni sui criteri di composizione dell'indice benchmark potrà richiederle gratuitamente alla Società di Gestione.

(b) Oltre ai suddetti compensi versati alla Società di Gestione, potranno essere addebitate alla Società d'investimento anche le seguenti commissioni e spese:

- (i) La commissione di amministrazione, che fondamentalmente viene calcolata in funzione del valore patrimoniale netto del relativo comparto. La Società di Gestione e l'Amministratore definiscono l'ammontare concreto della commissione nel contratto di amministrazione, nel rispetto delle prassi vigenti sul mercato lussemburghese. La commissione può variare da una classe di azioni all'altra. L'esatto ammontare della commissione addebitata è indicato nel rendiconto annuale della Società d'investimento. Oltre alla commissione di amministrazione, all'Amministratore vengono rimborsati i costi e le spese sostenuti per lo svolgimento della propria attività di amministrazione non coperti dalla commissione. L'attività di amministrazione comprende tutte le mansioni amministrative, contabili e di altro tipo previste dalla legge o da regolamenti integrativi per l'amministrazione centrale di un fondo in Lussemburgo.
- (ii) La commissione all'Ufficio di registro e Transfer Agent, e a sub transfer agent eventualmente incaricati dei trasferimenti per la tenuta del registro delle azioni e la gestione delle operazioni di emissione, rimborso e conversione delle azioni. La commissione viene calcolata in funzione del numero dei registri delle azioni tenuti. La commissione può variare da una classe di azioni all'altra. L'esatto ammontare della commissione addebitata è indicato nel rendiconto annuale della Società d'investimento. Oltre alla commissione, all'Ufficio di registro e al Transfer Agent, vengono rimborsati i costi e le spese sostenuti nell'ambito della propria attività e non ancora coperti dalla commissione.

- (iii) La commissione della banca depositaria per la custodia dei valori patrimoniali della Società d'investimento viene calcolata fondamentalmente in base ai valori patrimoniali custoditi (escluse le spese di transazione della banca depositaria). La Società d'investimento e la banca depositaria definiscono l'ammontare specifico della commissione nel contratto di custodia, nel rispetto delle prassi vigenti sul mercato lussemburghese. L'esatto ammontare della commissione addebitata è indicato nel rendiconto annuale del fondo. Oltre alla commissione, alla banca depositaria possono essere o vengono rimborsati i costi e le spese sostenuti nell'ambito della propria attività e non ancora assolti con la commissione.
- (iv) La commissione del Consiglio di Amministrazione.
- (v) Le spese della società di revisione, rappresentanti e rappresentanti fiscali.
- (vi) Eventuali spese sostenute per ottenere lo stato di società di distribuzione/reporting nel Regno Unito sono a carico della relativa classe di azioni.
- (vii) Spese per la stampa, la spedizione e la traduzione di tutti i documenti informativi di vendita previsti dalla legge, così come le spese per la stampa e la distribuzione di tutti gli ulteriori documenti e relazioni necessari ai sensi della legge applicabile o delle normative approvate dalle autorità competenti.
- (viii) Spese per un'eventuale quotazione o registrazione presso una borsa valori nazionale o estera.
- (ix) Altre spese relative all'investimento e alla gestione del patrimonio di ogni comparto.
- (x) Le spese di costituzione e altre spese connesse possono essere imputate al patrimonio del fondo del rispettivo comparto. In caso di oneri, i costi vengono ammortizzati nel corso di un massimo di cinque anni. Si prevede che i costi di costituzione non supereranno EUR 50.000,00.
- (xi) Le spese relative alla stesura, al deposito e alla pubblicazione dello statuto o di altri documenti relativi alla Società d'investimento, comprese le richieste di registrazione, i prospetti o le note scritte presentati presso tutte le autorità di registrazione e le borse (fra cui le associazioni di operatori in titoli locali) che devono essere prodotti per il comparto o l'offerta di azioni del comparto.
- (xii) Le spese per le pubblicazioni destinate ai detentori di azioni.
- (xiii) I premi assicurativi, le spese postali, telefoniche e di fax.
- (xiv) Le spese per il rating di un comparto eseguito da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.
- (xv) Le spese per la liquidazione di una classe di azioni o di un comparto.
- (xvi) Le spese per associazioni di categoria.

- (xvii) Le spese relative al conseguimento e al mantenimento di uno status che permetta di investire direttamente in beni patrimoniali di un paese o di apparire direttamente sui mercati di un paese in qualità di partner contrattuale.
- (xviii) Le spese relative all'utilizzo di nomi di indici, in particolare tasse di licenza.
- (xix) I costi di messa in rete per i sistemi di compensazione. Le eventuali spese sostenute saranno imputate alla rispettiva classe di azioni.

La somma delle spese riportate alla lettera b) potrebbe essere contenuta in un limite di spesa. Se applicabile, la somma delle spese riportate alla lettera b) non supererà il limite di spesa del 30%, del 15% o del 7,5% della commissione della Società di Gestione. Il limite di spesa applicabile a ogni comparto è indicato nella relativa sintesi.

(c) Oltre alle spese e ai compensi suddetti, al comparto potranno essere addebitate anche le seguenti spese:

- (i) Al patrimonio del rispettivo comparto viene applicata una commissione di servizio fino allo 0,3% annuo. L'importo della commissione di servizio può variare da un comparto all'altro e da una classe di azioni a un'altra. Attualmente la Società d'investimento garantisce commissioni di servizio che definisce nella sezione specifica relativa a ciascuna classe di azioni. La commissione di servizio potrà essere parzialmente o totalmente trasmessa ai distributori.
- (ii) La funzione di servizio della Società principale di collocamento comprende, oltre al collocamento di azioni, l'adempimento di altre mansioni di amministrazione previste dalla legge o da regolamenti integrativi per la gestione centrale di un fondo in Lussemburgo.
- (iii) Tutte le imposte gravanti sul valore degli attivi del comparto e sul comparto stesso (in particolare la taxe d'abonnement), oltre alle eventuali imposte connesse alle spese di gestione e di custodia.
- (iv) Le spese legali risultanti alla Società di Gestione, all'Amministratore, al gestore del fondo, alla banca depositaria, al Transfer Agent o a terzi incaricati dalla Società di Gestione se agiscono nell'interesse dei detentori di azioni.
- (v) Le spese derivanti dall'acquisto e dalla vendita di beni patrimoniali (incluse le spese di transazione della banca depositaria non comprese nella commissione per la custodia).
- (vi) Le eventuali spese derivanti dalla copertura valutaria di classi di azioni sottoposte a tali coperture sono addebitate alla rispettiva classe di azioni. Le spese possono variare da un comparto all'altro e da una classe di azioni a un'altra.

(vii) I ricavi derivanti dalle operazioni di prestito titoli o di pronti contro termine (inverso) appartengono al comparto, al netto dei costi operativi diretti o indiretti. La Società di Gestione si riserva tuttavia il diritto di applicare una commissione per avviare, preparare ed eseguire le suddette transazioni. In particolare, la Società di Gestione riceverà un'unica commissione per avviare, preparare ed eseguire le operazioni di prestito titoli (incluse le operazioni "sintetiche" di prestito titoli) e di pronti contro termine (inverso) per conto del comparto, fino a un massimo del 40% dei proventi derivanti dalle suddette operazioni. La Società di Gestione sosterrà i costi legati alla preparazione e all'esecuzione delle suddette operazioni, incluse eventuali commissioni da versare a terzi (ad esempio, le commissioni di transazione riconosciute alla banca depositaria e quelle per l'uso di sistemi informativi specifici che garantiscono la "migliore esecuzione").

(viii) Potrebbero insorgere spese e commissioni specifiche in relazione ai total return swap, in particolare all'atto della stipula di tali operazioni e/o dell'aumento o diminuzione del relativo importo nozionale. L'importo di tali commissioni può essere fisso o variabile. Ulteriori informazioni relative alle spese e alle commissioni sostenute da ciascun comparto, nonché sull'identità dei beneficiari e su eventuali legami che potrebbero intrattenere con la Società di Gestione, il gestore del fondo o la banca depositaria, saranno comunicate nel rendiconto annuale.

(ix) Le spese straordinarie (per esempio spese processuali) sostenute nell'interesse dei detentori di azioni di un comparto; la decisione sull'assunzione di tutte le spese spetta al Consiglio di Amministrazione; tali spese devono essere dettagliate nel rendiconto annuale.

(x) I costi sostenuti per informare gli investitori del comparto attraverso mezzi durevoli, ad eccezione dei costi sostenuti per informare gli investitori in caso di fusione tra comparti e misure relative a errori nel calcolo del valore patrimoniale netto per azione o a violazioni dei limiti di investimento.

(d) I costi sostenuti per attività di marketing non saranno addebitati alla Società d'investimento.

(e) Le commissioni verranno corrisposte a fine mese. Tutti i costi saranno dedotti prima dai proventi esistenti, quindi dalle plusvalenze e infine dal patrimonio del comparto. Le suddette spese sono riportate nei rendiconti annuali.

(f) Investimento in azioni di fondi target
Gli investimenti in fondi target possono comportare il raddoppio dei costi poiché le commissioni risulteranno sia a livello del rispettivo comparto sia a livello del fondo target. Per quanto riguarda gli investimenti nelle azioni

dei fondi target, i seguenti costi sono direttamente o indirettamente a carico degli investitori del comparto:

- la commissione di gestione/il compenso forfettario del fondo target;
- le commissioni di performance del fondo target;
- la commissione di sottoscrizione e la commissione di riscatto del fondo target;
- i rimborsi delle spese del fondo target;
- altri costi.

Le relazioni annuali e semestrali indicano l'entità della commissione di sottoscrizione e della commissione di riscatto addebitate al comparto durante il periodo coperto dai rendiconti per l'acquisto e il rimborso delle azioni dei fondi target. Inoltre, le relazioni annuali e semestrali indicano l'entità totale delle commissioni di gestione/dei compensi forfettari addebitati al comparto dai fondi target.

Se il patrimonio del comparto viene investito in azioni di un fondo target gestito direttamente o indirettamente dalla Società d'investimento stessa, dalla Società di Gestione o da un'altra società collegata alla Società d'investimento in virtù di gestione o controllo collettivi, ovvero di partecipazione materiale diretta o indiretta, la Società d'investimento, la Società di Gestione o l'altra società non addebiterà al patrimonio del comparto alcuna commissione per l'acquisto e il rimborso di azioni di tale fondo.

L'entità della commissione di gestione/del compenso forfettario attribuibile alle azioni di un fondo target associato al comparto (doppio addebitamento dei costi o metodo della differenza) è indicata nella sezione specifica del prospetto.

14. Imposte

(a) Ai sensi degli articoli 174-176 della Legge del 2010 il patrimonio di ogni comparto o della rispettiva classe di azioni è attualmente soggetto a un'imposta nel Granducato del Lussemburgo (taxe d'abonnement) nella misura dello 0,05% o 0,01% annuo, pagabile trimestralmente sul patrimonio netto del comparto dichiarato a fine trimestre.

Il tasso dello 0,01% si applica a:

- a) i comparti il cui unico obiettivo è l'investimento collettivo nei titoli del mercato monetario e nel posizionamento di depositi presso gli istituti di credito;
- b) comparti il cui unico obiettivo corrisponde all'investimento collettivo in depositi presso istituti di credito;
- c) singoli comparti e singole classi di azioni, a condizione che le azioni di tali comparti o classi siano riservate a uno o più investitori istituzionali.

In base all'articolo 175 della Legge del 2010, in determinate condizioni, il patrimonio di un comparto o della relativa classe di azioni può essere completamente esente.

(b) L'aliquota fiscale applicabile a ogni comparto o classe di azioni è indicata nella relativa sezione specifica del prospetto.

Nei paesi in cui il patrimonio del comparto è investito, i proventi del comparto potrebbero essere soggetti a ritenuta alla fonte. In tali casi, né la banca depositaria né la Società di Gestione sono tenute ad acquisire la documentazione fiscale.

(c) Il trattamento fiscale dei proventi del comparto a livello dell'investitore dipende dalle norme fiscali applicabili al singolo investitore. Per informazioni sul carico impositivo per i singoli investitori (in particolare i soggetti fiscalmente non residenti) si consiglia di rivolgersi a un fiscalista.

(i) Tassazione nel Regno Unito

Ove applicabile, il Consiglio di Amministrazione intende richiedere lo stato di distributore/società di reporting relativamente alle classi di azioni offerte agli investitori del Regno Unito. Ulteriori dettagli sono riportati nella sezione specifica relativa a ciascun comparto.

15. Assemblee dei detentori di azioni

(a) L'assemblea dei detentori di azioni rappresenta la totalità dei detentori di azioni, indipendentemente dal comparto specifico in cui hanno investito. Dispone dell'autorità per assumere decisioni su tutte le questioni inerenti alla Società d'investimento. Le delibere dell'assemblea dei detentori di azioni su questioni inerenti alla Società d'investimento nel suo complesso sono vincolanti per tutti i detentori di azioni.

(b) L'assemblea generale dei detentori di azioni si tiene presso la sede legale della Società d'investimento o in un altro luogo stabilito in anticipo ogni quarto mercoledì del mese di aprile di ogni anno alle ore 11.00. Qualora il quarto mercoledì di aprile dell'anno coincida con una festività civile, l'assemblea generale dei detentori di azioni si terrà il successivo giorno lavorativo bancario. Ogni detentore di azioni può farsi rappresentare all'assemblea dei detentori di azioni tramite delega.

(c) Si delibera per maggioranza semplice dei voti corrispondenti alle azioni rappresentate, di persona o tramite delega, ed espressi in assemblea. Per il resto si fa riferimento alla Legge sulle società commerciali del 10 agosto 1915. In conformità alla clausola 3.4, punto iii), ogni azione di qualsiasi classe di azioni dà diritto a un voto, in conformità al diritto lussemburghese e all'atto costitutivo.

(d) Ulteriori assemblee dei detentori di azioni si tengono nel luogo e alla data indicati nelle relative comunicazioni.

(e) Il Consiglio di Amministrazione può convocare un'assemblea dei detentori di azioni. Le convocazioni alle assemblee dei detentori di azioni verranno pubblicate almeno quindici giorni prima dell'assemblea sul Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) del Trade and Companies Register, su un quotidiano lussemburghese e su altri quotidiani, se lo riterrà opportuno il Consiglio di Amministrazione. Gli inviti ai detentori di azioni nominative potranno essere inviati anche per posta almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Se tutte le azioni sono state emesse sotto forma di azioni nominative, la Società d'investimento potrà trasmettere l'invito all'assemblea generale almeno otto giorni prima dell'assemblea esclusivamente tramite lettere raccomandate.

Se tutti i detentori di azioni sono rappresentati di persona o tramite delega e hanno confermato di essere a conoscenza dell'ordine del giorno, si può derogare all'obbligo di convocazione formale.

(f) Il Consiglio di Amministrazione può stabilire tutte le condizioni che i detentori di azioni devono rispettare per partecipare alle assemblee. Nella misura consentita dalla legge, la comunicazione di convocazione all'assemblea dei detentori di azioni può prevedere che i requisiti per il numero legale e la maggioranza siano valutati a fronte del numero di azioni emesse e in circolazione a mezzanotte (ora del Lussemburgo) del quinto giorno prima della data fissata per l'assemblea (la Data di registrazione), nel qual caso il diritto di qualsiasi detentore di azioni di partecipare all'assemblea sarà stabilito in base alle azioni detenute alla Data di registrazione.

16. Costituzione, chiusura e fusione di comparti o di classi di azioni

16.1 Costituzione

È il Consiglio di Amministrazione che delibera la costituzione di comparti o di classi di azioni o, a seconda dei casi, il Consiglio direttivo.

16.2 Chiusura

(a) Qualora il valore patrimoniale netto di un comparto sia diminuito fino a raggiungere un importo ritenuto dal Consiglio di Amministrazione come il minimo richiesto per una gestione economicamente efficace di detto comparto, ovvero se si è verificato un cambiamento delle condizioni economiche e politiche relative a un comparto, o se ritenuto necessario nell'interesse dei detentori di azioni della Società d'investimento, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di liquidare il patrimonio della Società di un comparto e di corrispondere ai detentori di azioni il valore patrimoniale netto delle loro azioni al giorno di valutazione in cui diviene effettiva la

decisione. Al verificarsi di un evento che porti alla liquidazione del comparto, verrà sospesa l'emissione di azioni del rispettivo comparto. Salvo diversamente disposto dal Consiglio di Amministrazione, è possibile il rimborso di azioni a condizione che si possa garantire la parità di trattamento di tutti i detentori di azioni. La banca depositaria provvederà a ripartire tra i detentori di azioni di ogni comparto, proporzionalmente ai loro diritti, i proventi derivanti dalla liquidazione, dedotte le spese di liquidazione e i compensi, secondo le istruzioni della Società d'investimento o, eventualmente, dei liquidatori nominati dalle assemblee dei detentori di azioni. I proventi netti derivanti dalla liquidazione non riscossi dai detentori di azioni al termine della procedura di liquidazione verranno depositati dalla banca depositaria presso la Caisse des Consignation del Lussemburgo per conto dei detentori di azioni aventi diritto, dove andranno incontro a prescrizione se non reclamati entro il termine previsto per legge.

(b) Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'annullamento delle azioni emesse nell'ambito di un comparto di questo tipo e l'attribuzione delle azioni a un altro comparto, previa approvazione dell'Assemblea dei detentori di azioni di questo secondo comparto; resta inteso che i detentori di azioni dei comparti interessati hanno il diritto di richiedere il rimborso o la conversione di tutte le proprie azioni, o di una parte di esse, al valore patrimoniale netto applicabile, senza ulteriori costi, entro un mese dalla pubblicazione di cui alla disposizione che segue.

(c) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di liquidare una classe di azioni all'interno di un comparto e di corrispondere ai detentori di azioni il valore patrimoniale netto delle loro azioni (considerando il valore e i costi di realizzo effettivi in riferimento agli investimenti patrimoniali relativi a tale annullamento) al giorno di valutazione in cui diviene effettiva la decisione. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'annullamento delle azioni emesse in una classe di un simile comparto e dichiarare l'attribuzione delle azioni a un'altra classe dello stesso comparto; resta inteso che i detentori di azioni della classe del comparto da annullare hanno un mese di tempo dalla pubblicazione secondo la seguente disposizione per richiedere il rimborso o la conversione di tutte le azioni o di una parte di esse al valore patrimoniale netto applicabile, senza ulteriori costi, secondo le procedure descritte negli articoli 14 e 15 dell'atto costitutivo.

(d) In linea di principio, la liquidazione di un comparto termina entro nove (9) mesi a partire dalla data in cui è stata deliberata la liquidazione. Al termine della liquidazione di un comparto eventuali azioni residue saranno depositate quanto prima presso la Caisse de Consignation.

16.3 Fusione

(a) Conformemente alle definizioni e condizioni di cui alla Legge del 2010, un comparto può essere sottoposto a fusione, come comparto incorporato o incorporante, con un altro comparto della Società d'investimento, con un UCITS estero o del Lussemburgo oppure con un comparto di un UCITS estero o del Lussemburgo. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito a tali fusioni.

I detentori di azioni riceveranno una comunicazione in merito alla fusione. A questi ultimi sarà offerta la possibilità di richiedere gratuitamente il riscatto o la conversione delle azioni per un periodo di almeno trenta giorni, come ulteriormente illustrato nel documento pertinente.

(b) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di accorpate più classi di azioni all'interno di uno stesso comparto. In seguito a tale accorpamento i detentori di azioni della classe in liquidazione riceveranno azioni della classe accorpante, per un numero che verrà calcolato in base al rapporto tra il valore patrimoniale netto per azione delle classi interessate al momento dell'accorpamento, più un'eventuale compensazione massima.

17. Liquidazione o fusione della Società d'investimento

(a) L'assemblea dei detentori di azioni può decidere di liquidare la Società d'investimento in qualsiasi momento. Perché tali delibere siano valide è necessario il quorum previsto dalla legge.

(b) La liquidazione della Società d'investimento sarà pubblicata dalla Società stessa nel Trade and Companies Register (RESA) e in almeno due quotidiani di tiratura nazionale, di cui uno dovrà essere un quotidiano lussemburghese.

(c) Al verificarsi di un evento che porta alla liquidazione della Società d'investimento, verrà sospesa l'emissione delle azioni. Salvo diversamente disposto dal Consiglio di Amministrazione, è possibile il rimborso di azioni a condizione che si possa garantire la parità di trattamento di tutti i detentori di azioni. La banca depositaria provvederà a ripartire tra i detentori di azioni dei comparti, proporzionalmente ai loro diritti, i proventi derivanti dalla liquidazione, dedotte le spese di liquidazione e i compensi, secondo le istruzioni della Società d'investimento o eventualmente dei liquidatori nominati dall'assemblea dei detentori di azioni.

(d) In linea di principio, la liquidazione della Società d'investimento termina entro nove (9) mesi a partire dalla data in cui è stata deliberata. Al termine della liquidazione, eventuali azioni residue saranno depositate quanto prima presso la Caisse de Consignation.

(e) La Società d'investimento potrà essere sottoposta a fusioni transnazionali o nazionali, come UCITS incorporato o incorporante, conformemente alle definizioni e condizioni di cui alla Legge del 2010. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito a tale fusione e alla sua data effettiva qualora la Società d'investimento sia l'UCITS incorporante.

All'assemblea generale dei detentori di azioni, che delibera a maggioranza semplice dei voti espressi dai detentori di azioni presenti o rappresentati all'assemblea, spetterà deliberare in merito alla fusione e alla sua data effettiva qualora la Società d'investimento sia l'UCITS incorporato e quindi cesserà di esistere. La data effettiva della fusione verrà registrata con atto notarile.

I detentori di azioni riceveranno una comunicazione in merito alla fusione. A questi ultimi sarà offerta la possibilità di richiedere gratuitamente il riscatto o la conversione delle azioni per un periodo di almeno trenta giorni, come ulteriormente illustrato nel documento pertinente.

18. Pubblicazioni

(a) Il valore patrimoniale netto per azione si può richiedere presso la Società di Gestione e ogni ufficio di pagamento e si può pubblicare in ogni paese di collocamento tramite media idonei (per es. Internet, sistemi informatici, giornali e così via). Per mettere a disposizione degli investitori migliori informazioni e per tenere in debita considerazione le diverse prassi di mercato, la Società di Gestione può pubblicare anche un prezzo di emissione/rimborso che tenga conto della commissione di sottoscrizione o di rimborso. Tali informazioni possono essere richieste alla Società di investimento, alla Società di Gestione, al Transfer Agent o all'ufficio di distribuzione ogni giorno in cui le informazioni in questione vengano pubblicate.

(b) La Società d'investimento redigerà un rendiconto annuale certificato e una relazione semestrale conformemente alle disposizioni di legge del Granducato del Lussemburgo e disponibili presso la sede legale della Società d'investimento.

(c) Il presente prospetto, le informazioni chiave per gli investitori, l'atto costitutivo e i rendiconti annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente per i detentori di azioni presso la sede legale della Società d'investimento o qualsiasi ufficio di collocamento e distribuzione. È inoltre possibile prendere visione gratuitamente di copie dei seguenti documenti in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo durante i normali orari di ufficio presso la Società d'investimento sita in 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo, Lussemburgo:

- (i) il contratto con la Società di Gestione,
- (ii) il contratto con la banca depositaria,

- (iii) il contratto di amministrazione e
- (iv) il contratto di gestione del fondo.

(d) Le informazioni importanti saranno comunicate agli investitori sul sito Web della Società di Gestione funds.deutscheam.com/lu. Se richiesto da determinati paesi di collocamento, le comunicazioni saranno pubblicate anche su un quotidiano o attraverso qualunque altro mezzo di pubblicazione indicato dalla legge. Nei casi previsti dalla legge, le comunicazioni saranno inoltre pubblicate almeno su un quotidiano del Lussemburgo e, se necessario, nel Trade and Companies Register (RESA).

19. Costituzione, anno d'esercizio, durata

La Società d'investimento è stata costituita il 28 marzo 2011 per un periodo illimitato di tempo. Il suo anno di esercizio termina il 31 dicembre di ogni anno.

20. Borse e mercati

La Società di Gestione può autorizzare la quotazione delle azioni dei comparti in una borsa valori oppure la negoziazione in mercati regolamentati; attualmente, la Società di Gestione non si avvale di questa possibilità. La Società di Gestione è a conoscenza del fatto che – senza il proprio consenso – al momento della stesura del presente prospetto, le azioni dei comparti di seguito citati vengono negoziate o quotate sui seguenti mercati e borse:

Deutsche Concept Kaldemorgen

- Borsa di Amburgo (Börse Hamburg)
- Borsa di Monaco (Börse München)
- Borsa di Düsseldorf (Börse Düsseldorf)
- Borsa di Stoccarda (Börse Stuttgart)

Non si può escludere la sospensione entro breve termine di questo tipo di negoziazione oppure l'introduzione delle azioni del comparto su altri mercati – eventualmente anche nel breve periodo – o anche la loro effettiva negoziazione.

La Società di Gestione non è a conoscenza di tale eventualità.

Il prezzo di mercato sottostante alle transazioni di borsa o alla negoziazione su altri mercati non viene determinato esclusivamente dal valore dei beni patrimoniali presenti nel patrimonio del comparto, ma anche dall'offerta e dalla domanda. Pertanto il suddetto prezzo di mercato potrà differenziarsi dal valore patrimoniale netto per azione calcolato.

B. Prospetto – Sezione specifica

Deutsche Concept Kaldemorgen

Profilo dell'investitore	Orientato alla crescita
Tipo di azioni	Azioni nominative o azioni al portatore rappresentate da un certificato cumulativo
Valuta del comparto	EUR
Gestore del fondo	Deutsche Asset Management Investment GmbH
Benchmark della performance	–
Benchmark del rischio	MSCI AC WORLD INDEX Constituents in EUR (70%) e JP Morgan GBI Global Bond Index in EUR Constituents (30%)
Effetto leva	Fino a 5 volte il valore del patrimonio d'investimento del comparto
Calcolo del valore patrimoniale netto per azione	Tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo ("giorno di valutazione"). Per giorno lavorativo bancario si intende qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte e i pagamenti eseguiti in Lussemburgo.
Accettazione ordini	Tutti gli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione verranno eseguiti in base a un valore patrimoniale netto per azione indeterminato. Gli ordini pervenuti al Transfer Agent entro le 16.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno di valutazione vengono elaborati sulla base del valore patrimoniale netto per azione in tale giorno di valutazione. Gli ordini ricevuti dopo le 16.00 (ora di Lussemburgo) vengono elaborati sulla base del valore patrimoniale netto per azione del giorno di valutazione successivo.
Valuta	Nell'acquisto, il controvalore sarà addebitato al più tardi tre giorni lavorativi bancari dopo l'emissione delle azioni. L'accredito del controvalore avrà luogo al più tardi tre giorni lavorativi bancari dopo il rimborso delle azioni.
Limite di spesa	15%
Frazioni di azioni	Fino a quattro cifre decimali

Classe di azioni	Valuta della classe di azioni	Commissione di sottoscrizione (a carico dell'investitore)	Commissione annua della Società di Gestione (a carico del comparto)***	Commissione annua di servizio (a carico del comparto)***	Taxe d'abonnement annua (a carico del comparto)	Data di lancio
LC	EUR	Fino al 5%*	Fino allo 1,5% annuo più una commissione di performance****	0%	0,05% annuo	2.5.2011
LD	EUR	Fino al 5%*	Fino allo 1,5% annuo più una commissione di performance****	0%	0,05% annuo	2.5.2011
LD2	EUR	Fino al 5%*	Fino allo 1,5% annuo più una commissione di performance****	0%	0,05% annuo	15.5.2017
NC	EUR	Fino al 3%**	Fino allo 2% annuo più una commissione di performance****	0.2%	0,05% annuo	2.5.2011
FC	EUR	0%	Fino allo 0,75% annuo più una commissione di performance****	0%	0,05% annuo	2.5.2011
FD	EUR	0%	Fino allo 0,75% annuo più una commissione di performance****	0%	0,05% annuo	30.1.2017
IC	EUR	0%	Fino allo 0,6% annuo più una commissione di performance****	0%	0,01% annuo	12.11.2012
SC	EUR	0%	Fino allo 0,5% annuo più una commissione di performance****	0%	0,05% annuo	24.3.2014
SCR	EUR	0%	Fino all'1,5%	0%	0,05% annuo	31.8.2015
SFC	EUR	Fino al 5%*	Fino all'1,8%	0%	0,05% annuo	29.10.2015
VC	EUR	Fino al 5%*	Fino all'1,5%	0%	0,05% annuo	31.8.2015
USD LCH	USD	Fino al 5%*	Fino allo 1,5% annuo più una commissione di performance****	0%	0,05% annuo	24.2.2014
USD FCH	USD	0%	Fino allo 0,75% annuo più una commissione di performance****	0%	0,05% annuo	24.2.2014
USD SFCH	USD	Fino al 5%*	Fino all'1,8%	0%	0,05% annuo	29.10.2015
CHF SFCH	CHF	Fino al 5%*	Fino all'1,8%	0%	0,05% annuo	29.10.2015
CHF FCH	CHF	0%	Fino allo 0,75% annuo più una commissione di performance****	0%	0,05% annuo	31.8.2015
GBP CH RD	GBP	0%	Fino allo 0,75%	0%	0,05% annuo	15.6.2016

* 5% dell'importo lordo dell'investimento; corrisponde a circa il 5,26% dell'importo netto dell'investimento.

** 3% dell'importo lordo d'investimento che corrisponde a circa il 3,09% dell'importo netto d'investimento.

*** Per le spese ulteriori si veda la clausola 13 della sezione generale del presente prospetto.

**** Per le classi di azioni LC, LD, LD2, NC, FC, FD, IC, SC, USD LCH, USD FCH e CHF FCH la Società di Gestione riceverà dal patrimonio del comparto una commissione di performance aggiuntiva per classe di azioni pari al 15% dell'ammontare relativo alla differenza tra la performance del comparto e il rendimento di un investimento sul mercato monetario specificato di seguito (scostamento positivo dal benchmark), fino ad un massimo del 4% del valore medio della classe di azioni nel periodo di regolamento:

La base di calcolo per le classi di azioni NC, LD, LD2, LC, FC, FD, IC ed SC è la performance dell'indice EONIA (capitalizzato) (rendimento target, nessun benchmark).
 La base di calcolo per le classi di azioni USD LCH e USD FCH è la performance di un investimento in titoli del mercato monetario a 3 mesi al tasso LIBOR-USD (London Inter-Bank Offered Rate) dell'ultimo giorno del trimestre per gli investimenti a tre mesi in dollari USD (rendimento target, nessun benchmark).
 La base di calcolo per le classi di azioni CHF FCH è la performance di un investimento in titoli del mercato monetario a 3 mesi al tasso LIBOR-CHF (London Inter-Bank Offered Rate) dell'ultimo giorno del trimestre per gli investimenti a tre mesi in franchi svizzeri (rendimento target, nessun benchmark).
 La commissione di performance per la relativa classe di azioni viene calcolata giornalmente e regolata annualmente. A causa delle modifiche previste dalla presente disposizione sulla commissione di performance dal 1 gennaio 2015, il "primo periodo di regolamento" inizia il 1 gennaio 2015 e termina il 31 dicembre 2015. I periodi di regolamento successivi inizieranno il 1 gennaio e termineranno il 31 dicembre di ogni anno. Per il primo periodo di regolamento potrebbe realizzarsi uno scostamento negativo dal benchmark.
 La commissione di performance viene calcolata in base al rendimento del relativo investimento nel mercato monetario della classe di azioni rispetto all'incremento di valore nel periodo contabile, tenendo presente un "high water mark" aggiuntivo. La commissione di performance che dovesse risultare in base al confronto giornaliero sarà accantonata nel patrimonio del comparto per ogni classe di azioni e rispettivamente eliminata se si dovesse scendere al di sotto del rendimento target specificato sopra o dell'"high water mark". Al termine del periodo di regolamento l'importo relativo alla commissione di performance differita può essere liquidato.
 Prima che venga addebitata qualsiasi commissione di performance (High Water Mark), è necessario compensare eventuali performance negative relative al rendimento target rispetto ai cinque periodi contabili precedenti. La prima frase di questo paragrafo non si applica alla fine del primo periodo di regolamento del fondo che termina il 31 dicembre 2015. Si applicherà quando alla fine del secondo, del terzo, del quarto e del quinto periodo contabile il valore dell'azione supererà l'"high water mark" del primo, del secondo, del terzo e del quarto periodo contabile precedenti.

Per la sua composizione e per le tecniche impiegate nella gestione, il comparto presenta una **volatilità sensibilmente elevata**, ossia il valore dell'azione può essere soggetto a **oscillazioni sostanziali**, sia in negativo sia in positivo, anche nel breve periodo. **Pertanto il comparto è idoneo solo per investitori esperti, che conoscono le opportunità e i rischi connessi agli investimenti volatili e che sono inoltre in grado di sostenere temporaneamente forti perdite.**

Il comparto denominato Deutsche Concept Kaldemorgen (comparto) è disciplinato, oltre che dalle norme contemplate nella sezione generale di questo prospetto, anche dalle seguenti disposizioni della presente sezione specifica.

Politica d'investimento

I target in termini di rendimento e rischio possono essere superiori o inferiori al presente obiettivo e non esiste alcuna certezza o garanzia in merito al raggiungimento di rendimenti positivi rispetto al capitale investito.

Fino al 100% del patrimonio del comparto può essere investito a livello globale in azioni, titoli obbligazionari, certificati e liquidità, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, certificati su azioni e indici, obbligazioni convertibili, obbligazioni inflation-linked, obbligazioni legate a warrant i cui warrant sottostanti siano correlati a titoli, warrant su azioni, certificati di partecipazione e godimento, come pure titoli obbligazionari, depositi a breve termine, titoli del mercato monetario regolarmente negoziati e liquidità.

Gli investimenti in azioni comprendono anche aziende di immobili e aziende di investimento in immobili, tra cui le aziende attive negli investimenti immobiliari (REIT) in qualsiasi forma giuridica, a condizione che tali azioni siano conformi alla clausola 3.1 della sezione generale del presente prospetto d'offerta e alle leggi vigenti.

Gli investimenti in tali titoli saranno effettuati anche sotto forma di GDR (Global Depositary Receipts) quotati su Borse e mercati riconosciuti, oppure di ADR (American Depositary Receipts) emessi da istituti finanziari con rating elevato o, nella misura ammessa dal Regolamento del Granducato dell'8 febbraio 2008 relativo ad alcune definizioni della Legge del 2002 (Regolamento del 2008) e dell'articolo 41, paragrafo 1 o 2, della Legge del 2010, attraverso P-Notes (Participatory Notes).

Inoltre, si applicano i seguenti limiti d'investimento:

Almeno il 25% del patrimonio del comparto è investito in azioni di emittenti internazionali ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori oppure compresi o ammessi in un altro mercato organizzato e che non sono fondi d'investimento. Ai fini della presente politica d'investimento e in conformità alla definizione riportata nel Codice tedesco regolante l'investimento di capitali (KAGB), un mercato organizzato è un mercato che è riconosciuto, aperto al pubblico e che funzioni correttamente, salvo diversamente specificato. Inoltre, il mercato organizzato soddisfa anche i criteri dell'articolo 50 della direttiva UCITS.

Il comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in ognuno dei titoli citati in precedenza.

Gli investimenti in titoli obbligazionari possono anche comprendere, a titolo esemplificativo, le seguenti asset backed security (ABS):

Titoli obbligazionari cartolarizzati (finanziamenti per l'acquisto di automobili, prestiti con carta di credito, credito al consumo, prestiti destinati agli studenti, leasing aziendali, leasing per autoveicoli, prestiti non performanti, asset backed commercial paper (ABCP), collateralized loan obligation (CLO), crediti ipotecari (MBS), crediti ipotecari a privati (RMBS), crediti commerciali ipotecari (CMBS), collateralized debt obligation (CDO), collateralized bond obligation (CBO) oppure collateralized mortgage obligation (CMO). I titoli obbligazionari cartolarizzati potrebbero essere meno liquidi rispetto ai titoli obbligazionari aziendali. Il Consiglio direttivo della Società di Gestione è a conoscenza del livello ridotto di liquidità che, in alcuni contesti, può comportare perdite (vendita dei titoli in condizioni di mercato non favorevoli) e investirà nei suddetti titoli solo se riterrà che l'investimento in questione non abbia un effetto negativo sulla liquidità del comparto nel suo insieme. Gli investimenti del

comparto in titoli obbligazionari cartolarizzati saranno limitati al 20% del patrimonio netto del comparto stesso.

In conformità ai limiti di investimento fissati alla clausola 3.2 della sezione generale del prospetto, al fine di implementare la politica di investimento e raggiungere i relativi obiettivi, il comparto potrà utilizzare appropriate tecniche e strumenti finanziari derivati. Gli strumenti finanziari derivati potranno comprendere, tra l'altro, opzioni, forward, futures, contratti futures su strumenti finanziari e opzioni su tali contratti, nonché contratti OTC negoziati privatamente su qualsiasi tipo di strumento finanziario, inclusi single stock future, single stock forward, single stock swap, inflation swap, swap su tassi di interesse, total return swap, swaption, variance swap, constant maturity swap e credit default swap.

I credit default swap possono essere acquistati come forma d'investimento e a scopo di copertura nei termini previsti dalla legge.

Le posizioni in strumenti derivati vengono anch'esse definite a copertura dei rischi di mercato, tra cui, a titolo esemplificativo, i mercati azionari, obbligazionari e valutari. Inoltre, le posizioni possono anche essere definite per anticipare la diminuzione di valore di strumenti, mercati e indici diversi, ossia la strategia d'investimento prevede anche l'acquisto di strumenti, considerati positivamente come fonte di rendimenti (long positions) e/o la vendita di strumenti che, al contrario, non rappresentano una fonte di rendimento (short positions).

Conformemente al divieto di cui alla clausola 3.6 della sezione generale del prospetto, non saranno effettuate vendite di titoli allo scoperto. Le posizioni short si otterranno con l'impiego di strumenti derivati garantiti e non garantiti.

Il comparto può utilizzare un'ampia gamma di tecniche e strumenti per ottenere una copertura dai rischi valutari e sfruttare le oscillazioni di prezzo nei mercati valutari (come, per es., operazioni a termine sulle valute, inclusi i non-deliverable forward).

I contratti NDF (non-deliverable forward) sono operazioni a termine su valute che possono essere usate come investimento del comparto o con le quali si può garantire una copertura rispetto al tasso di cambio fra una valuta liberamente convertibile (in genere il dollaro USA o l'euro) e una non liberamente convertibile. Nel contratto NDF è stabilito quanto segue:

- un determinato importo in una delle due valute;
- la quotazione a termine (prezzo NDF);
- la data di scadenza;
- la direzionalità (acquisto o vendita).

Diversamente dalle normali operazioni a termine, al giorno di scadenza avrà luogo solamente un conguaglio nella valuta liberamente convertibile. L'entità del conguaglio è calcolata mediante la differenza fra il prezzo NDF concordato e la quotazione di riferimento (quotazione al giorno di scadenza).

Il conguaglio sarà effettuato a favore dell'acquirente o del venditore dell'NDF, a seconda dell'andamento delle quotazioni.

La politica d'investimento descritta può essere implementata anche attraverso i Synthetic Dynamic Underlyings (SDU).

Il comparto può, di quando in quando, utilizzare fino al 10% del proprio patrimonio per gli sviluppi dei mercati internazionali su risorse naturali e commodity. A questo scopo ed entro il limite del 10%, il comparto può investire in strumenti finanziari derivati, i cui titoli sottostanti siano indici e sottoindici relativi alle commodity (secondo quanto stabilito dal Regolamento del 2008), azioni, titoli fruttiferi, obbligazioni convertibili, obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant, certificati su indici, certificati di partecipazione e di godimento e warrant su azioni, nonché certificati 1:1 (compresi gli Exchange Traded Commodities (ETC)) i cui sottostanti siano costituiti da singole commodity/singoli metalli preziosi e soddisfino i requisiti previsti per i valori mobiliari ai sensi della clausola 3.1, lettera a).

L'esposizione al rischio relativa alla controparte di credit default swap e altri derivati, inclusi equity swap e index swap, è regolata dalle normative riguardanti i limiti e la ripartizione dei rischi.

Il comparto deve disporre della liquidità necessaria per adempiere agli obblighi riguardanti i derivati.

Il comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in azioni o quote di altri UCITS o UCI.

La quota d'investimento del comparto in obbligazioni contingent convertible sarà limitata al 10% del valore patrimoniale del comparto stesso.

Il comparto può investire in tutti gli altri valori patrimoniali ammessi alla clausola 3 della sezione generale del prospetto.

I rischi corrispondenti connessi agli investimenti in questo comparto sono riportati nella sezione generale del prospetto.

Gestione dei rischi

L'approccio al Value-at-risk (VaR) relativo viene utilizzato per limitare il rischio di mercato all'interno del comparto.

Oltre che dalle norme contemplate nella sezione generale del prospetto, il rischio potenziale di mercato del comparto viene misurato utilizzando un portafoglio di riferimento che non contiene derivati.

("Benchmark del rischio")

Contrariamente a quanto espresso dalle disposizioni della sezione generale del prospetto e considerata la strategia d'investimento del comparto, si prevede che l'effetto leva derivante dall'uso di derivati non potrà essere superiore a cinque volte il patrimonio del comparto stesso. L'effetto leva atteso indicato non rappresenta un limite di esposizione aggiuntivo per il comparto.

Note specifiche sui rischi

Il comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio in asset backed securities (ABS), come specificato dalla clausola 1 della presente sezione specifica. Gli investimenti in ABS comportano, tra gli altri, i seguenti rischi specifici:

a) Rischio di credito

Il rischio di credito consiste nel rischio di perdita derivante dal mancato pagamento di un prestito o di un'obbligazione da parte del debitore (che si tratti del pagamento principale, degli interessi (calcolo corrente degli interessi) o di entrambi).

b) Rischio connesso ai tassi d'interesse

Il rischio connesso ai tassi d'interesse è il rischio (variabilità del valore) relativo al patrimonio obbligazionario, come un titolo, e dovuto alla variabilità dei tassi d'interesse. In generale, all'aumentare dei tassi diminuisce il prezzo dei titoli a tasso fisso e viceversa.

c) Rischio di rimborso anticipato

Alcuni ABS sono considerati titoli rimborsabili anticipatamente, i cui flussi di cassa possono essere modificati durante il periodo di validità del titolo. Il rimborso del titolo principale può avvenire in anticipo, rispetto al previsto, (rimborso anticipato) o in ritardo (proroga). La pubblicazione di un tasso di rimborso anticipato, diverso dal tasso previsto secondo il valore di

mercato del titolo ABS, modifica le previsioni del flusso di cassa che l'investitore riceve. Ciò può avere un effetto positivo o negativo sul prezzo.

d) Rischio delle controparti

Il rischio delle controparti viene espresso come rischio di mancato pagamento di un flusso di cassa (o di un impegno) dovuto alla controparte con la quale sono state commerciate le posizioni e sottoscritti gli impegni.

e) Rischio di liquidità

Gli ABS possono essere altamente illiquidi e pertanto soggetti a significative oscillazioni di prezzo.

Investimento in azioni di fondi target

Oltre alle informazioni nella sezione generale del prospetto, al presente comparto si applica quanto segue:

Quando si investe in fondi target associati al comparto, la quota della commissione di gestione attribuibile alle azioni di questi fondi target sarà calcolata al netto della commissione di gestione/del compenso forfettario dei fondi target acquisiti e, se necessario, fino all'importo complessivo (metodo della differenza).

Deutsche Concept Global Risk Premia

Profilo dell'investitore	Orientato alla crescita
Tipo di azioni	Azioni nominative o azioni al portatore rappresentate da un certificato cumulativo
Valuta del comparto	EUR
Gestore del fondo	Deutsche Asset Management Investment GmbH
Benchmark della performance	–
Benchmark del rischio	– (VaR assoluto)
Effetto leva	Fino al 20 volte il valore patrimoniale netto del comparto
Calcolo del valore patrimoniale netto	Tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo ("giorno di valutazione"). Per giorno lavorativo bancario si intende qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte e i pagamenti eseguiti in Lussemburgo.
Accettazione ordini	Tutti gli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione verranno eseguiti in base a un valore patrimoniale netto per azione indeterminato. Gli ordini pervenuti al Transfer Agent entro le 16.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno di valutazione vengono elaborati sulla base del valore patrimoniale netto per azione del giorno di valutazione successivo. Gli ordini ricevuti dopo le 16.00 (ora del Lussemburgo) vengono elaborati sulla base del valore patrimoniale netto per azione del giorno di valutazione seguente al giorno di valutazione successivo.
Valuta	In caso di acquisto, il controvalore sarà addebitato tre giorni lavorativi bancari successivi all'emissione delle azioni. L'accredito del controvalore avrà luogo al più tardi entro tre giorni lavorativi bancari dal rimborso delle azioni. Per alcune divise, i giorni di valutazione per gli ordini di acquisto e di rimborso possono variare fino a un giorno rispetto al giorno di valutazione indicato nella descrizione della classe di azioni riportata nella sezione generale del prospetto relativa ai rispettivi comparti.
Limite di spesa	Non superiore al 15% della commissione della Società di Gestione
Frazioni di azioni	Fino a quattro cifre decimali

Classe di azioni	Valuta della classe di azioni	Commissione di sottoscrizione (a carico dell'investitore)	Commissione annua della Società di Gestione (a carico del comparto)***	Commissione annua di servizio (a carico del comparto)***	Taxe d'abonnement annua (a carico del comparto)	Data di lancio
FC	EUR	0%	0,75% annuo	0%	0,05% annuo	5.12.2017
XC	EUR	0%	0,38% annuo	0%	0,05% annuo	5.12.2017

* Per le spese ulteriori si veda la clausola 13 della sezione generale del prospetto.

Per la sua composizione e per le tecniche impiegate nella gestione, il comparto presenta una **volatilità sensibilmente elevata**, ossia il valore dell'azione può essere soggetto a **oscillazioni sostanziali**, sia in negativo sia in positivo, anche nel breve periodo.

Il comparto denominato Deutsche Concept Global Risk Premia (il comparto), è disciplinato, oltre che dalle norme contemplate nella sezione generale del prospetto, anche dalle seguenti disposizioni della sezione specifica.

Politica d'investimento

Obiettivo della politica d'investimento del comparto è il conseguimento di una performance d'investimento positiva nel lungo termine, tenendo conto delle opportunità e dei rischi legati ai mercati di capitali internazionali.

Strategia d'investimento

Per raggiungere l'obiettivo di investimento il comparto investe in una serie di strategie risk premium in diverse classi patrimoniali. Le strategie risk premium sono il risultato di rischi sistematici e modelli comportamentali dei mercati finanziari e possono essere sfruttate per

conseguire rendimenti con una bassa correlazione con i mercati tradizionali. Esempi di risk premium che il portafoglio può adottare sono:

- Value premium: può essere vantaggioso adottare questi risk premium se gli investimenti con valutazioni inferiori sono caratterizzati da una performance migliore rispetto a quelli con valutazioni relative più elevate.
- Momentum premium: un investimento di tipo momentum risulta vantaggioso se i valori patrimoniali che recentemente hanno registrato una performance positiva continueranno ad avere una performance positiva nel prossimo futuro.
- Carry premium: un investimento carry privilegia gli investimenti con rendimenti elevati, partendo dal presupposto che la loro performance sarà superiore a quella dei valori patrimoniali con rendimenti inferiori.

- Volatility premium: il fattore volatilità mira a sfruttare la differenza tra volatilità implicita e volatilità realizzata in un periodo determinato.

Il processo di investimento viene condotto in due stadi: in primo luogo si definisce un universo di strategie risk premium ("selezione") attraverso un processo qualitativo e quantitativo. A partire da tale selezione, si definisce il paniere di strategie risk premium in cui il comparto investirà nell'ottica dell'ottimizzazione del portafoglio. Il comparto non dispone di quote fisse relative all'allocazione a singoli risk premium o classi di investimento e può, ad esempio, essere interamente investito in un'unica strategia risk premium per una classe patrimoniale. La selezione di singole strategie risk premium si basa su un approccio sistematico e regolamentato e viene riesaminata e aggiornata su base regolare. Sulla base di questo approccio, si prevede che il comparto avrà una correlazione bassa (o negativa) con i portafogli multi asset tradizionali.

I rendimenti e i rischi effettivi delle strategie risk premium possono raggiungere/non raggiungere l'obiettivo d'investimento. Non esiste alcuna certezza o garanzia in merito al raggiungimento di rendimenti positivi rispetto al capitale investito. La composizione del portafoglio del comparto si basa sulla valutazione degli sviluppi futuri di singole strategie risk premium da un punto di vista dei rischi/rendimenti.

Implementazione della strategia d'investimento

Poiché ogni singola strategia risk premium è costituita da una serie di strumenti finanziari idonei per UCITS, l'implementazione avviene nell'ambito di una gestione efficiente del portafoglio e si può delineare sia tramite investimenti diretti negli strumenti finanziari elencati di seguito (replicazione diretta) che utilizzando strumenti derivati (replicazione indiretta), in particolare total return swap su singole strategie risk premium.

Il comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni, polizze di deposito americane (ADR) e polizze di deposito globali (GDR), certificati su indici e certificati azionari (inclusi certificati e derivati su hedge fund), titoli reverse convertible, warrant, investimenti basati sull'andamento dell'inflazione, strumenti del mercato monetario, valute, tassi d'interesse, liquidità e azioni di UCITS (inclusi exchange traded funds, "ETF"), nonché nei rispettivi derivati dei suddetti strumenti o derivati su indici come stabilito dall'articolo 44, paragrafo 1, della Legge del 2010 e dall'articolo 9 del Regolamento del Granducato dell'8 febbraio 2008. I certificati di godimento, i certificati su indici e i warrant menzionati nel paragrafo precedente devono essere titoli ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 della Legge del 2010.

Gli investimenti in azioni comprendono azioni quotate di aziende di immobili e aziende d'investimento in immobili, a condizione che tali azioni siano conformi alla clausola 3.1 della sezione generale del presente prospetto e alle leggi vigenti.

Il comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in azioni di altri UCITS e/o altri UCI di cui al paragrafo 3.1. lettera e), fatto salvo quanto diversamente disposto nella sezione specifica del prospetto.

La politica d'investimento può essere attuata anche impiegando strumenti derivati idonei, in conformità ai limiti d'investimento fissati alla clausola 3.2 della sezione generale del prospetto. Tali strumenti possono comprendere, tra l'altro, opzioni, future, contratti futures su strumenti finanziari e opzioni su tali contratti, nonché contratti OTC negoziati privatamente relativi a qualsiasi tipo di strumento finanziario, inclusi swap (quali total return swap, forward-starting swap, inflation swap, credit default swap, swap

su tassi d'interesse, ecc.). I contratti swap costituiscono accordi standard conformi alle linee guida del Contratto quadro tedesco o dell'International Swap Dealer Association, Inc. (ISDA).

La costituzione di posizioni in strumenti derivati può anche contribuire a coprire i rischi di mercato, inclusi (tra gli altri) rischi su mercati azionari, obbligazionari e valutari. Inoltre, è possibile anche costituire posizioni che anticipano la diminuzione di valore di vari strumenti, mercati e indici, ossia la strategia d'investimento include anche l'acquisto di strumenti, considerati positivamente come fonte di rendimenti (posizioni long) e/o la vendita di strumenti che, al contrario, non rappresentano una fonte di rendimento (posizioni short).

Il comparto può inoltre utilizzare un'ampia gamma di tecniche e strumenti per ottenere una copertura dai rischi valutari e sfruttare le oscillazioni di prezzo nei mercati valutari (ad esempio operazioni a termine su valute, inclusi i non-deliverable forward). I contratti NDF (non-deliverable forward) sono operazioni a termine su valute che il comparto considera come investimenti o che vengono utilizzate per garantire una copertura rispetto al tasso di cambio fra una valuta liberamente convertibile (in genere il dollaro USA o l'euro) e una non liberamente convertibile. Un contratto NDF stabilisce quanto segue:

- un determinato importo in una delle due valute;
- la quotazione a termine (prezzo NDF);
- la data di scadenza;
- la direzionalità (acquisto o vendita).

Diversamente dalle normali operazioni a termine, al giorno di scadenza avrà luogo solamente un conguaglio nella valuta liberamente convertibile. L'entità del conguaglio è calcolata mediante la differenza fra il prezzo NDF concordato e la quotazione di riferimento (quotazione al giorno di scadenza). Il conguaglio sarà effettuato a favore dell'acquirente o del venditore dell'NDF, a seconda dell'andamento delle quotazioni. Inoltre, il patrimonio del comparto può essere investito in tutti gli altri valori patrimoniali riportati alla clausola 3 della sezione generale del prospetto.

Il comparto non investe in ABS, MBS, CLO, CBO, CDO, CMO, titoli in sofferenza, contratti differenziali (CDF), materie prime, derivati su materie prime e contingent convertible (CoCo).

Se si ricorre a total return swap per implementare la strategia d'investimento come descritto in precedenza, occorre osservare quanto segue:

Si ritiene che la quota del patrimonio netto del comparto soggetta ai total return swap, espressa come la somma dei nozionali dei total return swap divisa per il patrimonio netto del comparto, raggiungerà fino al 1000% ma, in base alle specifiche condizioni del mercato e nell'ottica di una gestione efficiente del portafoglio e

dell'interesse degli investitori, potrà raggiungere fino al 2000%. Il calcolo viene eseguito in conformità con le linee guida CESR/10-788.

Ulteriori informazioni sui total return swap sono disponibili nella sezione generale del prospetto, in particolare nella sezione "Tecniche per una gestione efficace del portafoglio". La selezione delle controparti di total return swap è soggetta ai principi stabiliti nella sezione "Scelta della controparte" del prospetto. Ulteriori informazioni sulle controparti sono riportate nel rendiconto annuale. Per considerazioni relative a rischi specifici connessi ai total return swap, gli investitori devono consultare la sezione "Note generali sui rischi" e, in particolare, la sezione "Rischi correlati a operazioni su derivati" del prospetto.

Poiché il comparto può investire in strategie risk premia (incluso il ricorso a derivati), è destinato esclusivamente a investitori competenti ed esperti che sono in grado di comprendere e valutare la strategia d'investimento e i relativi rischi. Gli investitori devono essere capaci e disposti a investire in un comparto con un livello di rischio elevato, secondo quanto descritto in precedenza.

Gestione dei rischi

L'approccio al Value-at-risk (VaR) assoluto viene utilizzato per limitare il rischio di mercato all'interno del comparto.

Il VaR del patrimonio del comparto è limitato al 14,14%, adottando come parametri un periodo di 10 giorni di detenzione delle azioni e un livello di confidenza del 99%.

In base all'approccio della somma dei nozionali degli strumenti finanziari derivati, l'effetto leva atteso tenendo conto di condizioni di mercato normali può variare, di norma, da 10 a 20 volte rispetto al valore netto del patrimonio del comparto. L'effetto leva del comparto potrebbe essere superiore in particolari circostanze compreso, a titolo esemplificativo, un contesto di mercato caratterizzato da bassa volatilità. Diversamente da quanto qui specificato, non si prevede che il comparto faccia ricorso ad alcun effetto leva.

Poiché il comparto presenta una volatilità target annuale di circa l'8%, l'effetto leva dipende dalla volatilità delle strategie risk premia in cui investe che, a sua volta, dipende dalla volatilità generale di mercato. Di conseguenza, affinché il comparto possa raggiungere una volatilità target annuale di circa l'8%, l'effetto leva sarà elevato in presenza di bassa volatilità generale di mercato. Altri fattori di influenza sono la correlazione delle varie strategie risk premia e l'allocazione delle strategie risk premia, poiché di norma le strategie a reddito fisso utilizzano in misura maggiore l'effetto leva rispetto alle strategie azionarie.

Note specifiche sui rischi

In aggiunta ai rischi descritti nella sezione generale del presente prospetto, gli investitori devono tenere presente che, a causa dell'esposizione del comparto a strumenti finanziari derivati, gli investimenti in questo comparto comportano, tra gli altri, i seguenti rischi specifici:

Rischi associati agli investimenti in risk premia

Vendite allo scoperto

Il Gestore degli Investimenti potrà applicare la strategia della vendita allo scoperto sintetica di valori patrimoniali. Tale strategia implica la negoziazione sul margine e può comportare rischi maggiori a quelli associati agli investimenti basati su una posizione long. Una vendita allo scoperto sintetica di un valore patrimoniale comporta il rischio di un'oscillazione negativa, teoricamente illimitata, del prezzo di mercato di tale valore patrimoniale.

Strategie long/short

Non si deve ritenere in alcun modo che il ricorso a determinate strategie "long/short" implichi che gli investimenti del comparto in tali strategie siano esenti da rischi. Potranno verificarsi perdite significative su posizioni di copertura o arbitraggio, e l'illiquidità e l'insolvenza su un lato della posizione può, di fatto, trasformare la posizione in una vera e propria speculazione.

Leva finanziaria

Nel rispetto delle limitazioni d'investimento, il Gestore degli Investimenti potrà ricorrere alla leva finanziaria per la gestione del comparto, in particolare per l'aumento della capacità d'investimento, la copertura delle spese di esercizio e l'esecuzione di pagamenti di rimborso o per la liquidazione delle transazioni. La leva finanziaria comprende, a titolo esemplificativo, l'acquisto di titoli su margini. I prestiti diretti non superano il 10% del valore patrimoniale netto del comparto. Il Gestore degli Investimenti può utilizzare strategie che includono il ricorso alla leva finanziaria, come operazioni di pronti contro termine, swap, opzioni, contratti futures e altri titoli derivati, oppure altre forme di leva o di credito.

In un contesto creditizio instabile, per il Gestore degli Investimenti potrebbe risultare difficile o addirittura impossibile procurarsi la leva per il comparto; in tal caso, il comparto potrebbe non riuscire a implementare la sua strategia. Inoltre, se il prestatore estingue un'eventuale leva concessa senza sufficiente preavviso, il Gestore degli Investimenti potrebbe essere costretto a liquidare rapidamente le posizioni a prezzi inferiori al valore ritenuto equo.

Rischi sui tassi di cambio delle valute e copertura valutaria

Una parte sostanziale degli investimenti del comparto effettuati dal Gestore degli Investimenti possono essere denominati in valute diverse dall'euro, che è la valuta di riferimento del comparto. Sebbene il Gestore degli

Investimenti cercherà di ottimizzare il rendimento del comparto nella valuta di riferimento, il valore del patrimonio in valuta diversa da quella di riferimento potrebbe ridursi per effetto delle oscillazioni dei tassi di cambio tra euro e valute diverse dall'euro. Il rischio di perdita di valore degli investimenti a cui è esposto il comparto a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio potrebbe non essere soggetto a copertura. Eventuali coperture dei rischi valutari implementate dal comparto, riguarderanno principalmente la copertura valutaria rispetto all'euro ma, in alcuni casi, potrebbero comprendere altre attività di copertura. Il comparto può cercare di garantire la copertura all'esposizione valutaria; tuttavia non vi è alcuna garanzia che tali coperture verranno implementate e risulteranno efficaci.

Rischio di modello

La strategia d'investimento adotta una serie di modelli quantitativi fondamentali o tecnici che implicano la formulazione di ipotesi basate su un numero limitato di variabili astratte da mercati o strumenti finanziari complessi che tentano di riprodurre. Ciascuna di queste ipotesi, indipendentemente dal fatto che sia basata sull'esperienza, nel tempo potrebbe rivelarsi inesatta. I risultati forniti dai modelli possono discostarsi in misura sostanziale dalla realtà dei mercati e comportare perdite.

Quadro di controllo del rischio

Nessun sistema di controllo è infallibile, pertanto non è possibile fornire alcuna garanzia che il quadro di controllo del rischio adottato dal Gestore degli investimenti raggiungerà gli obiettivi stabiliti. Per quanto i controlli di rischio si basino su modelli di negoziazione storici relativi agli strumenti finanziari in cui il comparto esegue le transazioni e su modelli di prezzo relativi al comportamento di tali strumenti finanziari a seguito di vari tipi di cambiamento delle condizioni di mercato, non è possibile fornire alcuna garanzia che i modelli di negoziazione storici adottati forniranno una previsione accurata dei modelli di negoziazione futuri o che i modelli di prezzo siano in grado di prevedere sistematicamente il modo in cui in futuro sarà determinato il prezzo di tali strumenti finanziari nei mercati finanziari. Non esiste alcuna certezza che il quadro di controllo del rischio impiegato sia efficace nel ridurre al minimo le perdite a carico del comparto.

Strategie d'investimento

Il successo della strategia d'investimento (definita di seguito) dipende dalla capacità del Gestore degli investimenti di interpretare in modo corretto i dati del mercato e di prevedere i movimenti del mercato. Qualsiasi fattore che ostacoli l'esecuzione tempestiva di ordini di acquisto e di vendita come, ad esempio, una diminuzione della liquidità in un mercato o un investimento specifico, influirebbe negativamente anche sulla redditività.

Liquidità

Sussiste il rischio che il comparto riscontri difficoltà nell'acquisto e nella vendita dei titoli detenuti a causa di scarsa liquidità ed efficienza di determinati mercati, determinate da condizioni di mercato insolite o da volumi eccezionalmente elevati di richieste di rimborso da parte degli investitori. In tali circostanze e in conformità al prospetto e all'atto costitutivo, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di ridurre le richieste di rimborso del 10% e oltre del valore patrimoniale netto di ciascun comparto. Ulteriori dettagli sono specificati nella sezione "Informazioni generali relative al comparto" riportata di seguito.

I potenziali investitori devono inoltre tenere presente che in particolari circostanze (specificate di seguito), il calcolo del valore patrimoniale netto del comparto, nonché le operazioni di sottoscrizione e rimborso, possono essere sospesi per decisione del Consiglio di Amministrazione.

Rischi associati agli strumenti sottostanti le strategie premia

Titoli obbligazionari e derivati obbligazionari

Il comparto può investire in obbligazioni, altri titoli obbligazionari, derivati finanziari correlati a titoli obbligazionari e può assumere posizioni short in tali titoli attraverso derivati finanziari. I titoli obbligazionari comprendono i titoli di debito emessi o garantiti da un governo, da uno dei suoi enti o organi, oppure da un'organizzazione sovranazionale. I titoli obbligazionari sono esposti al rischio che l'emittente non sia in grado di corrispondere i pagamenti principali e di interessi sulle sue obbligazioni (rischio di credito) e sono soggetti a instabilità dei prezzi derivante, tra l'altro, da sensitività ai tassi di interesse, percezione del mercato relativa all'affidabilità creditizia dell'emittente e liquidità generale dei mercati (rischio di mercato).

Derivati e strumenti correlati

Il comparto intende investire in strumenti finanziari derivati: I rischi correlati all'impiego di tali tecniche e strumenti, che possono essere estremamente complessi e possono comprendere il ricorso all'effetto leva per i valori patrimoniali del comparto, comprendono: (1) rischi di credito (l'esposizione alla possibilità di perdite derivanti dal mancato adempimento degli obblighi finanziari assunti da una controparte); (2) rischio di mercato (oscillazioni negative del prezzo di un'attività finanziaria); (3) rischi giuridici (le caratteristiche di una transazione o la capacità giuridica di una parte di eseguire una transazione possono rendere inapplicabile il contratto finanziario e l'insolvenza o la bancarotta di una controparte possono pregiudicare in altro modo l'applicazione dei diritti contrattuali); (4) rischio operativo (controlli inadeguati, procedure carenti, errore umano, o frode); (5) rischio connesso alla documentazione (esposizione a perdite causate da documentazione inadeguata); (6) rischio di liquidità (esposizione a perdite

determinate dall'impossibilità di estinguere anticipatamente i derivati); (7) rischio di sistema (il rischio che le difficoltà finanziarie di un'istituto o una grave perturbazione del mercato causino un danno finanziario incontrollabile al sistema finanziario); (8) rischio di concentrazione (esposizione a perdite prodotte dalla concentrazione di rischi strettamente correlati, come esposizione a uno specifico settore o entità); e (9) rischio di liquidazione (il rischio sostenuto quando una parte di una transazione ha adempiuto ai propri obblighi ai sensi di un contratto ma non ha ancora ricevuto il valore corrispondente dalla controparte).

L'utilizzo di derivati, tra cui tecniche come le vendite di titoli allo scoperto, comporta specifici rischi aggiuntivi, inclusi (i) la dipendenza dalla capacità di prevedere le oscillazioni dei prezzi dei titoli soggetti a copertura, (ii) una correlazione imperfetta tra le oscillazioni dei titoli su cui si basano i derivati e le oscillazioni dei valori patrimoniali del portafoglio sottostante, e (iii) possibili impedimenti alla gestione efficace del portafoglio o alla capacità di soddisfare obbligazioni a breve termine a causa della percentuale di attività del comparto accantonate a copertura delle sue obbligazioni. Inoltre, la copertura di una particolare posizione potrebbe limitare i potenziali guadagni derivanti da un aumento di valore di tale posizione.

Derivati su valute e rischi dei mercati valutari

La negoziazione in derivati su cambi e l'investimento in titoli internazionali associati ai tassi di cambio può esporre il comparto a oscillazioni dei tassi di cambio. I rischi derivanti dalla negoziazione in cambi comprendono, a titolo esemplificativo, rischio dei tassi di cambio, maturity gap, rischio connesso ai tassi d'interesse e potenziali interferenze da parte dei governi esercitate mediante la regolamentazione dei mercati valutari locali, degli investimenti stranieri o di specifiche operazioni in valuta estera. In tali mercati possono verificarsi cambiamenti significativi, incluse variazioni della liquidità e dei prezzi, in periodi di tempo molto brevi, spesso entro pochi minuti. Il comparto può cercare di compensare i rischi associati a tale esposizione o di incrementare i rendimenti tramite operazioni su valute. Tali transazioni comportano un livello di rischio elevato e i mercati nei quali vengono eseguite operazioni su valute sono caratterizzati da un'elevata volatilità e specializzazione.

Future

Il comparto può negoziare in future. Uno dei rischi principali della negoziazione in future è rappresentato dalla tradizionale volatilità e dalla rapida oscillazione dei prezzi di mercato. La redditività della negoziazione in future dipenderà principalmente dalle previsioni relative all'oscillazione dei prezzi di mercato. Le oscillazioni di prezzo dei future sono influenzate, tra l'altro, da programmi e politiche commerciali, fiscali e di politica monetaria dei governi; condizioni meteorologiche e climatiche; variazioni delle

relazioni tra domanda e offerta; eventi economici e politici nazionali e internazionali; variazioni dei tassi d'interesse; e dalla psicologia del mercato. Inoltre, di tanto in tanto i governi intervengono in determinati mercati, direttamente e tramite regolamentazione, allo scopo di esercitare un'influenza diretta sui prezzi. Le conseguenze dell'intervento dei governi possono essere particolarmente significative per i mercati di strumenti finanziari e valutari e tali interventi (congiuntamente ad altri fattori) possono comportare il movimento rapido di questi mercati. Molte borse a termine limitano l'entità della fluttuazione consentita in un singolo giorno di contrattazione relativamente ai prezzi dei contratti. Se si raggiunge il limite giornaliero per un contratto specifico, non è più possibile effettuare negoziazioni oltre quel limite per quel giorno. I prezzi dei contratti potrebbero raggiungere il limite giornaliero per diversi giorni di negoziazione consecutivi e consentire una negoziazione scarsa o nulla impedendo, di conseguenza, la pronta liquidazione di future e di posizioni su opzione ed esponendo potenzialmente il comparto a perdite considerevoli. La risoluzione di un future o un'opzione prima dell'esercizio o della scadenza può avvenire solo effettuando un'operazione di contropartita. Non vi è alcuna garanzia che un'operazione di contropartita per un contratto specifico sarà disponibile in un dato momento.

Opzioni

L'utilizzo efficace delle opzioni dipende dalla capacità della strategia d'investimento di prevedere in modo corretto i movimenti del mercato. Inoltre, quando acquista un'opzione, il comparto corre il rischio di perdere nell'opzione il suo intero investimento in un periodo di tempo relativamente breve, a meno che il comparto non eserciti l'opzione o concluda un'operazione di chiusura relativamente all'opzione nel periodo di durata della stessa. Se il prezzo del titolo sottostante non aumenta (nel caso di un'opzione call) o diminuisce (nel caso di un'opzione put) in misura tale da coprire il premio dell'opzione e i costi di transazione, il comparto perderà, del tutto o in parte, il proprio investimento nell'opzione. Non vi è alcuna garanzia che il comparto sarà in grado di evitare perdite eseguendo operazioni di chiusura in un dato momento o a un prezzo accettabile. In caso di bancarotta di un broker che funge da intermediario del comparto per l'esecuzione di operazioni in opzioni, il comparto potrebbe subire ritardi e/o perdite nella liquidazione di posizioni aperte acquistate o vendute tramite detto broker.

Strumenti correlati ad azioni in generale

Il Gestore degli investimenti intende ricorrere a strategie equity premia e alcune di tali strategie utilizzeranno strumenti correlati ad azioni. Le strategie equity premia possono comportare esposizione a un rischio di mercato rilevante. Inoltre, gli strumenti correlati ad azioni possono essere soggetti a diversi tipi di rischi aggiuntivi, incluso il rischio di liquidità, il rischio di credito della controparte, il rischio giuridico e il rischio operativo. Gli strumenti correlati ad azioni possono inoltre avere un'influenza economica significativa e, in alcuni casi, possono comportare consistenti rischi di perdita.

Fluttuazioni dei tassi d'interesse

I prezzi di alcuni investimenti di portafoglio tendono ad essere sensibili alle fluttuazioni dei tassi d'interesse e fluttuazioni impreviste dei tassi d'interesse potrebbero determinare movimenti dei prezzi corrispondenti delle posizioni long e short di una posizione in direzioni diverse da quelle inizialmente previste. Inoltre, gli aumenti dei tassi d'interesse in genere causano un aumento dell'interesse dei costi di detenzione a carico del comparto per i titoli presi a prestito e gli investimenti con ricorso alla leva.

Investimento in azioni di fondi target

Oltre alle informazioni nella sezione generale del prospetto, al presente comparto si applica quanto segue.

Quando si investe in fondi target associati al comparto, la quota della commissione di gestione attribuibile alle azioni di questi fondi target sarà calcolata al netto della commissione di gestione/del compenso forfettario dei fondi target acquisiti e, se necessario, fino all'importo complessivo (metodo della differenza).

Management e amministrazione

Società d'investimento

Deutsche Concept
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo

Consiglio di Amministrazione della Società d'investimento

Doris Marx
Presidente Deutsche Asset Management S.A.,
Lussemburgo

Stephan Scholl Deutsche Asset Management
International GmbH, Francoforte sul Meno

Thilo Hubertus Wendenburg
Medius Capital, Francoforte sul Meno

Sven Sendmeyer
Deutsche Asset Management
Investment GmbH, Francoforte sul Meno

Niklas Seifert
Deutsche Asset Management S.A., Lussemburgo

Gestione del fondo

Per il comparto
Deutsche Concept Kaldemorgen
Deutsche Asset Management Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11–17
60329 Francoforte sul Meno, Germania

Per il comparto Global Risk Premia
Deutsche Asset Management Investment GmbH
Mainzer Landstr. 11–17
60329 Francoforte sul Meno, Germania

Società di Gestione, Amministrazione centrale, Ufficio di registro e Transfer Agent, Società principale di collocamento

Deutsche Asset Management S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo

Consiglio di Sorveglianza della Società di Gestione

Holger Naumann
Presidente
Deutsche Asset Management
Investment GmbH, Francoforte sul Meno

Nathalie Bausch
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Lussemburgo

Reinhard Bellet
Deutsche Asset Management
Investment GmbH, Francoforte sul Meno

Yves Dermaux
Deutsche Bank AG, filiale di Londra
Regno Unito

Stefan Kreuzkamp
Deutsche Asset Management
Investment GmbH, Francoforte sul Meno

Frank Krings
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Lussemburgo

Dr. Matthias Liermann
Deutsche Asset Management
Investment GmbH, Francoforte sul Meno

Consiglio direttivo della Società di Gestione

Manfred Bauer
Presidente
Deutsche Asset Management S.A., Lussemburgo

Ralf Rauch
Deutsche Asset Management
Investment GmbH, Francoforte sul Meno

Barbara Schots
Deutsche Asset Management S.A., Lussemburgo

Banca depositaria e amministratore secondario

State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue John F. Kennedy
1855 Lussemburgo, Lussemburgo

Revisore dei conti

KPMG Luxembourg, Société Coopérative
39, Avenue John F. Kennedy
1855 Lussemburgo, Lussemburgo

Uffici di collocamento, informazione e pagamento

Lussemburgo
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo

Germania
Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Francoforte sul Meno, Germania
e relative filiali

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Theodor-Heuss-Allee 72
60486 Francoforte sul Meno, Germania
e relative filiali

Austria
Deutsche Bank Österreich AG
Stock-im-Eisen-Platz 3
1010 Vienna, Austria

Belgio
Deutsche Bank NV/S.A.
13–15, Avenue Marnix
1000 Bruxelles, Belgio

Francia
Société Générale
29, Boulevard Haussmann
75009 Parigi, Francia

Irlanda
BNP Paribas Fund Administration Services
(Ireland) Limited
Trinity Point, 10/11 Leinster Street
Dublino 2, Irlanda

Italia
Deutsche Bank S.p.A.
Piazza del Calendario 3
20126 Milano, Italia

Finanza & Futuro Banca S.p.A.
Piazza del Calendario 1
20126 Milano, Italia

Deutsche Bank AG – Filiale di Milano
Via Santa Margherita 4
20121 Milano, Italia

Paesi Bassi
Deutsche Bank AG
Filiale di Amsterdam
Herengracht 450–454
1017 CA Amsterdam, Paesi Bassi

Portogallo
Deutsche Bank (Portugal) S.A.
Rua Castilho, n. 20
1250-069 Lisbona, Portogallo

Spagna
Deutsche Bank S.A.E.
Ronda General Mitre 72–74
08017 Barcellona, Spagna

Svizzera
Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Place des Bergues 3
1211 Ginevra, Svizzera

Deutsche Bank (Schweiz) AG
Hardstrasse 201
8005 Zurigo, Svizzera

Deutsche Bank (Svizzera) S.A.
Via Ferruccio Pelli 1
6901 Lugano, Svizzera

Regno Unito
Deutsche Asset Management (UK) Limited
1 Great Winchester Street
Londra EC2N 2DB, Regno Unito

Situazione al: 1 novembre 2017

Deutsche Concept SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo
RC B 160 062
Tel.: +352 4 21 01-1
Fax: +352 4 21 01-9 00
funds.deutscheam.com/lu